

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

536^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 2004

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente FISICHELLA,
indi del presidente PERA
e del vice presidente CALDEROLI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIOPag. VII-XXVII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-82

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 83-165

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)*167-195

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTORONICO 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(2544) *Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione*(252) *STIFFONI. – Modifica dell'articolo 67 della Costituzione*(338) *BEVILACQUA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica*(420) *MANCINO. – Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo*(448) *DANIELI Paolo. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario*(617) *EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere*(992) *ROLLANDIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione*(1238) *ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale*(1350) *D'AMICO. – Modifiche all'articolo 135 della Costituzione*(1496) *MASSUCCO ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale*(1653) *MARINO ed altri. – Modifica al Titolo primo della Parte seconda della Costituzione*(1662) *TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione*(1678) *MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione*(1888) *MANCINO ed altri. – Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento*(1889) *MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro*(1898) *NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione*(1914) *D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione*(1919) *TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo*(1933) *BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie costituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

(1934) DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione

(1998) PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione

(2001) CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo

(2002) CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri

(2030) DEL PENNINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione

(2117) BARELLI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione

(2166) PASSIGLI ed altri. – Modifica all'articolo 60 della Costituzione

(2320) MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte costituzionale

(2404) PASSIGLI ed altri. – Modifiche all'articolo 60 della Costituzione

(2449) GRILLO. – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale

(2507) VILLONE e BASSANINI. – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale

(2523) MARINI e COVIELLO. – Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):

VILLONE (DS-U)Pag. 4
GUBERT (UDC) 7, 8, 17
PETRINI (Mar-DL-U) 8, 16, 17 e passim
BASSANINI (DS-U) 9, 10, 13 e passim
ASCIUTTI (FI) 11, 13
PASTORE (FI) 11

* MANCINO (Mar-DL-U)Pag. 12, 13
SCARABOSIO (FI) 15
* PASSIGLI (DS-U) 18
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 6,
14, 15

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 21

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523:

TURRONI (Verdi-U) 22, 23
PASSIGLI (DS-U) 24
GUBERT (UDC) 24

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Variazioni 26

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(2686) Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, recante disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune Università ed in materia di titoli equipollenti (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, recante disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune Università ed in materia di titoli equipollenti:

GABURRO (UDC), relatore 28, 29, 31
CALDORO, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca 29, 31
MODICA (DS-U) 28, 29, 36
SOLIANI (Mar-DL-U) 32
VALDITARA (AN) 33, 34
TOGNI (Misto-RC) 34, 35
BRIGNONE (LP) 37

Discussione e approvazione:

(2714) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

D'IPPOLITO (FI), relatrice 38, 41, 57 e passim
GARRAFFA (DS-U) 41, 43, 67 e passim
SODANO Tommaso (Misto-RC) 43
BASTIANONI (Mar-DL-U) 45
VICINI (DS-U) 47, 48
RIPAMONTI (Verdi-U) 49

TUNIS (UDC)	Pag. 50, 75	Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4-ter	Pag. 142
SOLIANI (Mar-DL-U)	50	Articolo 5 ed emendamenti	144
MACONI (DS-U)	52, 61, 66	Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5	147
SAMBIN (FI)	54	Articolo 6 ed emendamenti	148
PETERLINI (Aut)	55	Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 6	149
MUZIO (Verdi-U)	57, 71	Articolo 7 ed emendamenti	151
PEDRIZZI (AN)	58	Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 7	153
BARATELLA (DS-U)	59	Articoli 8 e 9	157, 158
VALDUCCI, sottosegretario di Stato per le attività produttive	57, 60, 61 e passim		
MALABARBA (Misto-RC)	62	ALLEGATO B	
CHIUSOLI (DS-U)	64, 70, 76	INTERVENTI	
DE PETRIS (Verdi-U)	65, 72	Testo integrale dell'intervento del senatore Garraffa nella discussione generale del disegno di legge n. 2714	167
PONTONE (AN)	70	Testo integrale dell'intervento della senatrice Soliani nella discussione generale del disegno di legge n. 2714	171
ARCHIUTTI (FI)	72	Testo integrale dell'intervento del senatore Muzio nella discussione generale del disegno di legge n. 2714	173
FILIPPELLI (Misto-AP-Udeur)	72	Dichiarazione di voto finale del senatore Filippelli sul disegno di legge n. 2714	175
COVIELLO (Mar-DL-U)	74	Dichiarazione di voto finale del senatore Tirelli sul disegno di legge n. 2714	178
TIRELLI (LP)	75	VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA	180
MUGNAI (AN)	75	COMMISSIONI PERMANENTI	
FASOLINO (FI)	78	Variazioni nella composizione	190
ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO 2004	78	DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, SECONDO E TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE	
ALLEGATO A		Trasmissione di relazioni	190
DISEGNO DI LEGGE N. 2544:		DISEGNI DI LEGGE	
Articolo 8 ed emendamenti da 8.1000/1 a 8.518	83	Annunzio di presentazione	190
DISEGNO DI LEGGE N. 2686:		INTERROGAZIONI	
Articolo 1 del disegno di legge di conversione	106	Annunzio	78
Decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2:		Interrogazioni	190
Articolo 1, emendamenti e ordini del giorno	106	Interrogazioni da svolgere in Commissione	195
Articolo 2 ed emendamenti	113		
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 2	116		
Articolo 3	116		
DISEGNO DI LEGGE N. 2714:			
Articolo 1 del disegno di legge di conversione e modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	117		
Ordini del giorno	158		
Decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347:			
Articolo 1 ed emendamenti	122		
Articolo 2 ed emendamenti	125		
Articolo 3 ed emendamenti	130		
Articolo 4 ed emendamenti	132		
Articolo 4-bis ed emendamenti	135		
Articolo 4-ter ed emendamento	141		

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 16,31.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,34 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(2544) *Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione*

(252) *STIFFONI. – Modifica dell'articolo 67 della Costituzione*

(338) *BEVILACQUA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica*

(420) *MANCINO. – Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo*

(448) *DANIELI Paolo. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario*

- (617) *EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere*
- (992) *ROLLANDIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione*
- (1238) *ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale*
- (1350) *D'AMICO. – Modifiche all'articolo 135 della Costituzione*
- (1496) *MASSUCCO ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale*
- (1653) *MARINO ed altri. – Modifica al Titolo primo della Parte seconda della Costituzione*
- (1662) *TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione*
- (1678) *MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione*
- (1888) *MANCINO ed altri. – Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento*
- (1889) *MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro*
- (1898) *NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione*
- (1914) *D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione*
- (1919) *TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo*
- (1933) *BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie costituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione*
- (1934) *DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione*
- (1998) *PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione*

(2001) CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo

(2002) CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri

(2030) DEL PENNINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione

(2117) BARELLI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione

(2166) PASSIGLI ed altri. – Modifica all'articolo 60 della Costituzione

(2320) MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte costituzionale

(2404) PASSIGLI ed altri. – Modifiche all'articolo 60 della Costituzione

(2449) GRILLO. – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale

(2507) VILLONE e BASSANINI. – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale

(2523) MARINI e COVIELLO. – Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli del disegno di legge costituzionale n. 2544, nel testo proposto dalla Commissione, ricordando che nella seduta antimeridiana è stato approvato l'articolo 7 ed ha avuto inizio la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8. Passa quindi alla votazione degli emendamenti 8.1000/1 e 8.1000/2, tra loro identici.

VILLONE (DS-U). L'emendamento prevede che le modalità previste dal relatore per l'approvazione del Regolamento della Camera dei deputati, cioè la doppia maggioranza dei tre quinti dei voti espressi e della maggioranza assoluta dei componenti, si applichino anche al Regolamento

del Senato federale. Tale condivisibile meccanismo, che consente all'opposizione di scegliere se partecipare al voto alzando il *quorum*, oppure astenersi rimettendosi alla maggioranza assoluta dei componenti, è particolarmente consona al Senato federale, dove un *quorum* più alto può favorire il formarsi di aggregazioni territoriali e non meramente numeriche. L'emendamento è pertanto in consonanza con il disegno della maggioranza ed è quindi motivo di disagio la contrarietà del relatore, che evidentemente riflette l'indisponibilità rispetto alle proposte dell'opposizione. Ne chiede pertanto la votazione mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Sospende la seduta in attesa della decorrenza del termine di preavviso.

La seduta, sospesa alle ore 16,42, è ripresa alle ore 16,55.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento 8.1000/1, identico all'8.1000/2.

PRESIDENTE. Ricorda che gli emendamenti 8.801 e 8.802 sono stati ritirati.

Con distinte votazioni, sono inoltre respinti gli emendamenti 8.1000/3, 8.1000/4, 8.1000/5, 8.1000/6 (sostanzialmente identico all'8.1000/7) e la prima parte dell'8.1000/8 (con preclusione della seconda parte e dell'8.1000/9). Il Senato approva l'emendamento 8.1000, con preclusione degli emendamenti da 8.47 a 8.25. Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 8.14, 8.51, 8.503/1 e 8.503/2.

GUBERT (UDC). Annuncia il voto contrario all'emendamento 8.503, che sminuisce il rilievo del Senato federale, riducendo immotivatamente il *quorum* necessario alla validità delle sue deliberazioni.

PETRINI (Mar-DL-U). La valutazione dell'emendamento che riduce a due quinti il numero legale per il Senato federale, mantenendo la maggioranza assoluta dei componenti per le deliberazioni della Camera dei deputati, è di difficile valutazione in questa fase del dibattito non essendo ancora stata definita la natura del futuro Senato. Inoltre, è opportuno riformulare l'ultimo periodo dell'emendamento eliminando qualunque possibilità di interpretazioni ambigue. Stigmatizza infine la pregiudiziale contrarietà della maggioranza alle ragionevoli proposte dell'opposizione. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e dei senatori Zavoli e Zancan).

BASSANINI (DS-U). La diversificazione operata nell'emendamento 8.503 riguardo al *quorum* per la validità delle deliberazioni tra Camera e Senato sarebbe accoglibile esclusivamente in caso di Senato a composizione mista, in quanto la riduzione del *quorum* sarebbe giustificabile con la presenza di rappresentanti degli enti territoriali impegnati in diverse

sedi. Gli emendamenti presentati sono indirizzati ad operare un'ulteriore riduzione del *quorum* per la validità delle deliberazioni di Camera e Senato al fine, in primo luogo, di evitare poco costruttive prassi ostruzionistiche che impongono ai parlamentari di maggioranza il presidio dell'Aula, ma anche per consentire all'opposizione di raccogliere possibili risultati. Sarebbe in ogni caso un modo per rendere più interessanti i lavori parlamentari anche agli occhi dell'opinione pubblica.

ASCIUTTI (FI). Esprime forte contrarietà sulla disparità operata nell'emendamento in ordine al *quorum* per la validità delle deliberazioni tra Camera e Senato. Preoccupa in modo particolare la previsione secondo cui le deliberazioni del Senato federale non sono valide se non sono presenti senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni, che può anche configurare ipotesi di paralisi dei lavori da parte di un certo numero di senatori espressi da alcune Regioni. Chiede pertanto il voto per parti separate.

PASTORE (FI). La diversificazione operata tra Camera e Senato va letta in relazione alle loro diverse funzioni. Infatti, dal ruolo prettamente politico assegnato alla Camera ne consegue la necessità di un forte presidio dei deputati nello svolgimento dei lavori dell'Aula, mentre per quanto riguarda il Senato federale, non essendovi una maggioranza precostituita, la riduzione del *quorum* agevola la funzionalità dei lavori. Quanto all'ultimo periodo dell'emendamento, non sembrano ravvisarsi i pericoli evidenziati da alcuni senatori, considerato che si fa riferimento ad «almeno» un terzo dei senatori espressi nelle Regioni. È comunque disponibile ad un eventuale ripensamento della formulazione.

MANCINO (Mar-DL-U). Dichiara il voto di astensione sull'emendamento in quanto la portata della norma non è valutabile in assenza di chiarezza sulla composizione del Senato federale. Infatti, la diversificazione dei *quorum* tra Camera e Senato è plausibile in presenza di un Senato misto, ma non è giustificabile in caso, ad esempio, di Senato interamente elettivo. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

PRESIDENTE. Dispone la votazione per parti separate dell'emendamento 8.503, avvertendo che gli emendamenti 8.803, 8.804 e 8.805 sono stati ritirati.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore BASSANINI (DS-U), il Senato approva la prima e la seconda parte dell'emendamento 8.503, risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti fino all'8.507. Sono quindi respinti gli emendamenti 8.11 e 8.45 (identico all'8.907).

SCARABOSIO (FI). È favorevole all'accantonamento dell'emendamento 8.32 per esaminarlo con riferimento all'articolo 3.

PRESIDENTE. Ne dispone pertanto l'accantonamento. Ricorda che gli emendamenti 8.34/1 e 8.34 sono stati ritirati.

Sono quindi respinti gli emendamenti 8.28 (identico all'8.908), 8.31 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e degli emendamenti successivi fino all'8.912) e 8.42 (identico all'8.913). Risulta quindi approvato l'emendamento 8.509, con la conseguente preclusione dei successivi fino all'8.806.

PETRINI (Mar-DL-U). Dichiaro il voto favorevole all'emendamento 8.17.

Il Senato respinge l'emendamento 8.17.

GUBERT (UDC). Sollecita l'approvazione dell'emendamento 8.511, dissentendo dall'inserimento in Costituzione di una norma che individua un unico capo dell'opposizione, sulla base del presupposto della immodificabilità del sistema maggioritario e in senso contrario alla valorizzazione democratica della pluralità delle minoranze.

PASSIGLI (DS-U). E' favorevole agli emendamenti 8.511 e 8.512, nonché al successivo 8.513. Al di là della personale convinzione sui vantaggi del bipolarismo per superare la frammentazione politica, confermata anche nella cosiddetta seconda Repubblica, non convince la scelta di irrigidire con norma costituzionale un assetto elettorale che può mutare nei prossimi decenni, ad esempio con lo sviluppo di un tripolarismo, che non consentirebbe l'individuazione di un solo capo dell'opposizione.

E' respinto l'emendamento 8.511, identico all'8.512.

PRESIDENTE. Ricorda che l'emendamento 8.513 è stato ritirato dal senatore Calderoli e fatto proprio dal senatore Villone.

BASSANINI (DS-U). Pur non apprezzando l'espressione «capo dell'opposizione», poco adatta alle funzioni di coordinamento e guida svolte dal portavoce delle opposizioni all'interno di un sistema democratico e non autoritario, dichiara il voto favorevole all'emendamento 8.513 che ricalca sostanzialmente la proposta della bozza Amato.

PETRINI (Mar-DL-U). La posizione del suo Gruppo si traduce con difficoltà nella espressione di un voto favorevole o contrario. La disposizione infatti fa riferimento al Regolamento della Camera dei deputati e quindi ad una dialettica interna alle forze parlamentari, mentre l'individuazione di un portavoce delle opposizioni in altri sistemi costituzionali, come quello britannico, risponde all'esigenza del *premier* di consultazioni in materie delicate come la difesa, la politica estera o le questioni costituzionali. Pertanto, al di là della necessità di garantire una rappresentanza

democratica alle opposizioni, tale meccanismo esula dalle questioni afferenti al funzionamento della Camera dei deputati.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunica che la Conferenza dei Capigruppo ha deciso che la seduta pomeridiana proseguirà, a partire dalle ore 18 e fino al termine dei lavori, anche oltre l'orario preventivato, con l'esame dei disegni di legge n. 2686 e n. 2714, concernenti la conversione in legge dei decreti-legge rispettivamente sui collaboratori linguistici e sulla ristrutturazione industriale di grandi imprese in crisi. La seduta notturna, quindi, non avrà più luogo.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del disegno di legge costituzionale n. 2544, nel testo proposto dalla Commissione.

TURRONI (*Verdi-U*). Dichiara il voto favorevole dei Verdi all'emendamento 8.513, che fa riferimento all'individuazione di più capi dell'opposizione, in aderenza alla realtà politica e soprattutto democratica italiana per come è emersa, nonostante la riforma elettorale, dopo le ultime due consultazioni.

Il Senato, con votazione seguita dalla controprova, chiesta dal senatore PASSIGLI (DS-U), respinge l'emendamento 8.513.

GUBERT (*UDC*). Sollecita l'approvazione dell'emendamento 8.514, analogo al precedente, non condividendo che, oltre alla disciplina di Gruppo, ulteriori limitazioni debbano imbrigliare la vita democratica.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 8.514, 8.515, 8.516, 8.517, 8.518/1 e 8.518.

PRESIDENTE. Come annunciato, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta e sospende brevemente i lavori.

La seduta, sospesa alle ore 18,02, è ripresa alle ore 18,11.

Presidenza del presidente PERA

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha deciso all'unanimità che nella seduta antimeridiana di domani saranno incardinati i disegni di legge nn. 2700, 2701 e 2716, riguardanti la conversione in legge dei decreti-legge rispettivamente sulla proroga delle missioni internazionali, sull'emergenza sanitaria e sull'amministrazione della giustizia. (v. *Resoconto stenografico*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2686) Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, recante disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune Università ed in materia di titoli equipollenti (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, recante disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune Università ed in materia di titoli equipollenti

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, ricordando che sull'1.100 nella seduta antimeridiana di ieri è mancato il numero legale. Dà lettura del parere della 5^a Commissione permanente sull'ulteriore emendamento 1.8 (testo 2).

GABURRO, *relatore*. Ritira il parere favorevole precedentemente espresso sugli emendamenti 1.7, 1.1 (testo 2) e 1.8 (testo 2).

PRESIDENTE. Avverte che gli emendamenti 1.100, 1.101, 1.102, 1.2, 1.104, 1.7, 1.105, 1.1 (testo 2), 1.8 (testo 2), 1.4, 1.9 e 1.106 sono improcedibili avendo ricevuto il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il Senato approva l'emendamento 1.103 e respinge l'1.3.

GABURRO, *relatore*. Trasforma l'emendamento 1.107 nell'ordine del giorno G1.100. (v. *Allegato A*).

CALDORO, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Accoglie l'ordine del giorno G1.100.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

MODICA (DS-U). Dopo aver rilevato che il relatore e il rappresentante del Governo hanno dovuto recedere dalle proprie posizioni favorevoli su taluni emendamenti all'articolo 1 a causa del parere della Commissione bilancio che, almeno per un emendamento, è del tutto immotivato, illustra l'emendamento 2.3 che esplicita il fine reale dell'articolo 2, vale a dire il riconoscimento dell'equipollenza dei titoli di laurea in giurisprudenza rilasciati dalle università pontificie. Mentre l'emendamento 2.103 è modifica di carattere meramente lessicale, il 2.104 rende la norma corrispondente agli impegni assunti dall'Italia con la Convenzione di Lisbona. (Applausi dal Gruppo DS-U).

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GABURRO, *relatore*. Invita il presentatore a ritirare l'emendamento 2.101. Esprime parere favorevole all'emendamento 2.102, che assorbe il 2.103, e parere contrario sui restanti emendamenti.

CALDORO, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Concorda con il relatore.

Il Senato approva l'emendamento 2.102, con conseguente assorbimento dell'emendamento 2.103. Sono respinti tutti gli altri emendamenti all'articolo 2 del decreto-legge.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.0.105 è improcedibile avendo ricevuto il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Passa alla votazione finale.

SOLIANI (Mar-DL-U). L'articolo 1 del decreto-legge risponde all'urgente necessità di adempiere alla sentenza della Commissione di giustizia delle Comunità europee in materia di *status* dei collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre di alcune università, ma lo fa in modo parziale ed inadeguato, tanto che il decreto-legge in esame è stato anch'esso giudicato negativamente dalla Commissione europea ed è prevedibile la condanna dell'Italia al pagamento di ulteriori sanzioni pecuniarie. In tale si-

tuazione, nessuno spiraglio è stato offerto alle proposte di modifica del testo che avrebbero consentito di rispettare il diritto comunitario estendendo la sanatoria ai collaboratori linguistici di tutte le università e non prendendo come categoria di riferimento i ricercatori con contratto a tempo determinato. Criticabile è anche la decisione di scaricare sulle finanze universitarie il costo dell'intera operazione. Esprimendo perplessità anche sulla soluzione occasionale e disorganica data al problema del valore legale dei titoli di laurea in giurisprudenza rilasciati da istituzioni universitarie straniere e non statali italiane operanti sul territorio nazionale, dichiara l'astensione del Gruppo della Margherita.

VALDITARA (AN). Alleanza Nazionale voterà a favore della conversione del decreto-legge n. 2 del 2004, nella consapevolezza che si tratta di una prima risposta, condizionata dalla scarsità di risorse e dettata dall'urgenza di evitare il pagamento delle onerose sanzioni pecuniarie comminate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, ad un problema che i trascina da anni e che deve essere affrontato organicamente. Esprimendo rammarico per la decisione di attingere al fondo per il finanziamento ordinario delle università, apprezza la scelta dell'opposizione di astenersi, indice della volontà di concorrere alla definizione di una soluzione complessiva al problema dello stato giuridico dei collaboratori linguistici. (*Applausi dai Gruppi AN e UDC*).

TOGNI (Misto-RC). I senatori di Rifondazione comunista voteranno contro la conversione del decreto-legge n. 2, che reca norme tra loro scollegate e solo in parte rispondenti ai requisiti di necessità e urgenza richiesti dalla Costituzione. Infatti, mentre è urgente sanare la situazione dei collaboratori linguistici presso le università, come richiesto dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, nessuna necessità vi è nel regalo fatto alle università pontificie in materia di equipollenza dei titoli di laurea. Peraltro, la soluzione adottata per i collaboratori linguistici, riguarda soltanto alcuni atenei, creando quindi ulteriori discriminazioni all'interno della categoria, e la parificazione ai ricercatori con contratto a tempo definito non può che determinare ulteriori contenziosi. (*Applausi dal Gruppo Misto-RC. Congratulazioni*).

MODICA (DS-U). I Democratici di sinistra si asterranno dalla votazione, riconoscendo la necessità dell'intervento operato con l'articolo 1 del decreto-legge, ma sottolineano come la collaborazione offerta in Commissione bilancio e dell'Assemblea dei temi in discussione, che ha condotto alla dichiarazione di improcedibilità per una serie di proposte condivise e per un emendamento in particolare, l'1.8, che non aveva alcuna incidenza sulla finanza dello Stato. Si giunge così all'approvazione di norme inadeguate, come quella che equipara lo stato giuridico degli collaboratori linguistici a quello dei ricercatori a tempo definito, che richiederanno nuovi interventi legislativi onde evitare di incorrere in nuove pesanti san-

zioni a livello comunitario. Chiede l'autorizzazione a presentare un ordine del giorno (v. *Allegato A*) che impegna il Governo all'adozione di un provvedimento organico per la definizione della figura professionale dei collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, elementi essenziali per la qualità della formazione dei giovani. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno è da considerarsi inammissibile, in quanto presentato tardivamente.

BRIGNONE (*LP*). Dichiaro il voto favorevole della Lega Padana, ricordando che le disposizioni di cui all'articolo 2 trovano giustificazione nel Concordato lateranense. (*Applausi dal Gruppo LP*).

Il Senato approva il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, recante disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune Università ed in materia di titoli equipollenti», autorizzando la Presidenza ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2714) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. Autorizza la senatrice D'Ippolito a svolgere la relazione orale.

D'IPPOLITO, *relatrice*. Il decreto-legge n. 347, seppur originato dalla gravità della crisi Parmalat, introduce una normativa di carattere generale per la ristrutturazione di grandi imprese in stato di insolvenza. La semplificazione delle procedure previste dal decreto legislativo n. 270 del 1999, il cosiddetto Prodi-*bis*, e il superamento del suo carattere prevalentemente liquidatorio consentono di intervenire con immediatezza nella crisi di grandi gruppi industriali e di garantire l'elemento prioritario della continuità produttiva, così tutelando l'occupazione e l'interesse dei creditori. L'obiettivo prioritario del decreto-legge, infatti, è l'avvio accelerato delle procedure di gestione dello stato di insolvenza per consentire la riorganizzazione e la ristrutturazione del gruppo, privilegiando l'attività principale ed eventualmente alienando quelle non strategiche. In Commissione l'esame si è svolto nella consapevolezza della gravità dei problemi e si è manifestata una sostanziale condivisione del provvedimento, sia per i contenuti che per gli obiettivi; gli emendamenti presentati, sui quali esprime parere contrario non per ragioni di merito ma per la necessità di convertire il decreto nei tempi più rapidi, si sono appuntati prevalentemente sui re-

quisiti per l'immediata ammissione all'amministrazione straordinaria, mentre il necessario coordinamento con il decreto Prodi-*bis*, non realizzabile in fase di conversione di un provvedimento d'urgenza, dovrà essere effettuata entro breve tempo ed a tal fine potrebbe essere utile l'approvazione di un ordine del giorno di indirizzo al Governo. (*Applausi dai Gruppi FI, AN e LP*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GARRAFFA (*DS-U*). Il decreto-legge risponde parzialmente alla crisi della Parmalat e non individua una normativa generale applicabile anche ad altre situazioni di crisi; è un provvedimento ritagliato su una crisi aziendale che rischia di coinvolgere un intero comparto produttivo del Paese e che è stata alimentata da coperture e connivenze di alcuni ambiti del sistema finanziario e creditizio, nei quali mancano la trasparenza e le garanzie per i piccoli risparmiatori e le piccole e medie imprese. Nonostante tali considerazioni critiche, il Gruppo intende valutare con obiettività il decreto-legge, senza una pregiudiziale opposizione, ma con l'intento di tutelare i diversi interessi coinvolti: l'impresa ed i lavoratori da un lato, i risparmiatori dall'altro. Pertanto, concorda con l'immediata ammissione all'amministrazione straordinaria, che garantisce la continuità produttiva, anche se tale misura non risolve la situazione dei creditori, mentre la giusta esigenza di accelerare i tempi di attivazione della procedura ha determinato l'esito discutibile di assegnare al Ministro delle attività produttive, in luogo del competente tribunale, la valutazione sull'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria. Si rammarica quindi per la decisione della maggioranza di approvare in via definitiva il testo approvato dalla Camera dei deputati, nonostante vi sia ancora tempo per un'ulteriore lettura, rinunciando così ad apportare quelle modifiche necessarie a renderlo applicabile anche ad altre situazioni industriali. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Rifondazione Comunista dissente dal giudizio generalmente positivo sul decreto-legge, ritenuto utile ad agevolare i processi di ristrutturazione delle imprese in crisi e bisognoso soltanto di alcuni aggiustamenti tecnici. Si tratta invece di un provvedimento tampone, che non affronta le cause che hanno prodotto la voragine della Parmalat e che non prevede garanzie per i risparmiatori ed i dipendenti; la crisi deriva da una ferita di natura politica prima ancora che economico-finanziaria, in quanto è certamente frutto delle degenerazioni prodotte dalla globalizzazione neoliberista, caratterizzata dalla finanziarizzazione dell'economia e dalla ossessiva ricerca di profitti a breve termine, ma anche dalla coincidenza dell'interesse privato con quello pubblico di cui il Presidente del Consiglio è un simbolo. Gli emendamenti presentati tendono a tutelare gli interessi dei lavoratori dell'azienda, riconoscendo loro un ruolo nel processo di ristrutturazione, ed a limitare il potere del commissario straordinario a favore di un comitato di sorveglianza nel

quale rappresentare gli interessi dei lavoratori, dei risparmiatori, dei consumatori e degli utenti. Infine, benché sia concreto il rischio di una sven-dita del patrimonio industriale della Parmalat ad una multinazionale, il fu-turo industriale dell'azienda dovrebbe essere deciso da tutti i soggetti in-teressati, cioè gli enti locali, i sindacati e gli esponenti del comparto agroalimentare.

BASTIANONI (*Mar-DL-U*). Il Gruppo condivide le motivazioni e lo spirito del decreto-legge e, pur rilevandone alcuni aspetti critici, per senso di responsabilità nei confronti dei risparmiatori e dei lavoratori del gruppo Parmalat, non ostacolerà la sua approvazione. I limiti del provvedimento riguardano in primo luogo l'eccessiva discrezionalità del Ministro delle at-tività produttive, che decide la procedura di amministrazione straordinaria, ne fissa il programma e stabilisce di volta in volta i criteri di nomina del commissario straordinario; ciò rischia di favorire alcuni dei soggetti coin-volti a scapito di altri, assegnando all'autorità politica compiti propri della magistratura e dell'autorità di garanzia. Tale scelta legislativa, oltretutto non necessaria, potrebbe incorrere nei rilievi della Commissione europea per distorsione della concorrenza. La finanziarizzazione dell'economia moltiplica il rischio di crisi analoghe a quelle della Parmalat e richiede una legislazione adeguata nelle regole e nelle sanzioni, certamente diversa dal segnale di diffusa illegalità ed impunità che il Governo, a differenza di quanto deciso dagli Stati Uniti, ha manifestato in questi due anni con una serie di normative premiali dell'evasione contributiva e degli illeciti. Pre-occupa infine che il Governo non sia in grado di elaborare una politica industriale che supporti le imprese in una fase estremamente difficile per l'economia italiana, mentre il clima di incertezza contribuisce al-l'aumento dei prezzi e alla riduzione dei consumi. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e Misto-SDI*).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

VICINI (*DS-U*). La crisi della Parmalat è stata finora affrontata dalle istituzioni, soprattutto a livello locale, in modo adeguato e la scelta del-l'amministrazione straordinaria è condivisibile perché ha consentito di proseguire la produzione industriale. Come senatore di Parma, annuncia quindi un voto favorevole alla conversione del decreto-legge, eviden-ziando le preoccupazioni per il territorio e per il settore dell'indotto allar-gato, che vanta crediti nei confronti del gruppo Parmalat, nonché la neces-sità di un raccordo operativo con il decreto del Ministro per le politiche agricole ai fini di assicurare la continuità produttiva. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Misto-SDI*).

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Nonostante le forti perplessità sulla natura dirigistica del provvedimento, in particolare per l'accentramento dei poteri decisionali in capo al Ministro delle attività produttive (che rischia di adottare procedure non garantite e di parte), e malgrado lo scarso rilievo riservato al comitato di sorveglianza, annuncia il voto di astensione del Gruppo. (*Applausi dal Gruppo Verdi-U*).

TUNIS (*UDC*). Il decreto-legge, che prende le mosse dalle vicende contingenti legate alla crisi Parmalat, delinea una disciplina innovativa di carattere generale rivolta a soddisfare le esigenze dell'intero comparto industriale del Paese, consentendo un avvio e uno svolgimento più rapidi ed efficaci delle procedure di gestione dello stato di insolvenza, coniugando altresì l'esigenza di offrire garanzie ai creditori con la necessità di mantenere la posizione di mercato dell'impresa. Per tali motivi preannuncia il voto favorevole del Gruppo. (*Applausi dal Gruppo UDC e del senatore Mulas*).

SOLIANI (*Mar-DL-U*). Il provvedimento, che prende le mosse dalla crisi Parmalat, è volto in primo luogo ad assicurare la continuità produttiva dell'azienda e a tutelare i risparmiatori, intervenendo a garanzia dell'occupazione e di tutte le aziende dell'indotto. Rappresenta altresì l'occasione per una riflessione sulle scorciatoie di carattere finanziario intraprese dai grandi gruppi industriali, di cui pagano le conseguenze le attività produttive e risparmiatori, e più in generale il sistema-Paese. Premesso che la difesa del patrimonio industriale si configura come difesa della credibilità dell'Italia sul piano internazionale, il decreto-legge incoraggia l'impresa a riassumere pienamente la propria funzione sociale, in termini di innovazione e trasparenza, garantendo nel contempo occupazione e sicurezza del risparmio. A tutto ciò occorrerà accompagnare una complessiva politica industriale nei settori dell'innovazione e della ricerca. Propone alcune modifiche all'ordine del giorno G7 della relatrice. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Aut*).

MACONI (*DS-U*). I Democratici di sinistra hanno manifestato sin dall'inizio della vicenda Parmalat una posizione costruttiva di confronto con il Governo, condividendo l'esigenza di adottare un provvedimento straordinario, ma il decreto-legge, che pure contiene aspetti innovativi riguardo alle procedure per l'avvio dell'amministrazione controllata, presenta elementi di forte insoddisfazione che inducono a preannunciare un voto di astensione. In particolare, appaiono criticabili l'accentramento in capo al Ministro delle attività produttive dei poteri di avvio delle procedure, la mancata estensione delle misure ad altre crisi industriali oltre alla Parmalat, l'insufficiente tutela riservata alle piccole aziende, ai risparmiatori e ai lavoratori nonché, infine, le insufficienti garanzie in ordine all'utilizzo dei beni immobili e produttivi dell'azienda per rilancio produttivo e il recupero degli investimenti dei piccoli risparmiatori. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Verdi-U e Mar-DL-U*).

SAMBIN (*FI*). Il decreto-legge delinea una disciplina di carattere generale per la semplificazione e la velocizzazione dei procedimenti per l'ammissione delle grandi imprese in stato di insolvenza all'amministrazione straordinaria, prevedendo nel contempo la predisposizione di un programma di ristrutturazione economica e finanziaria delle imprese al fine di assicurare la prosecuzione delle attività industriali. Stante la ristrettezza dei tempi per la conversione, è necessario approvare il testo come licenziato dalla Camera, in considerazione altresì dei positivi riscontri ravvisati a livello europeo. Onde procedere ad un'armonizzazione della normativa in materia, ritiene però necessario un disegno di legge organico e unitario, che abbia valenza anche nei confronti di imprese con peculiarità più limitate riguardo al numero dei dipendenti e all'ammontare dell'insolvenza. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PETERLINI (*Aut*). Nonostante il Governo già nel 2002 fosse stato messo in guardia, attraverso un atto di indirizzo parlamentare sottoscritto da rappresentanti della maggioranza e dell'opposizione, circa i rischi anche per l'Italia derivanti dalle distorsioni del sistema finanziario, e malgrado le crisi verificatesi negli Stati Uniti e in Argentina, l'Italia ha subito le crisi Cirio, Parmalat ed Finmatica, senza che fosse stata assunta alcuna misura di prevenzione, anzi rivelando un sistema di controlli esternamente lacunoso riguardo alle grandi imprese. In tale quadro il provvedimento, oltre ad apparire tardivo, prevede misure, pur necessarie ed urgenti, che servono però soltanto a tamponare almeno in parte i danni. Pertanto il Gruppo delle Autonomie esprimerà un voto di astensione, permanendo peraltro le perplessità circa l'assenza di misure strutturali di riassetto finanziario, che andrebbero definite a livello internazionale. In tal senso sollecita il Governo alla definizione di tempestivi interventi. (*Applausi dal Gruppo Aut e della senatrice Soliani*).

MUZIO (*Verdi-U*). Preannuncia l'astensione del Gruppo e consegna il testo scritto dell'intervento (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Poiché sia la relatrice che il rappresentante del Governo rinunciano alla replica, dà lettura dei pareri della 5ª Commissione sul disegno di legge e sugli emendamenti (*v. Resoconto stenografico*). Dichiaro improponibili gli emendamenti 7.0.100 e 7.0.101. Passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, avvertendo che gli emendamenti sono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati. Invita quindi i presentatori ad illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

PEDRIZZI (*AN*). Il decreto-legge offre un risposta adeguata e tempestiva alla crisi industriale del gruppo Parmalat nell'intento di salvaguar-

dare una grande realtà produttiva, rinviando ad altro provvedimento gli aspetti inerenti la gestione finanziaria che ha compromesso il risparmio di molti investitori. Stante l'urgenza di procedere all'approvazione, annuncia il ritiro degli emendamenti e la loro trasformazione in ordine del giorno, rinviando nel merito dell'illustrazione al testo allegato ai Resoconti della seduta (v. *Allegato B*).

BARATELLA (*DS-U*). Gli emendamenti 1.4 e 1.5 sono volti ad estendere la platea delle imprese beneficiarie delle misure, riducendo i parametri relativi all'occupazione e all'ammontare dell'insolvenza.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

D'IPPOLITO, *relatrice*. Esprime parere contrario sugli emendamenti per la necessità di varare celermente il decreto-legge. Quanto alle obiezioni in ordine all'accentramento di potere in capo al Ministro delle attività produttive, tale misura trova giustificazione nella volontà di dare un'immediata risposta ad una situazione di emergenza nonché nel fatto che la valutazione dei programmi di ristrutturazione sono compito preciso del Dicastero. (*Applausi dal Gruppo FI*).

VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*. Esprime parere conforme a quello della relatrice.

Il Senato respinge tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, ricordando che l'emendamento 2.102 è stato ritirato.

MACONI (*DS-U*). L'emendamento 2.2 tende a riequilibrare le prerogative e i poteri del Ministro delle attività produttive e del tribunale nella fase di avvio delle procedure.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

D'IPPOLITO, *relatrice*. Esprime parere contrario sugli emendamenti

VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*. Esprime parere conforme a quello della relatrice.

Il Senato respinge tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, ricordando che sull'emendamento 3.102 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e che gli emendamenti 3.100 e 3.101 sono stati ritirati.

MALABARBA (*Misto-RC*). L'emendamento 3.102 è volto ad assicurare la possibilità di un'integrazione salariale in favore dei dipendenti dell'impresa. Stigmatizza la decisione della Presidenza relativa all'improprietà degli emendamenti 7.0.100 e 7.0.101 in materia di paradisi fiscali e falso in bilancio.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

D'IPPOLITO, *relatrice*. Esprime parere contrario sugli emendamenti

VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*. Esprime parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.102 è improcedibile.

Sono quindi respinti tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che si intendono illustrati, ricordando che l'emendamento 4.100 è stato ritirato.

D'IPPOLITO, *relatrice*. Esprime parere contrario.

VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*. Concorda con la relatrice.

Il Senato respinge gli emendamenti riferiti all'articolo 4.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4-bis del decreto-legge.

CHIUSOLI (*DS-U*). L'emendamento 4-bis.2 innova il regime del concordato dell'amministrazione straordinaria, allargando l'accesso alle informazioni a tutti i soggetti coinvolti in tale procedura. Una volta accettato il principio della suddivisione per classi dei creditori, sull'esempio degli ordinamenti inglese o americano, è necessario prestare particolare attenzione alla tutela dei risparmiatori, molto diffusi in Italia, dove viceversa non è molto sviluppata l'attività degli intermediari finanziari che ne rappresentano gli interessi, come accade negli USA ed in altri Paesi europei. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

DE PETRIS (*Verdi-U*). L'emendamento 4-bis.100 tende a garantire gli interessi dei piccoli creditori nelle procedure di concordato.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

D'IPPOLITO, *relatrice*. Esprime parere contrario.

VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*. Il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.

Il Senato respinge gli emendamenti riferiti all'articolo 4-bis.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4-ter del decreto-legge, ricordando che sul 4-ter.0.101, sul 4-ter.0.2 e sul 4-ter.0.102 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MACONI (*DS-U*). Illustra l'emendamento 4-ter.0.101, volto a tutelare le aziende di piccole e medie dimensioni che lavorano nelle filiere.

PRESIDENTE. Avverte che i restanti emendamenti si intendono illustrati e ricorda che l'emendamento 4-ter.100 è stato ritirato.

D'IPPOLITO, *relatrice*. E' contraria agli emendamenti.

VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*. Esprime parere conforme.

PRESIDENTE. Dichiaro improcedibili gli emendamenti 4-ter.0.101, 4-ter.0.2 e 4-ter.0.102 e passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge.

GARRAFFA (*DS-U*). L'emendamento 5.2 è volto a garantire la presenza dei rappresentanti dei creditori, nonché quelli dei consumatori e degli utenti e le organizzazioni sindacali all'interno del comitato di sorveglianza.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

D'IPPOLITO, *relatrice*. Esprime parere contrario.

VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*. Esprime parere conforme.

Il Senato respinge l'emendamento 5.2 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino al 5.3), nonché gli emendamenti da 5.4 a 5.0.1 (identico al 5.0.101).

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, che si intendono illustrati, ricordando che sul 6.0.102 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e che l'emendamento 6.100 è stato ritirato.

D'IPPOLITO, *relatrice*. È contraria agli emendamenti.

VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*. Concorde con la relatrice.

Il Senato, con successive votazioni, respinge gli emendamenti 6.1, 6.101 e 6.0.1.

PRESIDENTE. Dichiaro improcedibile l'emendamento 6.0.102 e passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

D'IPPOLITO, *relatrice*. È contraria agli emendamenti.

VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*. Esprime parere conforme.

Con successive votazioni, sono respinti gli emendamenti 7.5, 7.2 (identico al 7.4), 7.3, 7.0.2, 7.0.102, 7.0.3 e 7.0.1.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli ordini del giorno, che si intendono illustrati, ricordando che l'ordine del giorno G4 è stato ritirato.

D'IPPOLITO, *relatrice*. Invita il presentatore a ritirare l'ordine del giorno G1 e i presentatori degli ordini del giorno G2 e G3 a riformularli. È favorevole all'ordine del giorno G9 e all'accoglimento come raccomandazione degli ordini del giorno G5, G6 e G8. Riformula infine l'ordine del giorno G7 nel senso indicato dalla senatrice Soliani. (*v. Allegato A*).

PRESIDENTE. Avverte che l'ordine del giorno G1 è stato ritirato.

CHIUSOLI (*DS-U*). Riformula il dispositivo degli ordini del giorno G2 e G3. (*v. Allegato A*).

VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*. Accoglie gli ordini del giorno G2 (testo 2), G3 (testo 2), G7 (testo 2) e G9. Accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno G5 e G8. Accoglie l'ordine del giorno G6 se riformulato nello stesso senso delle modifiche agli ordini del giorno G2 e G3.

MUZIO (*Verdi-U*). Riformula l'ordine del giorno G6 come indicato dal Governo. (*v. Allegato A*).

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

FILIPPELLI (*Misto-AP-Udeur*). Nel dichiarare l'astensione della sua parte politica, consegna il testo scritto della dichiarazione di voto. (v. *Allegato B*).

DE PETRIS (*Verdi-U*). Ribadisce le critiche sulla preoccupante carenza di una politica del Governo già espresse nel corso del dibattito, che avrebbe meritato ben altro approfondimento di fronte alla crisi generalizzata del settore agroalimentare e in particolare del comparto del latte. Dichiarò comunque l'astensione dei Verdi sul provvedimento. (*Applausi dai Gruppi Verdi-U e Mar-DL-U e dei senatori De Paoli e Peterlini*).

COVIELLO (*Mar-DL-U*). Anche il suo Gruppo si asterrà sulla conversione del decreto-legge, che presenta molte questioni irrisolte. La sua parte politica si era espressa favorevolmente sulla decisione del Governo di intervenire per salvare un'azienda e un settore produttivo fondamentali per l'economia del Paese, ma la procedura prescelta suscita insoddisfazione, come dimostra persino l'ordine del giorno presentato dalla relatrice. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

TIRELLI (*LP*). Dichiarò il voto favorevole del suo Gruppo al disegno di legge di conversione del decreto e consegnò il testo delle motivazioni alla Presidenza. (v. *Allegato B*).

TUNIS (*UDC*). Conferma i motivi del voto favorevole del suo Gruppo precedentemente espressi.

MUGNAI (*AN*). Il suo Gruppo voterà con convinzione il disegno di legge di conversione del decreto-legge, relativo alla grave crisi finanziaria di un'azienda come la Parmalat che coinvolge 46.000 lavoratori e decine di migliaia di risparmiatori. Si semplificano le complesse procedure del decreto legislativo n. 270 del 1999 per scongiurare la chiusura di un'impresa sana dal punto di vista produttivo, difendendo nel contempo gli interessi dei creditori. (*Applausi dal Gruppo AN*).

CHIUSOLI (*DS-U*). Protesta innanzi tutto con forza per la decisione della Conferenza dei Capigruppo, assunta all'unanimità, di comprimere i tempi di un dibattito di grande rilevanza per i riflessi economici e sociali della problematica trattata, in tal modo peraltro umiliando e offendendo la serietà dell'impegno dei parlamentari che avevano inteso studiare e documentarsi adeguatamente. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e dei senatori Pedrizzi e Izzo*). Dichiarò quindi a nome del suo Gruppo l'astensione sul complesso del provvedimento, che a fronte di una questione molto importante abbozza una soluzione incompleta ed eccessivamente focalizzata sulla crisi Parmalat. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Misto-Com e Verdi-U*).

FASOLINO (*FI*). Motiva il voto favorevole del suo Gruppo per una iniziativa tempestiva e opportuna assunta dal Governo in considerazione della necessità di non far pagare ai lavoratori le conseguenze di una dis-sennata politica aziendale. (*Applausi dai Gruppi FI e UDC*).

Il Senato approva il disegno di legge composto del solo articolo 1.

PRESIDENTE. Dà annuncio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 12 febbraio.

La seduta termina alle ore 20,44.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,31*).

Si dia lettura del processo verbale.

PACE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Bosi, Corsi, Cutrufo, D'Alì, Degennaro, Dell'Utri, Guzzanti, Mantica, Pasinato, Piccioni, Saporito, Sestini, Siliquini, Ulivi, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Forlani, Iovene e Pianetta, per attività della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani; Bobbio, Centaro, Curto, Florino, Gentile, Manzione e Novi, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare; Contestabile, Iannuzzi, Rigoni e Rizzi, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale; Bedin e Maffioli, per attività del Comitato Schengen; Tomassini, per attività della 12^a Commissione permanente.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,34*).

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(2544) *Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione*

(252) *STIFFONI. – Modifica dell'articolo 67 della Costituzione*

(338) *BEVILACQUA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica*

(420) *MANCINO. – Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo*

(448) *DANIELI Paolo. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario*

(617) *EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere*

(992) *ROLLANDIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione*

(1238) *ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale*

(1350) *D'AMICO. – Modifiche all'articolo 135 della Costituzione*

(1496) *MASSUCCO ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale*

(1653) *MARINO ed altri. – Modifica al Titolo primo della Parte seconda della Costituzione*

(1662) *TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione*

(1678) *MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione*

(1888) *MANCINO ed altri. – Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento*

(1889) *MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro*

(1898) *NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione*

(1914) *D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione*

(1919) *TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo*

(1933) *BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie costituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione*

(1934) *DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione*

(1998) *PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione*

(2001) *CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo*

(2002) *CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri*

(2030) *DEL PENNINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione*

(2117) *BARELLI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione*

(2166) *PASSIGLI ed altri. – Modifica all'articolo 60 della Costituzione*

(2320) *MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte costituzionale*

(2404) *PASSIGLI ed altri. – Modifiche all'articolo 60 della Costituzione*

(2449) *GRILLO. – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale*

(2507) VILLONE e BASSANINI. – *Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale*

(2523) MARINI e COVIELLO. – *Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento*

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge costituzionale n. 2544, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana è stato approvato l'articolo 7 ed ha avuto inizio la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.1000/1, identico all'emendamento 8.1000/2.

VILLONE (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE (DS-U). Signor Presidente, l'emendamento 8.1000/1 si pone l'obiettivo di estendere la stessa logica che il relatore adotta nel suo emendamento 8.1000 anche al Senato della Repubblica, oltre che alla Camera dei deputati.

Spiego brevemente il motivo di questa mia proposta. Nell'emendamento formulato dal relatore, ci sono due soglie di garanzia diverse: c'è una soglia determinata in modo rigido, che è quella della maggioranza assoluta, e una soglia determinata in modo elastico, che è quella dei tre quinti dei voti espressi.

Cerco di spiegare il funzionamento concreto di questa regola. In sostanza, si consente alle minoranze o alle opposizioni, a seconda che si sia alla Camera politica o no, di avere un'opzione in più, cioè quella di partecipare al voto, facendo salire il *quorum* dei voti espressi e disponendo così di una sorta di potere di veto. Pertanto, l'opposizione può partecipare al voto, facendo salire il *quorum* dei voti espressi, oppure può non parte-

cipare al voto e agevolare il raggiungimento della soglia base della maggioranza assoluta dei componenti.

Mi sembra questa la logica che presiede all'emendamento del relatore, che ritengo sia giusta. Perché, però, non applicarla al Senato? Con il mio subemendamento, suggerisco appunto che tale previsione si applichi anche al Senato. A mio avviso, dovrebbe essere considerata attentamente questa possibilità.

Proprio partendo dalla concezione di una maggioranza così fortemente sottolineata nel Senato, con una rappresentanza territoriale, è ragionevole pensare che al Senato – vorrei che il relatore su questo mi ascoltasse – si possano creare aggregazioni di ordine territoriale, che non sono meramente numeriche. Possono essere le Regioni grandi contro quelle piccole, le Regioni economicamente forti contro quelle economicamente deboli, le Regioni del Nord contro quelle del Sud o del Centro.

Essendo tra l'altro questo teatro non paritario, ma strutturato nella sua composizione almeno in parte in proporzione alla popolazione, non possiamo presumere che il livello numerico della maggioranza assoluta sia in realtà pienamente rappresentativo delle varie realtà territoriali del Paese.

La prescrizione del *quorum*, sia pure in questo modo elastico che il relatore prevede nell'emendamento 8.1000, sarebbe utile a favorire la consonanza di più ampie aggregazioni territoriali. Questo francamente non mi sembra che sia sbagliato, nella condizione reale e storica del nostro Paese, né lontano dall'impostazione complessiva della maggioranza.

Devo dire che sto cominciando a partecipare con un certo disagio ai lavori che stiamo svolgendo. Mi pare che ogni tanto venga fuori proprio il fine di non ricevere suggerimenti; infatti, quando si avanzano proposte consonanti con la proposta di maggioranza e non vengono recepite, allora inizio a pensare che ci sia l'intento di non avere una convergenza.

Mi riferisco, ad esempio, alla parte relativa alla composizione del Senato – quando passeremo all'esame di questo aspetto lo verificheremo – nella quale si sottolinea, a mio avviso in modo assolutamente giusto, che un Senato costituito da una sommatoria di pezzi di sistema politico regionale non rappresenta il luogo appropriato per l'interesse nazionale, che pure la maggioranza assegna a quel Senato; si dice una cosa che non è in contrasto, ma che si pone in coerenza con l'impostazione della maggioranza.

Quindi, anche in questo caso comincio a sentire la difficoltà di partecipare ad una elaborazione nella quale non avverto una vera disponibilità alla convergenza. Dal mio punto di vista è un fatto assai grave. Per questa ragione insisto su questo emendamento che – ripeto – mi pare assolutamente coerente con la proposta di maggioranza, essendo posto esattamente nella linea di una più efficace attuazione dell'obiettivo.

Insisto pertanto per la votazione dell'emendamento 8.1000/1, per il quale chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Villone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Non essendo, però, decorso il termine di venti minuti dal preavviso, previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta fino alle ore 16,54.

(La seduta, sospesa alle ore 16,42, è ripresa alle ore 16,55).

Riprendiamo i nostri lavori, procedendo alla votazione dell'emendamento 8.1000/1, identico all'emendamento 8.1000/2.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.1000/1, presentato dai senatori Villone e Turroni, identico all'emendamento 8.1000/2, presentato dai senatori Bassanini e Mancino.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1000/3, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.1000/4, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.1000/5, presentato dai senatori Bassanini e Mancino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.1000/6, presentato dal senatore Passigli, sostanzialmente identico all'emendamento 8.1000/7, presentato dai senatori Bassanini e Mancino.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 8.1000/8, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori, fino alle parole «*le seguenti*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 8.1000/8 e l'emendamento 8.1000/9.

Metto ai voti l'emendamento 8.1000, presentato dal relatore.

È approvato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 8.47, 8.35/1, 8.35, 8.903, 8.500, 8.501, 8.502, 8.12, 8.22 e 8.25.

Gli emendamenti 8.801 e 8.802 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 8.14, presentato dai senatori Magnalbò e Bongiorno.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.51, presentato dal senatore Battisti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.503/1, presentato dal senatore Bassanini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.503/2, presentato dal senatore Bassanini.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.503.

GUBERT (*UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT (*UDC*). Signor Presidente, non capisco come si possa prevedere un Senato dove non serve approvare un Regolamento interno secondo le stesse regole della Camera dei deputati. Ancor meno capisco perché al Senato non serva in Aula la maggioranza assoluta dei componenti. Non so, quindi, quale sia il ragionamento che sottosta a tutto ciò. Qual è l'autorevolezza di una deliberazione approvata con una presenza in Aula che è meno della metà dei componenti? Mi sembra che si contravvenga ad un principio generale ampiamente adottato.

Si può rendere difficile l'accertamento della presenza del numero legale. Ad esempio, in Consiglio d'Europa, nella scorsa riunione è risultato molto difficile accertare la presenza del numero legale, anche se evidentemente mancava. Mi sembra, però, che presumere che si possa deliberare senza almeno la metà o la maggioranza dei componenti, svilisca il Senato.

Allora, perché non si fa così anche alla Camera dei deputati? Si dica, dunque, che bastano i presenti! Perché alla Camera dei deputati serve la maggioranza dei componenti e al Senato no? Le deliberazioni che verranno fatte in questa sede valgono meno di quelle della Camera dei deputati?

Non riesco a comprendere il parere favorevole espresso dal relatore. Non riesco neanche a capire la proposta avanzata dal senatore Calderoli, il quale poi si accontenta di un terzo dei rappresentanti delle Regioni. Mi sembra che, se il Senato fosse veramente rappresentativo delle Regioni, dovrebbe chiedere una maggiore presenza delle Regioni all'interno di questa Assemblea.

Preannuncio, quindi, il voto contrario sull'emendamento 8.503 e sottolineo un grande rammarico perché non c'è una spiegazione a questo declassamento del Senato.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, l'emendamento 8.503 pone un problema molto serio perché riduce il numero – per così dire – legale, cioè quello con cui si possono adottare deliberazioni, per il Senato e non per la Camera dei deputati.

Si riconosce che il numero legale per la Camera debba essere della maggioranza dei componenti e lo si riduce ai due quinti per il Senato. C'è una logica in tutto ciò? Naturalmente questo sarebbe un correttivo verosimile se fra i componenti del Senato vi fossero, ad esempio, anche i presidenti delle Regioni, i sindaci dei capoluoghi o i presidenti delle Province in vario modo. Infatti, è assolutamente evidente che quei componenti non avrebbero una frequenza particolarmente assidua ai lavori del Senato.

Ciò ci deve indurre a svolgere due riflessioni, la prima delle quali sul significato che avrebbe quella rappresentanza, qualora la deliberassimo; la seconda è sulla necessità di un correttivo.

In questo momento, cioè nel momento in cui non abbiamo ancora definito la composizione del Senato, come possiamo giudicare la validità di tale dispositivo? È davvero necessario ridurlo, temperando i lavori del Senato con diverse esigenze rappresentative dei suoi membri? Francamente oggi non sono in grado di giudicare questo dispositivo e mi domando come possa farlo l'Assemblea, dal momento che dispone degli stessi elementi di giudizio che ho io.

Si ripropone qui, poi, quello stesso equivoco che ho evidenziato questa mattina. Mi riferisco al fatto che siamo tratti in inganno da un'assonanza. Laddove si afferma: «Le deliberazioni della Camera dei deputati e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti», l'espressione «se non è presente» ha un significato che può essere tranquillamente sostituito dai suoi sinonimi, come ad esempio «se è assente la maggioranza» o «se è mancante la maggioranza» senza che cambi il senso della frase. Non è presente, è assente o è mancante è sempre la stessa cosa.

Questa assonanza ci porta in errore quando diciamo: «Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono altresì valide se non sono presenti senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni». Qui, se noi sostituiamo il «non sono presenti» con il «sono assenti» allora si verifica quel potere di interdizione di un terzo delle Regioni che ha denunciato questa mattina il senatore Manzella. Questo «non sono presenti» non ha lo stesso significato del precedente, c'è un'assonanza che ci trae tutti in inganno.

Allora qui dobbiamo togliere la doppia negazione e dire che le deliberazioni del Senato sono valide se sono presenti senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni. Questo interpreta correttamente il pensiero già illustrato questa mattina dal relatore. Tuttavia, ho un momento di scoramento nel dover ripetere all'eccesso questi argomenti senza trovare mai una corrispondenza.

Provo veramente un certo scoramento perché qui si dà per scontato che qualsiasi intervento noi si faccia sia assolutamente strumentale. Questo lo ha detto il primo giorno, dopo il primo intervento che ho fatto in quest'Aula, il presidente Pastore. Dobbiamo uscire da questo pregiudizio: se c'è una richiesta sincera di collaborazione da parte dell'opposizione, allora la prima sincerità deve essere da parte di chi chiede questa collaborazione. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e dei senatori Zancan e Zavoli*).

BASSANINI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, il problema che è stato posto correttamente dal senatore Gubert è come si giustifichi innanzitutto una diversità di trattamento tra Camera e Senato.

Devo dire che la questione si giustificherebbe nel senso proposto dal senatore Calderoli se si suppone che il Senato abbia in qualche modo una composizione mista. Se del Senato facessero parte i Presidenti delle Regioni e, per esempio, i sindaci o una rappresentanza dei sindaci, si capisce che, facendo parte del Senato senatori occupati in altre impegnative attività istituzionali, il numero legale debba tener conto del fatto che alcuni senatori parteciperanno ai lavori solo nelle grandi occasioni, nei grandi dibattiti politici, nei momenti di maggiore rilievo per il sistema della autonomie locali e quindi il numero legale per la validità delle deliberazioni deve ovviamente scendere al di sotto della maggioranza assoluta.

Tuttavia, finora questo è un punto non deciso. In altri termini, questa parte dell'emendamento Calderoli io la riterrei ragionevole, sostenibile e votabile se passasse la linea, che molti di noi ritengono sostenibile, di avere un Senato eletto direttamente dai cittadini in circoscrizioni regionali, integrato e completato dai presidenti delle Regioni, eventualmente da altri rappresentanti delle autonomie.

Se tuttavia la maggioranza insiste invece per una soluzione diversa, allora una diversità di trattamento tra Camera e Senato non si giustifica e si pone casomai il problema che abbiamo evidenziato nei nostri successivi emendamenti.

Noi, come sapete, proponiamo nei successivi emendamenti di far scendere ad un terzo il *quorum* di validità, il numero legale per tutte le deliberazioni, tanto della Camera quanto del Senato. L'obiettivo di questo è molto chiaro: evitare la defatigante prassi di comportamenti meramente ostruzionistici che colgono, come dire, momenti di difficoltà della maggioranza a garantire la presenza di tutti i suoi parlamentari in Aula.

Sappiamo infatti che i parlamentari della maggioranza spesso sono anche membri del Governo impegnati in attività istituzionali, incontri internazionali e così via; spesso sono Presidenti di Commissione pure impegnati in attività di questo genere. D'altra parte far scendere il numero legale significa anche che qualche volta l'opposizione può vincere, se la maggioranza non è presente almeno in numero pari ad un terzo dei componenti l'Assemblea.

Si tratta quindi di un aspetto che rende più vivace il confronto e, invece, meno estenuanti le prassi di puro ostruzionismo, di pura perdita di tempo; contribuisce ad avere lavori parlamentari con confronti più serrati, più significativi e più interessanti anche agli occhi dell'opinione pubblica, riportando l'attenzione dei *media* su quello che accade in Aula e non semplicemente su quello che si dice fuori di essa, su quello che qualcuno chiama «teatrino della politica», salvo poi parteciparvi da protagonista.

Questa è la ragione per cui noi abbiamo proposto, negli emendamenti successivi, di far scendere a un terzo il numero legale; ma naturalmente, a quel punto, tale soluzione vale sia per la Camera che per il Senato.

Quella proposta dal senatore Calderoli – lo ripeto – vale se si entra nell’ottica di un Senato a composizione almeno in parte mista, altrimenti è soluzione che non convince, perché non c’è una ragione vera per dettare una diversa disciplina del numero legale per la validità delle deliberazioni tra Senato e Camera.

ASCIUTTI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASCIUTTI (FI). Signor Presidente, a titolo personale non sono d’accordo su due ordini di idee.

Prima di tutto, la difformità tra Camera dei deputati e Senato federale della Repubblica in merito alla validità del voto. Ma quello che mi preoccupa di più di quest’emendamento – ripeto, a titolo personale – è che l’ultima parte, laddove si legge: «Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono altresì valide se non sono presenti senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni», significa che un pezzo di Italia può impedire a questo Senato, un domani, di poter lavorare, significa che una parte, cioè un terzo del Paese, può interrompere completamente i lavori di questa Camera. Io credo personalmente sia una cosa che il nostro Senato non dovrebbe condividere.

Pertanto, se si potesse votare l’emendamento 8.503 per parti separate, voterei contro l’ultima parte, altrimenti voterò contro l’intero emendamento. Dico ciò a titolo personale, ripeto.

PASTORE (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE (FI). Signor Presidente, intervengo su due ordini di problemi. Innanzitutto sul motivo di un *quorum* diversificato tra Camera e Senato.

È vero che il *quorum* ridotto per il Senato si giustificerebbe ancor più nel caso di un Senato a composizione mista, però non è un’idea peregrina anche in un Senato eletto tutto direttamente dai cittadini (se poi le elezioni siano contestuali o meno lo vedremo in seguito), perché l’esigenza di agevolare il funzionamento dell’Aula è stata rappresentata da emendamenti presentati in Commissione che riguardavano sia Camera che Senato.

Perché è stata accolta quest’esigenza dal collega Calderoli, con il parere favorevole del relatore, per il Senato e non per la Camera? Proprio perché essendo la Camera organo della politica di Governo eletta con un sistema che favorisce la maggioranza, vi è la necessità politica e istituzionale che il presidio nell’Aula sia particolarmente attrezzato.

Invece, il presidio d’Aula per quanto riguarda i senatori (che sono eletti anche se abbiamo eliminato la formula dell’elezione proporzionale,

comunque con un sistema che non ha necessità di favorire formazioni di maggioranza, per la ragione che non esiste una precostituzione di maggioranza e di opposizione nel Senato federale), questo presidio, dicevo, può essere difficile anche in presenza di senatori tutti elettivi; può essere un presidio consistente, ma in ogni caso ridotto.

Conosciamo i problemi che affrontiamo qui in Senato: le missioni, i congedi, e quant'altro. Questo *quorum* ridotto può agevolare dunque la funzionalità di un organo che invece oggi subisce e potrebbe subire in futuro rallentamenti dovuti alla norma costituzionale.

La norma costituzionale sul numero legale è stata interpretata dai Regolamenti parlamentari in maniera libera, non prestandosi alle finzioni regolamentari cui siamo abituati. La norma costituzionale è secca, rigida, precisa e non ammette sconti.

Quanto all'ultimo periodo dell'emendamento 8.503, che riproduce il testo presentato in Commissione, riprendo le argomentazioni addotte dal relatore. Innanzi tutto la volontà dell'emendamento non è quella paventata dall'interpretazione del collega Asciutti e di altri colleghi.

Non si vuole impedire che il Senato deliberi se un manipolo di Regioni è assente; si vuole invece che le deliberazioni non siano valide se la maggior parte delle Regioni, tredici su venti, sono assenti e lo sono nella componente complessiva dei loro senatori. È come se in quest'Aula mancasse non solo un determinato numero di senatori, considerati solo sotto il profilo numerico, ma fossero assenti tutti i senatori rappresentativi di tredici Regioni.

Ho anch'io qualche perplessità. Forse mi sono innamorato del testo e non riesco a comprendere i passaggi della lingua italiana. Può darsi che la colpa sia mia – lo dico con la massima franchezza – ma a me sembra che la norma voglia stabilire un principio chiaro, vale a dire che le deliberazioni non sono valide se non sono presenti in quel momento senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni.

Non significa, quindi, che devono essere assenti i senatori di sette Regioni; vuole dire invece che le deliberazioni non sono valide se non sono presenti senatori che devono essere rappresentativi di almeno sette Regioni. Vogliamo sottolineare la parolina «almeno»?

Comunque, se permangono dubbi di questo genere, credo che il relatore non abbia problemi a riformulare l'emendamento, ma a me pare che la parola «almeno» faccia *pendant* con la norma precedente. (*Vivaci commenti del senatore Asciutti*). Ripeto, può darsi che il mio sia un errore di lettura e che essendo innamorato della norma mi dispiace semplicemente vederla cambiare.

* MANCINO (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Mancino, è già intervenuto il senatore Petrini a nome del suo Gruppo e quindi immagino voglia intervenire in dissenso.

MANCINO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, prendo atto della sua sollecitazione a dichiarare. Nella mia esperienza parlamentare toccò a me fare una dichiarazione di voto a favore dell'approvazione di un disegno di legge e al senatore Elia farne una annunciata in dissenso dalla mia ma con una conclusione non diversa dal voto favorevole da me annunciato.

Non utilizzerò questo precedente e perciò dichiaro la mia astensione sull'emendamento 8.503. Ognuno di noi ha in testa un'idea di Senato diversa, salvo quelli di maggioranza, che, dovendo dar conto anche di un disegno di legge presentato dal Governo, si prefigurano il Senato in un certo modo (collegato, non collegato, con senatori soltanto elettivi o a composizione mista).

Mi trovo a dover fare lo stesso ragionamento che ha sviluppato il senatore Bassanini. Se avessimo la certezza di dare vita ad un Senato a composizione mista, potremmo anche innovare rispetto al *quorum* ai fini della validità delle deliberazioni. Finora non siamo stati in grado di definire natura e composizione del Senato.

Di fronte all'incertezza, non posso trascurare gli argomenti addotti dal senatore Petrini, che hanno una loro validità, né il rilievo che, sia pure a titolo personale, è stato avanzato dal senatore Asciutti. A che Senato diamo vita? Ad un Senato soltanto elettivo oppure ad uno a composizione mista? Se è soltanto elettivo, non vedo la ragione di una diversità di disciplina, ai fini della validità delle votazioni, tra Camera e Senato; se invece diamo vita ad un Senato a composizione mista, è possibile anche una diversa disciplina. Del resto, in altri ordinamenti il numero legale viene raggiunto con *quorum* diversi ed anche la validità delle deliberazioni viene prefigurata con *quorum* diversi.

Che dire, allora, rispetto a questa incertezza? Mi rivolgo al senatore D'Onofrio: stiamo procedendo nella definizione di alcune procedure e di alcuni requisiti, ma senza sapere ancora a quale Senato daremo vita. È questa la ragione per la quale mi astengo rispetto a questa votazione. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

PRESIDENTE. Senatore Asciutti, mi scusi, lei ha fatto solo un'ipotesi di votazione per parti separate oppure ha avanzato una richiesta?

ASCIUTTI (*FI*). Ho avanzato una richiesta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Quindi, si dovrebbe votare una prima parte fino alle parole: «prescriva una maggioranza speciale» e poi una seconda parte che inizia con le parole: «Le deliberazioni del Senato federale».

È in questi termini la divisione da lei proposta?

ASCIUTTI (*FI*). Sì, signor Presidente, la ringrazio.

BASSANINI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, per entrambe le votazioni.

PRESIDENTE. Procediamo pertanto alla votazione della prima parte dell'emendamento 8.503.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bassanini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 8.503, presentato dal senatore Calderoli, fino alle parole «prescriva una maggioranza speciale».

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione della seconda parte dell'emendamento 8.503.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bassanini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della seconda parte dell'emendamento 8.503, presentato dal senatore Calderoli, dalle parole «Le deliberazioni del Senato federale» fino alle parole «un terzo delle Regioni».

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 8.46, 8.904, 8.40, 8.905, 8.13, 8.6, 8.10, 8.27, 8.39, 8.504, 8.906, 8.505, 8.506, 8.26 e 8.507.

Gli emendamenti 8.803, 8.804 e 8.805 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 8.11, presentato dal senatore D'Amico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.45, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori, identico all'emendamento 8.907, presentato dalla senatrice Dentamaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Scarabosio, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 8.32?

SCARABOSIO (FI). Signor Presidente, accolgo la seconda ipotesi, quella cioè di accantonare l'emendamento 8.32, che verrà esaminato insieme alle proposte di modifica riferite all'articolo 3, che discuteremo successivamente.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 8.34/1 e 8.34 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 8.28, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori, identico all'emendamento 8.908, presentato dalla senatrice Dentamaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 8.31, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «lavori parlamentari».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 8.31 e gli emendamenti 8.44, 8.909, 8.43, 8.910, 8.29, 8.911, 8.41 e 8.912.

Metto ai voti l'emendamento 8.42, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori, identico all'emendamento 8.913, presentato dalla senatrice Dentamaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.509, presentato dal senatore Calderoli.

È approvato.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, avevo chiesto la parola.

PRESIDENTE. Senatore Petrini, se lei alza la mano per chiedere di parlare quando indico la votazione, che si svolge appunto per alzata di mano, per me lei sta votando a favore.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Sì, forse la mia mano era mimetizzata. Volevo però dire che abbiamo approvato un emendamento...

PRESIDENTE. Non può intervenire in questo momento, visto che l'emendamento è stato approvato.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Allora interverrò sul successivo.

PRESIDENTE. Senz'altro.

A seguito della precedente votazione, restano preclusi gli emendamenti 8.37, 8.914, 8.9, 8.7, 8.19, 8.5, 8.8, 8.807 e 8.806.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.17.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, avanzo delle perplessità sul fatto che il Regolamento della Camera debba garantire le prerogative e i poteri del Governo. Mi sembrano due aspetti distinti.

Comunque, visto che ormai l'emendamento 8.509 è stato approvato e siamo passati alla votazione dell'emendamento 8.17, presentato dal senatore Manzella, con il quale si prevede che il Regolamento della Camera disciplina la designazione, da parte delle opposizioni, dei Presidenti delle Commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia, dichiaro su di esso il voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.17, presentato dal senatore Manzella.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.511, identico all'emendamento 8.512.

GUBERT (*UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT (*UDC*). Signor Presidente, precedentemente si è detto che non è appropriato approvare talune regole finché non verrà decisa la composizione delle Camere.

Secondo alcune impostazioni, si dà per scontato che il sistema maggioritario sarà perpetuo. La Costituzione impone di regolare l'elezione del capo dell'opposizione; ebbene, francamente non riesco a comprendere: si afferma che se anche il sistema fosse proporzionale ci sarebbe comunque un capo dell'opposizione, ma potrebbe anche trattarsi del capo del maggior partito dell'opposizione; allora, che senso avrebbe garantire a costui il ruolo di capo dell'opposizione? Del resto, anche nell'ambito del sistema maggioritario si può prevedere l'esistenza di più opposizioni collocate anche molto diversamente tra di loro nello spazio politico.

Mi chiedo: perché imporre ad opposizioni diverse – e l'esperienza delle ultime legislature lo dimostra – l'obbligo di eleggere un unico capo? Mi sembrerebbe più opportuno adottare una formulazione diversa, come quella da me suggerita nell'emendamento 8.514.

Sinceramente, prevedere un capo dell'opposizione mi sembra una forzatura che diminuisce la stessa capacità delle minoranze di essere plurime e presenti con i loro diversi punti di vista. Abbiamo semplificato le forme di rappresentanza, abbiamo garantito il Governo nei Regolamenti; adesso, garantiamo solo il capo dell'opposizione.

È vero che anche per gli altri è prevista qualche garanzia, ma qualcosa dovrà avere in più questo capo dell'opposizione se se ne prevede la

figura. Se si prevede questa figura e altre forze politiche non vi si riconoscono, cosa faranno? Saranno mortificate.

Auspico, quindi, che venga eliminata questa norma; se ciò non accadesse, mi auguro vengano adottate regole e garanzie specifiche qualora il collegamento politico delle minoranze si verifichi.

* PASSIGLI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSIGLI (*DS-U*). Signor Presidente, intervengo sugli emendamenti 8.511 e 8.512 sui quali preannuncio il mio voto favorevole, e per aggiungere qualche commento in ordine all'emendamento 8.513 sul quale esprimerò un voto positivo.

PRESIDENTE. L'emendamento 8.513 è stato ritirato.

PASSIGLI (*DS-U*). Il problema è comunque quello della unicità o pluralità della titolarità della rappresentanza dell'opposizione. Nell'ambito della Costituzione non possiamo irrigidire le formule fino al punto di ipotizzare che nei futuri Parlamenti, nei decenni a venire in cui mi auguro rimanga in vigore una nuova Costituzione, vi sia un assetto del sistema partitico ed un esito delle consultazioni elettorali necessariamente bipolare.

Non sappiamo con quale legge elettorale andremo a votare per la Camera dei deputati, e, tanto meno, per il Senato federale; non possiamo certo escludere che l'evoluzione del sistema partitico proceda in direzione di un tripolarismo. Non sarei pronto a scommettere, ad esempio, che in Inghilterra non vi sia un'evoluzione verso un sistema tripolare e, in futuro, verso la necessità di Governi di coalizione.

Sicuramente non si può, al di fuori di un sistema strutturato stabilmente in maniera bipolare, se non addirittura bipartitico, pensare ad un'unicità della titolarità dell'opposizione.

Credo che inserire tutto questo in Costituzione voglia veramente dire voler mettere le braghe al mondo. Ritengo che non si possa legittimamente ipotizzare in Costituzione che il futuro sistema partitico abbia questa caratteristica. Ritengo sia un errore che renderà poi impossibile scegliere e dare significato effettivo alla figura del capo dell'opposizione.

Noi siamo – e lo abbiamo detto più volte – convintamente bipolari, convinti cioè della necessità di superare in questa fase della vita politica italiana la frammentazione che ha caratterizzato non solo la prima Repubblica basata sul sistema proporzionale, ma soprattutto la seconda Repubblica basata su un sistema maggioritario improprio che attraverso il turno unico ha prodotto la cosiddetta proporzionalizzazione del maggioritario e una frammentazione ancora più eccessiva di quella che esisteva nella prima Repubblica. Ma se non siamo sicuri di quale legge elettorale avremo, di quale sistema partitico prevarrà, e di come esso si strutturerà,

credo che il voler prevedere in Costituzione formule così rigide sia un errore e ritengo che sia molto meglio accettare gli emendamenti 8.511 e 8.512.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.511, presentato dal senatore Gubert, identico all'emendamento 8.512, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.513, ritirato dal senatore Calderoli e fatto proprio dal senatore Villone.

BASSANINI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (*DS-U*). Signor Presidente, mi fa specie sostenere un emendamento del senatore Calderoli, ancorché ritirato e fatto proprio dal collega Villone. Dell'emendamento 8.513 non apprezzo al cento per cento la stesura, ma la sostanza coincide con la cosiddetta bozza Amato e quindi non possiamo non sostenerlo.

Nella bozza Amato si propone di riconoscere i poteri dei portavoce dell'opposizione. Si prevede quindi che l'opposizione possa avere uno o più portavoce secondo scelte che, come ricordava prima anche il senatore Passigli, dipendono da molte variabili che la Costituzione non può condizionare una volta per tutte: variabili di sistema politico, di sistema elettorale ed anche, a parità di sistema elettorale, di articolazione del sistema politico.

Per questo motivo, la bozza Amato parla di portavoce dell'opposizione al plurale lasciando poi a quest'ultima di decidere volta per volta se averne uno solo o più di uno in relazione a vari argomenti e a varie questioni.

Quello che non mi piace nella stesura dell'emendamento 8.513 è l'uso del termine «capo»; credo che dovremmo usare con molta cautela questa parola. Nelle Costituzioni democratiche è una parola rara; c'è il Capo dello Stato, ma di solito si usano altri termini, come Primo Ministro, Presidente, Segretario, Ministro.

La parola «capo» fa sempre pensare che ci si debba mettere in fila dietro un uomo che comanda, mentre nei sistemi democratici c'è anche chi ha compiti di coordinare, di dirigere, di guidare una squadra. Il gioco democratico è un gioco di squadra, nelle squadre ci può essere anche un coordinatore, un regista, ma contano le squadre ed io preferisco questa visione democratica dei sistemi democratici moderni.

Tuttavia, la stesura è questione secondaria; la sostanza, come dicevo, coincide con ciò che è scritto nella proposta avanzata dai Gruppi di opposizione nel documento Amato.

Per questa ragione credo abbia fatto bene il collega Villone a far vivere l'emendamento 8.513 e penso sia utile votare a favore.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, mi sforzerò di rappresentare in modo comprensibile la posizione del mio Gruppo, che non è facilmente riassumibile in un voto favorevole o contrario, perché ci stiamo muovendo su un terreno di estrema confusione. Infatti, il soggetto cui fa capo ogni proposizione che stiamo valutando con i nostri emendamenti è il Regolamento della Camera dei deputati.

Stiamo assegnando a questo strumento funzioni del tutto improprie; con una norma precedentemente votata – su cui avrei voluto intervenire, ma non è stato possibile – abbiamo conferito al Regolamento della Camera dei deputati la funzione di garantire le prerogative e i poteri del Governo.

Ritengo che le prerogative e i poteri del Governo debbano essere definiti dalla Costituzione e che il Regolamento della Camera dei deputati non possa che essere rispettoso di quanto stabilito dalla Carta fondamentale. Affermare che il Regolamento della Camera deve garantire le prerogative e i poteri del Governo è assolutamente pleonastico e paradossale; significa semplicemente che esso deve essere rispettoso dei dettati costituzionali.

Nel caso in esame, volendo istituire il cosiddetto capo dell'opposizione, stiamo ripetendo, seppure in forma forse minore, lo stesso errore. Al di là delle questioni lessicali poste dal senatore Bassanini, assolutamente condivisibili, codesta figura potrebbe essere interessante se giovasse alla rappresentazione della dinamica democratica; ma se demandiamo al Regolamento della Camera dei deputati la definizione delle sue funzioni, è chiaro che esse debbono necessariamente essere limitate all'interno della dinamica parlamentare.

Tutti i colleghi che si rifanno alle esperienze di *premiership* sanno che il capo dell'opposizione è forte soprattutto di rapporti esclusivi con il Governo, perché l'Esecutivo lo interpella su questioni politiche essenziali. I poteri del capo dell'opposizione inglese sono soprattutto poteri di relazione privilegiata e diretta con il Governo, essendo consultato sulla difesa, la politica estera e le questioni istituzionali. È al Governo che il capo dell'opposizione può rivolgere interrogazioni dirette due volte alla settimana.

Allora, non può essere il Regolamento della Camera ma deve essere la Costituzione a definire queste funzioni, che il Regolamento parlamentare ovviamente definisce nel dettaglio.

In questa assoluta confusione, mi riesce difficile esprimere un voto che abbia un senso compiuto. Siamo infatti favorevoli ad una rappresentanza dell'opposizione che possa illustrare meglio al Paese l'essenza delle

questioni politiche, ma siamo assolutamente convinti che l'attuale formulazione, nonché la decisione di demandare al Regolamento della Camera la disciplina delle funzioni del capo dell'opposizione, siano assolutamente improprie e comunque riduttive.

Quelle funzioni potranno esercitarsi solo ed esclusivamente all'interno di un rapporto parlamentare; non coinvolgono il Governo, invece, sono l'elemento qualificante del capo dell'opposizione.

Pertanto, siamo metà a favore e metà contro: cosa posso dirle, signor Presidente?

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha deliberato che si proseguirà con la discussione dei disegni di legge costituzionale fino alle ore 18, allorquando si inizierà ad esaminare il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, recante disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune Università ed in materia di titoli equipollenti, ed il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge del 23 dicembre 2003, n. 347, recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza.

Non vi sarà più, quindi, una seduta notturna alle ore 21, perché la seduta pomeridiana, che si sarebbe dovuta concludere alle ore 20, andrà avanti senza interruzione.

Alle ore 18, pertanto, concluderemo la votazione sugli emendamenti riferiti agli articoli del disegno di legge costituzionale n. 2544 per passare all'esame dei due decreti-legge previsti all'ordine del giorno. Ripeto, dunque, che la seduta pomeridiana proseguirà anche oltre l'orario di chiusura previsto.

I tempi sono stati ripartiti tra i Gruppi parlamentari. Non appena avrò notizia di tale ripartizione, ve ne darò comunicazione.

BASSANINI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, molto probabilmente ho fatto confusione, ma non ho capito se questo presuppone che stasera, esaurito l'esame dei decreti-legge, si torni a discutere di riforma costituzionale.

PRESIDENTE. No, immagino che non si proceda in questo modo. Comunque, verificheremo la ripartizione dei tempi, che non potrà essere inferiore ad un certo numero di minuti per ciascuno dei due disegni di legge di conversione.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori con la votazione dell'emendamento 8.513.

TURRONI (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, non mi ero accorto che lei aveva messo in votazione l'emendamento 8.512, di cui sono primo firmatario; tuttavia l'emendamento 8.513, presentato dal senatore Calderoli e fatto proprio dal senatore Villone, mi consente ugualmente di esprimere la mia opinione su tale argomento.

Come traspare dall'emendamento 8.512 e come ho già avuto modo di evidenziare durante l'illustrazione delle proposte modificative, riteniamo profondamente negativo il fatto che vi sia un Capo dell'opposizione.

Le opposizioni sono diverse e più opposizioni possono essere presenti in Parlamento; esse possono – come già avviene in questa legislatura e come, ad esempio, abbiamo appena dimostrato proprio in riferimento alla modifica della Costituzione al nostro esame – coordinarsi, definire e presentare un progetto comune, avere unici espositori delle tesi dell'opposizione che sono in questo caso diametralmente opposte e diverse da quelle della maggioranza.

Quello che, invece, si cerca di costituzionalizzare qui non risponde neanche alle stesse caratteristiche del nostro Paese. Noi, con le riforme che abbiamo fatto nel corso degli anni sotto la spinta referendaria (per carità, nessuno ha voglia di demonizzare tale spinta), attraverso riforme assai poco meditate abbiamo ahimè concentrato troppo potere nelle mani dei Governi in nome, appunto, della governabilità, in nome degli eletti ai vertici di questi Governi.

In nome della medesima governabilità, adesso pensiamo non solo di ricondurre l'intero sistema politico ad un qualcosa dove la maggioranza e il suo capo addirittura esercitano poteri straordinari e assai poco improntati – almeno a mio avviso – ai principi democratici, ma si pretende addirittura di ricondurre sempre di più le opposizioni che si possono determinare con i sistemi elettorali, che sono comunque in vigore, ad un unico soggetto, tra l'altro stabilendo che il Capo dell'opposizione possa essere eletto con modalità definite da Regolamento.

Sui Regolamenti ho già avuto modo di esprimermi: per esempio, potrebbe addirittura accadere che le forze più consistenti, la stessa unica maggioranza potrebbe determinare la decisione di definire che, per esem-

pio, il Capo dell'opposizione si elegge da parte dell'intera Assemblea, decidendo così la maggioranza addirittura quale Capo dell'opposizione scegliersi. Questo mi sembra un vero e proprio pasticcio che non riconosce neppure quelle che sono le realtà del nostro Paese e come esse si possano configurare.

Certamente noi ci troviamo di fronte ad una modifica costituzionale che non tiene conto della realtà che si potrebbe configurare dopo un'elezione. Per esempio: chi ha detto che vi sia solamente una maggioranza ed un'opposizione? Vi potrebbero essere più coalizioni che si presentano alle elezioni e una di queste prevalere sulle altre ma incapace di per sé di determinare la maggioranza all'interno del Parlamento.

Quindi, noi non avremmo ...(*Richiami del Presidente*) ... un capo della maggioranza e ancor meno avremmo un solo capo dell'opposizione. Vi potrebbe essere la necessità comunque di costituire delle coalizioni successivamente, perché nessuna coalizione ha avuto il sopravvento e quindi ci troveremmo nella situazione nella quale all'interno del Parlamento si forma quel Governo....

PERUZZOTTI (*LP*). Basta!

TURRONI (*Verdi-U*). Basta a lei, caro collega! Non le permetto di dire basta nel libero Parlamento, che non è ancora il Parlamento padano che lei auspica, caro collega Peruzzotti! Mi dispiace e quindi mi consenta, dato che questa è la libertà che ci siamo guadagnati, di poter esprimere in questo Parlamento liberamente le mie opinioni che sono naturalmente diverse dalle sue, caro collega padano.

Dicevo che noi abbiamo già avuto un'esperienza a questo proposito nelle elezioni del 1994, quando il Presidente del Consiglio fece due distinte alleanze e quindi si dovette formare in Parlamento quella maggioranza che non era stata raggiunta da nessuna delle due coalizioni. La stessa cosa, a maggior ragione, può determinarsi per l'opposizione.

Già in questa legislatura noi abbiamo visto la coalizione dell'Ulivo presentarsi insieme ed essere sconfitta e il partito di Rifondazione Comunista presentarsi autonomamente ed ottenere un proprio risultato politico che colloca il Gruppo di Rifondazione Comunista all'interno della stessa opposizione. Noi, tutti insieme, facciamo opposizione al Governo ma quel Gruppo ha una propria autonoma posizione all'interno del Parlamento.

Ebbene, perché noi vogliamo negare tutto questo? Perché cerchiamo di cancellare questa che poi è la storia, così come si va formando, della nostra democrazia? Essa rappresenta la pluralità dei soggetti e la pluralità delle culture che sono presenti all'interno del nostro sistema democratico che si cerca in tutti i modi di ricondurre ad un unico soggetto, cosa che trovo assolutamente sbagliata perché le differenze, per quel che mi riguarda, sono una ricchezza.

La loro cancellazione è un errore e tutte le volte che si tentano partiti unici i risultati dell'azione di questi partiti unici sono catastrofici, come la storia ci ha insegnato. Questo discorso è valido e ha senso e significato per le maggioranze e ha senso e significato per le opposizioni.

Per questi motivi, voterò a favore dell'emendamento 8.513, perché esso riduce il danno. Avrei preferito che fosse accolto l'emendamento 8.512, che avevo presentato con altri senatori, ma l'8.513 ugualmente riduce il danno e pertanto il nostro voto sarà favorevole a quest'ultimo emendamento.

Poiché ho la parola, e l'ho presa assai poco, voglio dire al relatore che, quando nel mio precedente intervento ho fatto riferimento ai relatori che presentano emendamenti identici a quelli dei colleghi dell'opposizione, non mi stavo certamente riferendo al relatore D'Onofrio; riportavo il caso che si è ripetuto più e più volte in altre Commissioni e che non riguardava certamente la materia che stiamo esaminando, perché in questo caso, non per volontà del senatore D'Onofrio ma per atteggiamento generale della maggioranza, non c'è neanche un emendamento dell'opposizione identico ad altro del relatore o della maggioranza.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.513, presentato dal senatore Calderoli, ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Villone.

Non è approvato.

PASSIGLI (DS-U). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.514.

GUBERT (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT (UDC). Signor Presidente, il problema è il medesimo sottolineato con l'emendamento 8.513.

Esiste già una disciplina all'interno della vita delle Assemblee data dall'appartenenza a un Gruppo. Se creiamo un'ulteriore aggregazione, quella delle opposizioni, qual è il rapporto esistente tra l'appartenenza a un Gruppo e ciò che decide invece il Capo dell'opposizione?

Sentivo prima il collega Tonini decantare la figura del Capo dell'opposizione, ma, ad esempio, nella mia Provincia il capo dell'opposizione

eletto non ha più alcun ruolo reale, perché il potere reale è nel partito che ha i maggiori consensi. Creeremmo quindi sovrastrutture che invece è meglio lasciare alla libera volontà dei Gruppi.

Credo che questo sia rilevante e consenta di avere una democrazia più sviluppata. Ciò che mi preoccupa è che oltre a vincolare le maggioranze si arrivi a vincolare l'opposizione: basta comprarne uno e si è comprata tutta l'opposizione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.514, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.515, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.516, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.517, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.518/1, presentato dal senatore Bassanini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.518, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Non è approvato.

A questo punto, colleghi, sospendo la seduta per cinque minuti. Come preannunciato, alla ripresa, passeremo al seguito della discussione del disegno di legge n. 2686.

(La seduta, sospesa alle ore 18,02, è ripresa alle ore 18,11).

Presidenza del presidente PERA

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo, che si è riunita nel pomeriggio, ha stabilito all'unanimità che oggi, a partire dalle ore 18 (quindi immediatamente), si passi al seguito della discussione del decreto-legge sul trattamento economico dei collaboratori linguistici universitari e, successivamente, all'esame del decreto-legge sulle grandi imprese in crisi, fino alla conclusione entro la serata odierna dei due provvedimenti.

I tempi della discussione, che sono stati ripartiti tra i Gruppi e già comunicati agli stessi, sono i seguenti:

*Ripartizione dei tempi
per il seguito della discussione del disegno di legge n. 2686
(Decreto-legge sui collaboratori linguistici universitari)*

(Totale 2 h.)

Relatore	5'
Governo	5'
Votazioni	20'
AN	11'
UDC	9'
DS-U	13'
FI	16'
LP	7'
Mar-DL-U	10'
Misto	8'
Aut	6'
Verdi-U	6'
Dissenzienti	5'

*Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2174
(Decreto-legge sulle imprese in crisi)*

(Totale 3 h. e 30')

Relatore	15'
Governo	15'
Votazioni	30'
AN	19'
UDC	15'
DS-U	23'
FI	27'
LP	12'
Mar-DL-U	16'
Misto	14'
Aut	10'
Verdi-U	10'
Dissenzienti	5'

Pertanto, la seduta notturna, già convocata per questa sera, non avrà luogo, intendendosi prolungata oltre il consueto orario la seduta pomeridiana.

La Conferenza dei Capigruppo ha altresì deciso all'unanimità che, nel corso della seduta antimeridiana di domani, saranno incardinati i decreti-legge sulle missioni internazionali, sull'emergenza sanitaria e sull'amministrazione della giustizia.

Domani mattina, alle ore 9,30, la Conferenza dei Capigruppo tornerà a riunirsi per l'esame del calendario dei lavori della prossima settimana.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2686) Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, recante disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune Università ed in materia di titoli equipollenti (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, recante disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune Università ed in materia di titoli equipollenti

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2686.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire.

Ricordo che nella seduta antimeridiana di ieri ha avuto inizio la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Invito il senatore segretario a dare lettura dell'ulteriore parere della 5ª Commissione permanente.

BATTAGLIA Antonio, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 1.8 (testo 2), relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.100, 1.101 e 1.102 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 1.103, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.2 e 1.104 sono improcedibili.

Passiamo all'emendamento 1.7, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario. Chiedo quindi al relatore, senatore Gaburro, che su di esso aveva espresso parere favorevole, se intende modificare il suo parere.

GABURRO, *relatore*. Sì, signor Presidente, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario della 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.7 è improcedibile.

MODICA (*DS-U*). Signor Presidente, con questa confusione non riusciamo a lavorare.

PRESIDENTE. Colleghi, nell'emiciclo c'è un capannello di troppo. Vi prego di tornare ai vostri posti.

Stante il parere contrario della 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.105 è improcedibile.

Passiamo all'emendamento 1.1 (testo 2), su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario. Chiedo al relatore, senatore Gaburro, che aveva espresso parere favorevole, se intende modificare il suo parere.

GABURRO (*UDC*). Sì, signor Presidente, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Pertanto, stante il parere contrario della 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.1 (testo 2) è improcedibile.

Passiamo all'emendamento 1.8 (testo 2), su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario. Chiedo quindi al relatore, senatore Gaburro che aveva espresso parere favorevole, se intende modificare il suo parere.

GABURRO (*UDC*). Sì, signor Presidente, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Pertanto, stante il parere contrario della 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.8 (testo 2), è improcedibile.

Stante il parere contrario della 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sono altresì improcedibili gli emendamenti 1.4, 1.9 e 1.106.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Tessitore e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.107.

GABURRO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GABURRO, *relatore*. Signor Presidente, desidero ritirare l'emendamento 1.107 e trasformarlo nell'ordine del giorno di cui do lettura: «Il Senato, nell'utilizzo del fondo di finanziamento ordinario, così come previsto dalle finalità del comma 2 dell'articolo 1, impegna il Governo a tener conto, nella ripartizione del fondo stesso agli atenei, delle risorse attribuite alle università di cui al comma 1 del presente decreto-legge».

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

CALDORO, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Signor Presidente, condividiamo la trasformazione dell'emendamento 1.107 in un ordine del giorno, che viene quindi accolto dal Governo.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.100 non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

MODICA (*DS-U*). Signor Presidente, intendo illustrare l'emendamento 2.3 non senza aver però manifestato insoddisfazione per il ritmo

che lei ha dato alla discussione sugli emendamenti riferiti all'articolo 1, giacché ha impedito a chiunque nell'Aula di capire cosa è successo e lo ripeto nell'interesse di tutti. (*Commenti dai banchi della maggioranza*).

Il relatore ed il rappresentante del Governo hanno dovuto rinunciare ad emendamenti su cui si erano favorevolmente pronunciati, in base ad una scelta della Commissione bilancio che poteva tranquillamente essere sottoposta al voto dell'Assemblea e che, almeno per quanto riguarda uno degli emendamenti, è del tutto senza significato. Mi riferisco all'emendamento 1.8, dove si faceva riferimento ai docenti a contratto.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

(*Segue MODICA*). Mi meraviglio che né il relatore, né il sottosegretario Caldoro abbiano fatto sentire la loro voce sull'argomento. Ne prendo atto, ma faccio presente che talvolta la fretta è cattiva consigliera.

Passo ora ad illustrare l'emendamento 2.3, che si riferisce a quella parte del decreto-legge in cui si prevede l'equipollenza tra i corrispondenti titoli accademici rilasciati da istituzioni universitarie operanti sul territorio nazionale e quelli rilasciati da istituzioni universitarie operanti sul territorio nazionale che siano riconosciute di particolare rilevanza sul piano internazionale, escludendo – mi spiace dover contraddire il relatore – i titoli accademici rilasciati dalle istituzioni straniere operanti sul territorio nazionale. Vi è un'unica eccezione: le università pontificie; come ho già detto, sarei ben contento di definire l'equipollenza in un quadro organico, perché inserirla qui, in questo modo, mi sembra senza senso.

Ecco perché nell'emendamento 2.3 proponiamo di dire chiaramente cosa si vuole ottenere, perché è solamente quello il caso che rimane dalla lettura congiunta del comma 1 e del comma 2.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.103, vorrei attirare su di esso l'attenzione del Governo e del relatore. Si tratta di una mera questione tecnica, posta per correggere una legge che, a mio avviso, è scritta male.

Infatti, nel comma 2 dell'articolo 2 è scritto che sono esclusi dalla dichiarazione di equipollenza di cui al comma 1 i titoli accademici rilasciati dalle istituzioni straniere di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, e quelli di cui all'articolo 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148. (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*).

Il pronome dimostrativo «quelli» non può che riferirsi in lingua italiana a titoli accademici, mentre l'articolo 4 della legge n. 148 non parla di titoli accademici, ma di procedure per riconoscere i titoli accademici. Quindi, in corretto italiano occorrerebbe dire, come esattamente proponiamo con l'emendamento 2.103, «quelli al cui riconoscimento sia applica la procedura di cui all'articolo 4». Altrimenti si ha una strana forma di

citazione di una legge per dei titoli, laddove invece ci si riferisce a procedure. Si tratta solo di una questione di carattere lessicale e tecnico.

L'emendamento 2.104 tende a chiarire che dalla dichiarazione di equipollenza sono esclusi i titoli rilasciati da università non operanti sul territorio nazionale. Anche questa è la banale conferma di un impegno internazionale; infatti, con la Convenzione di Lisbona, che l'Italia ha recepito con la già citata legge n. 148 del 2002, i titoli rilasciati da università straniere all'estero (ad esempio, una laurea al MIT) non possono essere considerati equipollenti, cioè con lo stesso valore legale, ma deve essere eseguita una procedura di riconoscimento del singolo titolo.

È un impegno che abbiamo assunto a livello europeo; si tratta di confermarlo per chiarire il testo di un articolo assolutamente equivoco da questo punto di vista. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GABURRO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.100 e 2.2. Invito il proponente a ritirare l'emendamento 2.101, altrimenti il parere è contrario. Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.3.

Il parere è favore sull'emendamento 2.102. Ritengo che l'emendamento 2.103 sia assorbito dall'emendamento 2.102.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.104 e 2.0.105.

CALDORO, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Condivido il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla senatrice Acciarini e da altri senatori, identico all'emendamento 2.100, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Tessitore e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.101, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Modica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.102, presentato dal senatore Borea.

È approvato.

Risulta pertanto assorbito l'emendamento 2.103.

Metto ai voti l'emendamento 2.104, presentato dal senatore Modica e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.0.105 è improcedibile.

Passiamo alla votazione finale.

SOLIANI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLIANI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, siano consentite almeno le dichiarazioni di voto vista una conclusione così misera: nel paniere non c'è proprio niente del lavoro dell'Aula e neppure i timidi accenni del lavoro di Commissione sono riusciti a farsi sentire.

Ricordo a coloro che non riescono a raccapezzarsi molto nella materia che siamo di fronte ad un provvedimento sugli ex lettori di madrelingua, ora collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, di alcune università italiane; un provvedimento che ha certamente carattere di necessità e di urgenza – ne conveniamo –, ma non siamo d'accordo con le soluzioni adottate e abbiamo reso esplicito il nostro dissenso nella discussione e nelle proposte emendative.

Questo è davvero un atto dovuto: l'Italia su questa materia è inadempiente e discrimina i lettori. Già una sentenza della Corte di giustizia europea del giugno 2001 ha rilevato l'inadempienza del nostro Paese che non aveva riconosciuto i diritti acquisiti dei lettori, avendolo fatto per tutti i lavoratori, e ciò configura una discriminazione sulla base della cittadinanza.

Anche su questo decreto vi è la decisione recente, del 4 febbraio scorso, della Commissione europea che rinvia nuovamente l'Italia alla Corte di giustizia con la previsione di pesanti sanzioni pecuniarie perché il provvedimento in esame prevede l'equiparazione a ricercatori a tempo definito, anziché a tempo pieno, imponendo uno *status* ai lettori senza la libera scelta che è prevista in campo lavorativo per i cittadini italiani. Torna di nuovo l'accusa di discriminazione.

È urgente legiferare ma noi affermiamo che su questo come su altri provvedimenti bisogna sforzarsi di farlo bene, diciamo al meglio che si può. Quando nella discussione di oggi nessun emendamento, nessuno spiraglio viene accolto, non si percorre alcuna possibile strada per migliorare

il testo, vuol dire che vi è stata una retromarcia non solo dal provvedimento ma anche dall'intelligenza delle cose.

Il provvedimento avrebbe potuto risolvere il problema nel pieno rispetto del diritto europeo; avrebbe potuto farlo, per esempio, all'articolo 1, adeguando tutte le università italiane, e non solo alcune, a questa norma. Così non è stato, è prevalso cioè l'approccio minimalista.

Nel merito il relatore ci ha ricordato che il provvedimento è questo e non si va oltre il limite che si è dato. Signor relatore, signor rappresentante del Governo, ma se i problemi si riscontrano proprio oltre tale limite, è necessario che i provvedimenti riguardino proprio le questioni aperte.

All'articolo 1, così come nel titolo del provvedimento, c'è una parzialità relativa alle università interessate che non è condivisibile; inoltre, si scarica facilmente sugli atenei il costo di tale provvedimento.

Insomma, questa è stata un'occasione mancata per cogliere il ruolo attuale dei collaboratori linguistici. Del resto, com'è emerso nella discussione, il ruolo dei collaboratori linguistici oggi è importante solo se si pensa alla nuova Europa, all'allargamento e all'unificazione dell'Europa. Il Governo riesce a pensare strategicamente a tutto questo? Ci crede? Comprende come i collaboratori linguistici in tutte le università italiane possano rappresentare un'opportunità per il profilo degli studi universitari?

Il problema è che su questi aspetti non si investe mai. Il Governo non è stato neanche attento a porre l'Italia al riparo del tutto dall'accusa di discriminazione sulla base della cittadinanza. Come è stato ricordato sull'articolo 2, in materia di titoli equipollenti, anche qui vi è una soluzione parziale.

Dobbiamo dare maggiore sistematicità – lo abbiamo fatto anche con i nostri emendamenti – in ordine alle procedure per il riconoscimento dei titoli accademici e di istruzione universitaria di rilievo internazionale, secondo criteri universali che comprendano tutti i soggetti interessati che hanno il profilo di legittimità per questo. Invece, anche in questa materia, si va avanti secondo un criterio di occasionalità: ad esempio, l'articolo 2 c'entra poco, ma poiché c'è un decreto, che è un contenitore, si carica tutto sul treno che passa! Uno di questi temi si evidenzia riguardo alle materie giuridiche.

In realtà, il provvedimento al nostro esame è urgente e necessario, ma non è per niente idoneo a risolvere i problemi esistenti. Vorrei evidenziare al signor Sottosegretario che un Governo si qualifica per la capacità, in primo luogo, di prendere in mano i problemi e tutto lo spettro di soluzioni necessarie, e in secondo luogo, per la capacità di fornire soluzioni, non temporanee, non riduttive e tanto meno sbagliate, ma adeguate al momento, non solo sanando, ma mettendo almeno le basi – basterebbe quello! – per gli sviluppi futuri.

Per questa ragione, signor Presidente, preannuncio il voto di astensione, nell'accezione piena del Senato, del Gruppo Margherita.

VALDITARA (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALDITARA (AN). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, credo di poter concordare su un punto, cioè che occorre dare una soluzione complessiva a questo problema. Ritengo sia necessario rivedere, possibilmente dialogando insieme, tutta la materia.

Questa è certamente una prima risposta, dettata dall'urgenza. Non a caso il Governo è ricorso ad un decreto-legge. È stata spiegata bene dal relatore e credo anche dal rappresentante del Governo la necessità di evitare il pagamento delle multe in cui l'Italia incorrerebbe nell'ipotesi in cui non si fornisse una prima risposta.

Quindi, esprimeremo un voto favorevole consapevoli che si tratta – ripeto – di una prima risposta, che risente certamente anche del problema relativo alla scarsità di risorse. Non posso, ad esempio, non sottolineare il rammarico per il fatto che per la soluzione del problema si prendano i dieci milioni di euro necessari dal fondo di finanziamento ordinario.

Tuttavia, mi devo anche chiedere, per riportare tutto il dibattito ad una necessaria concretezza, che cosa sia stato fatto finora. In un ordine del giorno firmato da me e dal senatore Modica, quindi un ordine del giorno trasversale, lo stesso senatore Modica riconosce, per esempio, che la legge n. 236 del 1995, che disciplina attualmente la materia, è del tutto inadeguata. Questo è un problema che ci trasciniamo da molti anni. Nella passata legislatura non si è fatto nulla; i passati Governi non hanno fatto nulla, non hanno dato alcuna risposta a questo problema.

Si tratta, quindi, di un problema vecchio, un problema di risorse. È facile poi lamentarsi sempre che mancano le risorse, però dobbiamo anche dire che, per esempio, facendo un discorso un po' più generale, la riforma universitaria del 3+2 non ha avuto un finanziamento. Dobbiamo anche riconoscere che nel 2002 abbiamo dovuto pagare 750 miliardi di vecchie lire per coprire i debiti assunti dalle università negli anni precedenti per pagare classi e scatti stipendiali.

Potremmo fare tanti altri riferimenti. Per esempio, qualche mese fa, debordando un attimo e toccando il settore della scuola, abbiamo dovuto tirare fuori più di 100 miliardi di vecchie lire per pagare i debiti che il precedente Governo aveva assunto nei confronti dei commissari di concorso (il famoso «concorstone» del 2000, tanto per fare qualche accenno).

Allora io direi di evitare di fare delle polemiche, per cui apprezzo il voto di astensione che è un passo avanti rispetto ad una contrapposizione che in passato e anche in alcune dichiarazioni si è colta. Cerchiamo invece di costruire insieme, su temi che sono e possono essere *bipartisan*, una soluzione che possa essere condivisa e che certamente deve essere più organica. (Applausi dai Gruppi AN e UDC).

TOGNI (Misto-RC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOGNI (*Misto-RC*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, non è la prima volta che ci troviamo di fronte ad un decreto che accorpa due provvedimenti diversi e non collegati tra loro. Anzi, diciamo che questa volta dovremmo ritenerci fortunati perché almeno l'ambito di intervento è simile, si parla di università in entrambi gli articoli.

Due articoli, quelli che compongono questo disegno di legge, che, sebbene abbiano in comune la sfera di intervento, quella universitaria appunto, affrontano due tematiche estremamente diverse che falsano il confronto che invece dovrebbe esserci in quest'Aula su problemi anche seri come quello dello *status* giuridico dei lettori di lingua straniera.

Da un lato, infatti, vi proponete di sanare, anche se secondo noi in maniera del tutto errata, la situazione di lavoratori e lavoratrici delle università italiane che da anni vivono in un limbo giuridico e contrattuale; dall'altro, tentate di far passare una norma, della quale francamente non si sente il bisogno, sull'equipollenza dei titoli di laurea e laurea specialistica in giurisprudenza.

Quest'ultima norma, che ci vede radicalmente contrari, formulata in maniera poco chiara, sembra voglia essere unicamente un regalo alle università pontificie. Esistono già delle norme e dei criteri per l'equipollenza delle lauree, non crediamo ci sia la necessità di approvarne altre, e soprattutto in questo modo, tentando di far passare la proposta utilizzando come volano la necessità di approvare un decreto che sani la situazione dei lettori di lingua straniera, oggi collaboratori linguistici.

Rispetto a questi ultimi, poi, c'è da dire che il trattamento riservatogli dal Governo non è per niente lusinghiero. Vi riproponete di sanare una situazione che ha fatto meritare all'Italia una condanna da parte della Corte di giustizia europea, ma lo fate discriminando ulteriormente questi lavoratori e lavoratrici.

Ci proponete di sanare la situazione solo di alcuni di loro, quando invece la condizione dei collaboratori linguistici delle università da voi citate è generalizzabile a quella dei collaboratori di tutte le altre università; ci proponete di equiparare il loro contratto a quello di un ricercatore assunto a tempo definito, destinandogli così il salario più basso della docenza nelle università italiane, non solo, ma pretendereste di utilizzare questo tipo di inquadramento contrattuale per la ricostruzione della carriera di questi lavoratori, quando invece essi sono stati assunti secondo l'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che utilizzava come riferimento economico quello del professore associato.

Ben altre sono le richieste avanzate dai collaboratori linguistici ed esternate anche attraverso uno dei loro sindacati, lo SNUR, ma questo Governo si dimostra sordo alle richieste. E ben altro sarebbe l'approfondimento che necessita una discussione sullo stato dell'università italiana, dilaniata dall'ormai decennale definanziamento.

Invece tutto ciò che ci proponete è un decreto inutile, nel quale avete inserito una norma ulteriormente lesiva per alcuni diritti dei lavoratori del-

l'università, ed un'altra, assolutamente inutile, che altro non è se non un regalo alle università private.

Per questo motivo, noi votiamo contro. (*Applausi dal Gruppo Misto-RC. Congratulazioni*).

MODICA (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODICA (DS-U). Signor Presidente, veniamo quindi alla dichiarazione di voto finale su un provvedimento di conversione di un decreto-legge su cui ho già avuto modo di parlare in sede di discussione generale e non intendo ripetere quegli aspetti.

Solo uno mi preme, cioè che questo decreto-legge consta di un articolo, il primo, che certamente risponde ai requisiti della Costituzione, perché è necessario e urgente intervenire sul caso dei lettori, mentre il secondo non risponde per nulla ai requisiti della Costituzione ed è risultata inutile la mia richiesta di un maggiore approfondimento della questione.

Venendo al merito del provvedimento, annuncio sin d'ora il voto di astensione del Gruppo dei Democratici di Sinistra, perché riconosciamo che il tema della regolarizzazione economica degli ex lettori è urgentissimo e risponde ad una necessità che si avverte da molti anni.

Tuttavia, signor Presidente, mi lasci commentare che la collaborazione che il senatore Valditaro ha chiesto e che eravamo pronti a dare, anzi, che avevamo dato in Commissione, si è infranta su una gestione frettolossissima dell'articolo 1 e – mi si permetta – frettolosa anche da parte della 5^a Commissione.

Mi lasci spendere due parole a questo riguardo, signor Presidente, perché alla 5^a Commissione va tutto il nostro rispetto e ammirazione per il lavoro che svolge, ma tante volte occorrerebbe una maggiore attenzione, perché il dichiarare improcedibile un emendamento... (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*)... in particolare l'1.8, quando qualunque persona conosca le finanze delle università sa che questo non ha né può avere alcun effetto sul bilancio dello Stato, ha determinato il blocco dell'emendamento stesso, che credo avrebbe visto il voto favorevole di gran parte della maggioranza. Allora, un po' più di calma nella gestione dell'Assemblea e un po' più di attenzione da parte della 5^a Commissione penso siano necessarie.

È un piccolo provvedimento, non cambia il mondo con esso; ma legiferare male, a mio parere, è un peccato assoluto per un Parlamento, perché vuol dire dover di nuovo legiferare domani, come su tale questione. Spiego perché dovremo legiferare nuovamente.

Abbiamo approvato un articolo che equipara il trattamento economico degli ex lettori a quello dei ricercatori a tempo definito con una particolare formula percentuale. Cosa diremo a questi ex lettori quando chiederanno, più che giustamente, il trattamento previdenziale?

Avevamo previsto di migliorare il testo, ma è stato reso impossibile. E cosa diremo a questi ex lettori quando richiederanno, come è giusto e naturale che sia, gli arretrati di questa equiparazione? Risponderemo che il Parlamento non se n'è accorto. Ce ne eravamo accorti, invece, maggioranza e opposizione. Bisognava avere un attimo in più di pazienza e di attenzione alle ragioni comuni di maggioranza e opposizione per avere un provvedimento molto migliore.

Infine, l'aspetto che mi preoccupa in assoluto – l'ho già detto, ma lo voglio ripetere – è che la multa giornaliera in questo momento è pari a 250.000 euro, cioè circa 500 milioni di vecchie lire al giorno; ma, quando diventerà legge questo decreto, sarà già passata a 384.750 euro al giorno, in applicazione dello stesso decreto-legge. Mi domando: quanti decreti-legge dovremo emanare per fermare questo esborso del Paese su tale questione, piccolissima ma importante?

Infine, mi permetta, signor Presidente, di chiederle (non so se rientri nella procedura, ma chiedo di farlo lo stesso) di poter presentare un ordine del giorno generale che abbiamo firmato sia noi dell'opposizione sia il senatore Valditara, che riguarda il vero tema in questione, non le sottigliezze di cui finora ho parlato.

I nostri studenti universitari per imparare le lingue straniere hanno effettivamente bisogno di personale professionalmente preparato di madre lingua straniera? E se ne hanno bisogno, qual è la figura professionale nell'ambito dell'università che questo personale deve avere?

Con questo ordine del giorno impegniamo il Governo – e mi risulterebbe che sia d'accordo – a presentare al più presto un provvedimento che non risolva esclusivamente il problema della multa comminata a sei università ma il complesso della questione, che appare delicata per la qualità della formazione universitaria dei nostri giovani. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

PRESIDENTE. Senatore Modica, l'ordine del giorno non può essere presentato in questa fase dell'*iter* parlamentare, poiché ormai ci troviamo in sede di dichiarazioni di voto finale.

BRIGNONE (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIGNONE (LP). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del mio Gruppo. Il decreto-legge in conversione reca, all'articolo 1, un evidente carattere di urgenza e di necessità, anche per non incorrere nelle sanzioni pecuniarie comminate e peraltro sottolineate negli interventi dei colleghi.

L'articolo 2 trova una giustificazione nel Concordato lateranense, nel successivo accordo del 1984 e nella prevista equipollenza dei titoli, ma sappiamo che il vero e proprio riconoscimento, secondo la Convenzione di Lisbona, è attribuito all'università. Certamente si tratta di una questione

di importanza primaria, stante il valore legale dei titoli di studio in Italia.
(Applausi dal Gruppo LP).

PRESIDENTE. Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, recante disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune Università ed in materia di titoli equipollenti».

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2714) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2714, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relatrice, senatrice D'Ippolito, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

D'IPPOLITO, *relatrice*. Signor Presidente, giunge oggi al nostro esame un importante provvedimento che, volto a consentire la ristrutturazione di grandi imprese in stato di insolvenza, introduce un assetto disciplinare di carattere generale, certamente generato dalla recente e drammatica situazione di crisi che ha investito pesantemente il comparto agroalimentare, tuttavia con finalità che possono definirsi a carattere generale e a regime speciale.

La gravità della crisi Parmalat rendeva indispensabile un intervento immediato finalizzato a salvaguardare un'azienda sostanzialmente sana, colpita, per responsabilità che saranno accertate dalla magistratura, da un vero e proprio tracollo finanziario.

Il decreto-legge che il Senato si accinge a convertire ha corrisposto a queste esigenze in modo sostanzialmente soddisfacente. Si doveva intervenire con immediatezza e ora si tratta di porre in essere tutte quelle misure che possono garantire la continuità dell'esercizio di impresa e la tutela, nel contempo, dell'occupazione e dell'interesse dei creditori.

Nel corso dell'esame sia alla Camera, sia al Senato in Commissione, vi è stata una generale condivisione di tale impostazione, nonostante alcune osservazioni e proposte formulate dai Gruppi di opposizione di indubbio interesse e meritevoli di adeguato approfondimento. Ma sull'obiet-

tivo di fondo, vale a dire istituire uno strumento normativo di carattere straordinario per le gravi crisi, soprattutto finanziarie, delle imprese, si è indubbiamente registrato un consenso molto ampio.

Se pure è innegabile che il decreto-legge in esame si sia reso necessario per il caso Parmalat, occorre ribadire che la disciplina speciale in materia di amministrazione straordinaria da esso prevista introduce norme di portata più generale, tali cioè da poter essere utilizzate in futuro in situazioni analoghe, che ovviamente ci auguriamo non debbano mai verificarsi, finalizzate ad affrontare con tempestività crisi di particolare rilevanza che dovessero presentarsi nei grandi complessi aziendali di ogni settore economico.

La normativa introdotta, pur rinviando al quadro normativo generale delineato dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (la cosiddetta *Prodi-bis*), ne consente la semplificazione in materia di procedure ed il superamento di alcuni limiti legati alla complessità delle stesse, oltre che al carattere prevalentemente liquidatorio.

Il citato decreto legislativo n. 270 del 1999, infatti, non consentiva di far fronte in modo immediato, adeguato e soddisfacente a crisi che riguardassero grandi gruppi industriali, per le quali l'elemento tempo è assolutamente imprescindibile – direi risolutivo – rispetto agli obiettivi prefissati.

Gli effetti che l'interruzione dell'esercizio di impresa determina su realtà produttive con rilevante impatto occupazionale non possono infatti in alcun modo essere sottovalutati, anche in riferimento alle conseguenze sull'indotto. Si è di fronte, in questi casi, a situazioni eccezionali, che richiedono, appunto, interventi straordinari.

Non deve sfuggire, infatti, che lo scopo principale della nuova normativa contenuta nel decreto-legge in conversione è proprio quello di consentire un più rapido avvio ed uno svolgimento particolarmente accelerato delle procedure di gestione dello stato di insolvenza, per consentire di esperire ogni tentativo utile alla riorganizzazione e ristrutturazione dell'impresa e del gruppo in cui eventualmente questa fosse inserita.

La garanzia dei creditori, pertanto, viene presa in considerazione congiuntamente alla difesa della posizione di mercato dell'impresa, tenendo conto anche della possibilità di concentrare l'attività sul *core business*, alienando eventualmente le attività non strategiche o comunque difficilmente conciliabili nella nuova e diversa situazione finanziaria, con la salvaguardia dell'asse principale di attività svolta dall'impresa.

Giova ribadire l'opportunità della novella introdotta dal decreto al nostro esame rispetto alla disciplina vigente *ex* decreto legislativo n. 270 del 1999, che, come già ribadito, appare eccessivamente complessa nella fase di avvio ed ancorata ad un'impostazione di carattere prevalentemente liquidatorio.

Basti ricordare che la fase preliminare dell'accertamento dell'insolvenza richiede da tre a cinque mesi di tempo per essere espletata e che i compiti attribuiti al commissario giudiziale appaiono solo indirettamente collegabili alla continuazione dell'esercizio di impresa.

D'altra parte, è proprio la continuità produttiva a risultare un elemento di particolare rilevanza, imprescindibile nell'azione di salvaguardia non solo per esigenze di concorrenza, ma anche e soprattutto per la necessità di coordinare le iniziative assunte dai creditori.

Il decreto al nostro esame, infatti, mentre si prefigge di accelerare l'avvio e la definizione dei procedimenti per l'ammissione immediata delle imprese in stato di sofferenza all'amministrazione straordinaria, nonché la gestione dello stato di insolvenza mediante un programma di ristrutturazione economica e finanziaria del gruppo di cui essa faccia parte, vuole assicurare proprio la continuazione ordinata delle attività industriali, senza dispersione dell'avviamento, tutelando così i creditori, garantendo il regolare svolgimento del mercato ed evitando l'avvio confuso e scoordinato di iniziative degli stessi creditori in Italia e all'estero.

È evidente che i requisiti piuttosto rigidi e particolarmente elevati stabiliti dall'articolo 1 per l'accesso a tale procedura, peraltro oggetto di attenta riflessione nel corso dell'esame del provvedimento, si giustificano proprio in ragione della gravità della situazione.

Gli emendamenti presentati in Commissione, volti proprio a rivedere i requisiti per estendere la possibilità di ammissione ai benefici di cui al citato articolo, pure rigettati per ragioni certo non attinenti al merito, hanno evidenziato che si tratta di questione assai delicata, che va affrontata tenendo conto dei diversi interessi da tutelare, del grado e dell'intensità di questa tutela, oltre che della specificità del settore produttivo interessato dalla crisi, per le evidenti differenze e le diverse implicazioni da settore a settore.

Ritengo perciò che un coordinamento della normativa fissata dal decreto legislativo n. 270 del 1999 e di quella introdotta con il decreto-legge al nostro esame dovrà essere effettuato in tempi il più possibile rapidi.

L'adozione di un atto di indirizzo nei confronti del Governo, già preannunciata in Commissione, affinché si faccia promotore di una simile iniziativa potrebbe quindi rivelarsi estremamente utile, non ritenendosi infatti opportuno che un simile coordinamento sia svolto in sede di conversione di un provvedimento d'urgenza, né potendosi ritenere che il decreto-legge, assunto appunto con carattere d'urgenza, avrebbe potuto farsi carico delle complesse esigenze della normativa generale sulla crisi d'impresa.

Oltre a ciò, vi è da considerare la particolare situazione dei tempi di esame del disegno di legge di conversione. Tale questione afferisce sicuramente all'insieme degli emendamenti presentati e dà contezza, a prescindere dalle considerazioni in merito, del parere contrario che – anticipo – formulerò in sede di esame degli emendamenti.

Il calendario dei lavori del Senato e della Camera non consentono infatti di avere sufficienti garanzie sulla concreta possibilità di convertire in tempo utile il decreto-legge qualora il Senato dovesse modificarlo. È di tutta evidenza che gli effetti negativi prodotti da una mancata conversione sarebbero talmente rilevanti che – ne sono certa – nessun Gruppo parlamentare sarebbe disposto a correre un simile rischio.

Mi conforta, d'altra parte, la valutazione di sostanziale soddisfazione sul contenuto e sugli obiettivi del decreto-legge, così com'è oggi all'esame del Senato. Ciò vale in particolare per le norme contenute all'articolo 2, che regolano l'ammissione immediata all'amministrazione straordinaria, e all'articolo 3, che definisce le funzioni del commissario straordinario. Utili e opportune appaiono peraltro anche le disposizioni concernenti il ruolo del tribunale e del Ministro e la disciplina delle azioni revocatorie.

Il provvedimento, del resto, è stato modificato in prima lettura dalla Camera dei deputati e vanno valutati favorevolmente anche gli articoli aggiuntivi introdotti, che riguardano le procedure di concordato e di accertamento del passivo.

Sicuramente, ulteriori miglioramenti su tali questioni di fondamentale importanza per il positivo sviluppo della procedura di amministrazione straordinaria potranno essere valutati, sempre nell'ambito del richiamato necessario coordinamento delle nuove norme con le disposizioni vigenti.

Proprio di ciò, quindi, oltre che dei problemi connessi agli effetti sull'indotto e delle misure da adottare a favore delle imprese che ne fanno parte, potrebbe farsi utile menzione nell'atto di indirizzo da rivolgere al Governo, cui ho accennato.

PRESIDENTE. Senatrice D'Ippolito, le segnalo che lei ha complessivamente a disposizione quindici minuti e ne ha già impiegati quasi dodici. In tal modo, non le rimane neppure il tempo necessario per l'espressione dei pareri.

D'IPPOLITO, *relatrice*. Ho concluso, signor Presidente.

Vorrei sottolineare come l'esame del provvedimento in Commissione si sia svolto in un clima di grande collaborazione e consapevolezza della serietà dei problemi e di questo ringrazio il presidente Pontone e i colleghi. Soprattutto, siamo convinti delle capacità delle imprese italiane e del nostro sistema e della necessità di far fronte alle difficoltà e di difendere e rilanciare la produzione italiana. (*Applausi dai Gruppi FI, AN e LP*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Garraffa. Ne ha facoltà.

GARRAFFA (*DS-U*). Signor Presidente, con questo provvedimento il Governo tende a dare una parziale risposta alla crisi Parmalat, ritagliando questa norma su esigenze contingenti.

Alla Camera il nostro Gruppo si è astenuto, dopo aver presentato in Commissione e in Aula emendamenti utili a dare al provvedimento un percorso di carattere generale e necessario a renderlo applicabile anche ad altre situazioni di crisi.

È chiaro che il movente che spinge il Governo a modificare il decreto legislativo n. 270 del 1999 (il Prodi-*bis*, per intenderci), è il peso che è in

dotazione alle imprese legate al *crack* del gruppo Parmalat ed il legame che esse hanno con il tessuto di attività agricole ben gestite e tra le più solide del settore.

In pratica, in corsa questo provvedimento viene tagliato per guardare ad una pregnante crisi che coinvolge l'intero assetto produttivo del nostro Paese a causa di una gestione criminale di un gruppo che ha trovato coperture e connivenze nella finanza drogata e ubriacata da quella parte del sistema creditizio che agisce nella piena illegalità, senza trasparenza, senza garanzie per i piccoli risparmiatori e per le piccole e medie imprese.

Questi motivi ci hanno imposto un esame attento del provvedimento, senza nessun ostruzionismo preconcepito, del quale qualcuno ci ha accusato, ed invece utilizzando una lente di ingrandimento per rendere – come è giusto che sia – un doveroso servizio al Paese.

Non sottovalutiamo gli effetti prodotti dal decreto-legge del 23 dicembre scorso, ma abbiamo l'obbligo di guardare con più oculatezza il testo all'esame dell'Aula, tentando di tutelare le diverse parti che potrebbero avere tra loro interessi conflittuali: da un lato, l'impresa con i suoi lavoratori, dall'altro, i risparmiatori che, per il fatto in specie, si trovano con il valore delle loro azioni azzerato e con l'incertezza che il controvalore dei *bond* non ritorni nelle loro tasche.

Dobbiamo tentare, quindi, di trasformare questo provvedimento in una fonte di legge che rivesta il ruolo di normativa generale e questo perché, pur condividendo il carattere d'urgenza, così come approvandolo *tout court*, non ottemperiamo fino in fondo al nostro impegno, al nostro ruolo.

Dobbiamo innestare norme al Prodi-*bis*, e già dal luglio del 1999 sono cambiate sicuramente tante cose. Non possiamo proporre norme al rischio di impugnativa per le quali dirò più avanti. Ora qui vogliamo tentare, se questa maggioranza lo consentirà nell'interesse del Paese, di migliorare il provvedimento, non dimenticando che in Commissione questo c'è stato impedito.

Confermiamo il nostro assenso all'immediata apertura dell'amministrazione controllata, tendente, attraverso la procedura concorsuale conservativa, a garantire la continuità produttiva delle imprese ad essa sottoposte.

Ma se da un lato l'amministrazione straordinaria tutela le attività produttive, la stessa non produce lo stesso effetto per i danni riscontrabili a carico dei creditori di quella impresa in crisi a causa di gestioni improprie ed illegali. Su questo abbiamo presentato i nostri emendamenti.

Nello schedone che abbiamo ricevuto in Commissione, il riferimento normativo più pregnante è il decreto legislativo n. 270 del 1999 che in precedenza disciplinava la materia dell'intervento dell'amministrazione straordinaria. In pratica si consentiva l'attivazione della procedura, dichiarando lo stato di insolvenza in poco tempo, ma non dimentichiamo che nella suddetta norma è prevista una fase giudiziale di quasi quaranta giorni.

Occorre ridurre i tempi, superare una serie di problemi che non elenco. Ma tutto ciò ha portato a una soluzione discutibile, tentando di modificare i poteri traslandoli dai tribunali competenti al Ministero.

Mi rendo conto che, dopo l'esproprio che con atti concreti il ministro Tremonti perpetua giornalmente nei confronti del Ministero delle attività produttive, si tenti di recuperare pezzi di potere. Mi pare eccessivo che il ministro Marzano soffra in questo momento una fase di contagio da «Tremontite», tale addirittura da azzerare il ruolo dei tribunali, quasi una «Castellite».

Infatti, colleghi, il provvedimento in esame indica nel Ministro delle attività produttive la figura preposta ad ammettere la procedura di amministrazione straordinaria. Di fatto scompare il ruolo di controllo del tribunale. Colleghi, mi riservo poi di consegnare agli atti il testo integrale di questo mio intervento.

Concludo semplicemente dicendo che, a differenza di quanto ha detto la relatrice, i tempi, a mio avviso, c'erano. Bastava la volontà dei Gruppi e delle Presidenze di Camera e Senato.

Senza le modifiche che chiediamo, e voi ne avete la consapevolezza, il provvedimento rimarrà inadeguato a supportare aziende a cui la norma fa riferimento. C'era tempo fino al 21 febbraio, ma avete preferito fare altro. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

PRESIDENTE. Senatore Garraffa, la invito a concludere in quanto il tempo a sua disposizione è scaduto.

GARRAFFA *(DS-U)*. Signor Presidente, le chiedo allora di poter allegare il testo del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

È iscritto a parlare il senatore Sodano Tommaso. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Signor Presidente, la finalità principale del decreto in esame sarebbe quella di consentire un più rapido avvio e uno svolgimento accelerato delle procedure di gestione dello stato di insolvenza, per agevolare i processi di ristrutturazione delle imprese in crisi, introducendo un meccanismo procedurale più agile e rapido per l'avvio della procedura di amministrazione straordinaria.

Un provvedimento definito da più parti utile e tempestivo, con obiettivi sostanzialmente condivisibili, che abbisognerebbe solo di alcuni aggiustamenti per renderlo più efficace.

Un giudizio che noi di Rifondazione Comunista non possiamo condividere. A nostro parere questo è il classico provvedimento tampone, che cerca di coprire la famosa falla aperta dalla Parmalat, un modo per arginare e contenere questa colossale truffa planetaria, ma che certo non risolverà le cause che l'hanno prodotta.

Che questo Governo punti a drogare il mercato sta scritto in tutti gli atti e le leggi che sono stati approvati.

Nessuna garanzia per i risparmiatori, nessuna tutela per i dipendenti, nessuna sicurezza per le aziende potrà mai essere assicurata da una Commissione o da un'Autorità per quanto «indipendente», in presenza di un *vulnus* etico e una deriva legislativa così grave come quella che il Paese sta vivendo sul piano politico prima che sul piano economico-finanziario.

Anzi, la deriva economico-finanziaria, come già dieci anni fa per effetto di Tangentopoli, è promossa e consentita proprio perché la politica si sta arcaicizzando in una sorta di monarchia da basso medioevo, che scambia i propri interessi privati come coincidenti con l'interesse pubblico.

In fondo, Tanzi non ha fatto niente di diverso da quello che fa Berlusconi: ha ritenuto che le casse delle sue società coincidessero con le proprie tasche! E, con la stessa disinvoltura e indifferenza, ha pensato che quello che entrava in azienda gli fosse personalmente dovuto, che potesse impadronirsene senza darne conto a nessuno e non fosse, invece, il frutto della fatica, dei sacrifici e del lavoro di una collettività che va dai dipendenti agli allevatori, dai trasportatori di latte ai fornitori di servizi, dai risparmiatori agli investitori. Quando si scambiano le regole di un sistema con il proprio arbitrio, li muoiono le garanzie democratiche.

Il caso Parmalat non è dunque un episodio isolato, ma rappresenta un esempio delle degenerazioni prodotte dal modello della globalizzazione neoliberista. La finanziarizzazione dell'economia e la ricerca ossessiva di profitti di breve periodo, a scapito di ogni altra considerazione economica e sociale, è la caratteristica fondamentale di questo modello.

Esso è all'origine non solo dell'enorme aumento delle disuguaglianze sociali e dell'impoverimento di intere masse di lavoratori, ma anche della crisi economica in atto. Questo modello si è potuto sviluppare grazie alle politiche di liberalizzazione, privatizzazione e deregolamentazione dei mercati e delle attività economiche portate avanti negli ultimi quindici anni.

Nello specifico della vicenda Parmalat il nostro esclusivo interesse è quello della tutela dei lavoratori, sia quelli del gruppo che quelli dell'indotto e dei piccoli risparmiatori. E in questo senso vanno gli emendamenti da noi presentati, perché questi sono i soggetti deboli che rischiano di pagare il prezzo più alto senza avere la minima responsabilità di quanto è avvenuto.

Nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera la nostra parte politica ha presentato emendamenti, che noi abbiamo qui riproposto, per introdurre in questo provvedimento la tutela degli interessi dei lavoratori dell'azienda, ricordando che sono proprio loro le vittime di quanto è accaduto. Noi insistiamo su questo punto, perché riteniamo che i lavoratori dell'azienda devono avere voce in capitolo nel processo di ristrutturazione che interessa tutto il sistema industriale del nostro Paese.

Nel merito del decreto, siano altresì contrari all'eccessivo potere concentrato nella figura del commissario straordinario: l'eccezionalità dell'evento non giustifica tali attribuzioni; maggior ruolo dovrebbe essere attribuito al comitato di sorveglianza, adeguatamente rappresentato dai lavora-

tori dell'impresa o del gruppo, dalle organizzazioni sindacali, dai risparmiatori, dai consumatori e dagli utenti.

Con questo decreto il Governo garantisce un sostegno finanziario pubblico alla Parmalat. Da questo momento importanti risorse pubbliche saranno dirottate a tamponare il disastro Parmalat, ed è forte il timore che queste manovre siano finalizzate a far maturare i tempi affinché questo enorme patrimonio industriale, di lavoro e di conoscenze possa essere svenduto ad un'altra multinazionale, che perfezioni il progetto di pessima globalizzazione portato avanti dalla Parmalat fino ad oggi. Tutto ciò in spregio al concetto di sovranità alimentare e al diritto dei cittadini di disporre di un cibo etico, di primaria importanza, come il latte, espressione di processi certi, sicuri e a ciclo corto.

Al contrario, noi riteniamo che ogni decisione sul futuro industriale debba essere presa con processi partecipati che coinvolgano tutti i soggetti interessati, dal Parlamento alla Conferenza Stato-Regione allargata alle strutture consortili degli allevatori, dei sindacati e delle associazioni dei consumatori, e che il nuovo piano industriale debba prevedere, fin d'ora, nel caso di eventuale dismissione di strutture operative e industriali, l'opzione della gestione a favore delle Regioni, delle Province, dei Comuni che, insieme ai sindacati e alle strutture degli allevatori, valorizzino un percorso agroalimentare pubblico, partecipato e fortemente legato al territorio.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bastianoni, al quale ricordo che il suo Gruppo ha complessivamente sedici minuti. Ne ha facoltà.

BASTIANONI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, il provvedimento al nostro esame, pur avendo un carattere generale, trae origine dalla grave crisi di un grande gruppo industriale – Parmalat –, afflitto da un dissesto finanziario imponente per dimensioni e ricadute sull'economia del nostro Paese.

Il nostro atteggiamento, come Gruppo della Margherita, è stato costruttivo, non pregiudizievole durante tutto l'*iter* del provvedimento, anche se questo non ci esimerà dal muovere considerazioni critiche su alcuni aspetti. Condividiamo pertanto lo spirito del decreto-legge n. 347 del 23 dicembre scorso, la cui conversione stiamo oggi esaminando, ma vi sono aspetti del provvedimento sui quali non siamo d'accordo.

Innanzitutto, il primato politico che viene assegnato al Ministero delle attività produttive ci preoccupa non poco. Vediamo perché: la procedura concorsuale si apre per decisione del Ministro delle attività produttive; il programma si svolge sulla base dell'approvazione sempre del Ministro delle attività produttive; i criteri di nomina del commissario straordinario vengono definiti di volta in volta dal Ministro, invece di essere prestabiliti in maniera chiara, precisata dalla norma generale.

L'eccesso di discrezionalità del potere politico appare così in tutta la sua evidenza. Tali prerogative, infatti, vanno al di là della neutralità, della

necessaria imparzialità di un soggetto terzo qual è il magistrato, così come era stabilito nella normativa preesistente.

Il rischio, quindi, è che quando sono in gioco interessi diversi, come nel caso Parmalat in cui oltre al salvataggio dell'azienda vi è pure la tutela dei risparmiatori, dei creditori e dell'occupazione, la soggettività politica può agire a vantaggio di alcuni a scapito di altri.

In sostanza, sull'onda dell'emergenza il Governo spinge ad attribuire al Ministro delle attività produttive compiti impropri, appartenenti all'autorità giudiziaria e all'Autorità di garanzia. Non a caso, la legge cosiddetta Prodi-*bis* riportava nelle mani del giudice, cioè dell'organo terzo e imparziale, la gestione delle procedure di amministrazione controllata. Infatti, quell'organo, e non il livello politico con tutta la sua discrezionalità, è chiamato a tutelare l'insieme delle parti in causa in vicende come queste.

La decisione di portare in capo al Ministero competenze che il precedente impianto legislativo affidava al magistrato presta il fianco a possibili rilievi a livello comunitario sotto il profilo dell'introduzione di elementi distorsivi della concorrenza. A tale proposito è doveroso ricordare che la Commissione europea, a suo tempo, avviò un procedimento di infrazione nei confronti della prima normativa Prodi, la legge n. 95 del 1979, rilevando la presenza nella procedura di forti elementi di discrezionalità dell'organo politico.

La successiva disciplina – il decreto legislativo n. 270 del 1999 il cosiddetto Prodi-*bis* - sanò quel *vulnus*; ora, il decreto-legge al nostro esame riproduce tale problema. Potremmo, quindi, incorrere nel rischio che la Comunità europea possa contestare queste norme che affermano una centralità del potere politico, a nostro avviso, assolutamente non necessaria.

Nel corso degli anni, Parmalat ha raggiunto una posizione dominante nel settore agroalimentare attraverso svariate acquisizioni di imprese, sia in Italia che all'estero. Tali acquisizioni (alcune delle quali possiamo definire spericolate) non sarebbero state possibili se non facendo ricorso ad una finanza creativa, concessale dal sistema bancario sia a livello nazionale che internazionale.

Certo, è strano che in tutti questi anni le banche italiane ed estere, i sindaci, le società di revisione dei conti e le società di *rating* non si siano mai chieste come mai il gruppo Parmalat continuasse ad indebitarsi a fronte di un'apparente elevata liquidità che, come poi si è appreso, era solo virtuale, cioè inesistente.

Purtroppo queste crisi finanziarie non sono infrequenti. Altri casi nei quali i vertici aziendali si sono concentrati prevalentemente sulla finanza creativa anziché sulla produzione di beni e servizi hanno determinato situazioni molto pericolose, che hanno riguardato migliaia di piccoli risparmiatori e migliaia di piccole imprese collegate alle sorti delle aziende insolventi.

Per questo, occorre agire anche attraverso una legislazione che ridefinisca le regole e punisca adeguatamente chi le aggira. Dobbiamo, dunque, porci il problema delle regole e delle sanzioni per chi le infrange. Su tale fronte, però, non possiamo dimenticare che l'attuale Governo,

solo due anni fa, ha depenalizzato il falso in bilancio, ha favorito l'evasione di massa con condoni a ripetizione ed ha premiato chi ha esportato illecitamente capitali all'estero, facendoli rientrare in forma anonima.

È evidente che in questi anni si è dato al Paese un segnale di illegalità diffusa e di impunità. Se andiamo a verificare, invece, cosa è accaduto negli Stati Uniti, notiamo che di fronte ai casi Enron e WorldCom la risposta delle istituzioni americane è stata straordinaria in termini di sanzioni penali, prevedendo anche la reclusione per chi si fosse macchiato di reati gravi come comportamenti illeciti riguardanti il falso in bilancio, la truffa e le false comunicazioni sociali.

Signor Presidente, non riusciamo a capire quale politica industriale stia adottando questo Governo. Ciò che maggiormente sorprende è l'inerzia dell'Esecutivo di fronte alle difficoltà che incontrano tante piccole e medie imprese nel nostro tessuto economico.

Questa è una fase estremamente delicata e difficile che interessa ampi settori della nostra economia e che non viene affrontata in modo adeguato. Ciò rende problematica la sopravvivenza di molte imprese e la stessa ripresa complessiva della nostra economia.

In Europa, di fronte ad una situazione di malessere come questa, gli altri Paesi stanno reagendo: in Francia si sta investendo fortemente nelle nuove tecnologie ed in Germania si promuovono le esportazioni. Il ministro Tremonti, invece, ci riferisce che nel trimestre successivo la congiuntura cambierà, ma così ancora non è stato.

Si ha l'impressione che il Paese sia lasciato a se stesso, mentre la maggioranza si occupa di altro.

Tutto questo clima di incertezza è tra le principali cause, insieme al non contrastato aumento dei prezzi, di una diminuzione drastica dei consumi che peggiora l'attuale situazione.

In conclusione, signor Presidente, sottolineo che il Gruppo Margherita non ostacolerà l'approvazione di questo provvedimento per senso di responsabilità e per inviare un segnale rassicurante nei confronti delle piccole imprese, dei piccoli risparmiatori e dei lavoratori del gruppo Parmalat. (*Applausi di Gruppi Mar-DL-U e Misto-SDI*).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vicini. Ne ha facoltà.

VICINI (*DS-U*). Signor Presidente, il mio intervento è un po' particolare. La valutazione sul decreto-legge nel suo insieme, fatta dal collega Garraffa, mi trova in perfetta sintonia. Vorrei però esprimere, in particolare sulla crisi Parmalat, alcune valutazioni sia in ordine al decreto in

corso di ratifica che ai successivi decreti, in particolare quello predisposto dal Ministero delle politiche agricole.

La crisi Parmalat è stata finora affrontata dalle realtà istituzionali (Governo e Parlamento), regionali e locali in modo adeguato. Soprattutto a livello locale si è evidenziato un atteggiamento collaborativo tra le istituzioni, i rappresentanti delle associazioni di categoria e i sindacati delle banche locali per creare tutte le condizioni necessarie ad attenuare l'entità di una così grave crisi.

La strada dell'amministrazione straordinaria è stata giusta; il commissario straordinario sta operando con l'obiettivo prioritario di conservare le attività produttive e quindi di attenuare le ricadute negative sull'indotto e sui lavoratori.

I processi produttivi negli stabilimenti Parmalat del nostro Paese stanno proseguendo ed è estremamente positivo che il marchio conservi intatta la sua valenza di mercato, come confermano i dati sull'andamento delle vendite.

È una crisi finanziaria drammatica che il commissario straordinario sta cercando di governare per evitare ricadute sui processi produttivi. Sono però consistenti le preoccupazioni per il nostro territorio e per le aziende soprattutto dell'indotto allargato, che comprende un numero consistente di aziende.

Il problema è soprattutto quello dei crediti vantati dalle imprese dell'indotto allargato nei confronti di Parmalat, che si traducono in insoluti che vanno ad accrescere l'esposizione a breve termine di queste imprese.

Quindi, il decreto che stiamo per approvare va legato al successivo decreto del Ministero delle politiche agricole perché è con quel provvedimento che poi riusciremo a governare i processi.

Mi permetto, pertanto, di cogliere l'occasione, signor Presidente, per esprimere alcune considerazioni. La procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, disciplinata dal decreto legislativo n. 270 del 1999, ha prodotto finora, buoni risultati sia sotto il profilo del risanamento delle imprese coinvolte, con i connessi benefici per i lavoratori e per gli operatori economici e le realtà territoriali produttive interessate, sia sotto il profilo del soddisfacimento delle ragioni creditorie.

PRESIDENTE. Senatore Vicini, è stata segnalata dal suo Gruppo un'assegnazione di quattro minuti per il suo intervento.

VICINI (DS-U). La ringrazio, signor Presidente.

In presenza di imprese di maggiori dimensioni, è opportuno omettere la fase di accertamento affidata al commissario giudiziario al fine di procedere celermente, in modo soddisfacente, alla tutela degli interessi sottesi alla procedura di amministrazione straordinaria.

Sostanzialmente, quel che bisogna fare è un adeguato raccordo tra il decreto Marzano e il decreto Alemanno, perché in questo raccordo, con adeguate modifiche, riusciamo a dare continuità al ciclo produttivo e a

permettere al commissario straordinario di governare i processi e di ridare impulso al settore economico per superare anche le difficoltà di ordine finanziario.

Come senatore eletto a Parma, esprimo comunque su questo decreto un giudizio positivo, anche a nome di tutte le componenti sociali e politiche di Parma. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Misto-SDI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ripamonti. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Signor Presidente, mi può avvisare quando mancano cinque minuti alla scadenza del tempo a mia disposizione?

PRESIDENTE. Senz'altro, senatore Ripamonti.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). La ringrazio.

Signor Presidente, preannuncio che il Gruppo dei Verdi si asterrà sul provvedimento. Tuttavia, se fossimo stati in una situazione diversa, saremmo stati tentati di votare contro, perché siamo di fronte a un provvedimento estremamente dirigista, in cui le procedure vengono centralizzate presso il Ministero delle attività produttive e mancano assolutamente possibilità di controllo e di trasparenza per appunto procedere ad iniziative che garantiscano la ripresa di un gruppo industriale.

Faccio due esempi. Il primo riguarda la procedura relativa al concordato. La norma prevede che il concordato è approvato quando il 50 per cento dell'ammontare complessivo dei crediti è favorevole alla procedura di concordato; in questo modo si novella la procedura prevista per i fallimenti, la quale prevede che il concordato è approvato quando c'è l'approvazione dei due terzi dei crediti e c'è l'approvazione di almeno il 50 per cento dei soggetti interessati.

Lo dico perché in questo modo, signor Presidente, attraverso la centralizzazione presso il Ministero delle attività produttive, si rischia di adottare procedure non controllate, poco trasparenti e di favorire gli amici degli amici. Se, per esempio, alcune grosse società che hanno la maggioranza dei *bond* si mettono d'accordo attraverso la procedura di concordato, non vi sono più alcune garanzie per i piccoli creditori.

La seconda questione che voglio mettere in evidenza, signor Presidente, riguarda il fatto che non sono più previste procedure adeguate per quanto riguarda i comitati di sorveglianza e la loro composizione. Anche in questo modo si bypassa la possibilità di avere procedure efficaci di controllo e di trasparenza e si impedisce che soggetti più deboli possano appunto adottare iniziative adeguate per salvaguardare i loro diritti.

Un'ultima considerazione, signor Presidente, riguarda il fatto che questa iniziativa, ripeto, dirigistica, che concentra le iniziative presso il Ministero delle attività produttive, supera in modo negativo le procedure previste inizialmente dalla cosiddetta legge Prodi-*bis*, cioè il fatto che vi fosse un organo terzo, vale a dire il giudice, che garantiva la possibilità

di procedere in una direzione che fosse garantista per tutte le parti interessate.

Credo che queste segnalazioni dovrebbero essere prese in considerazione. In ogni caso, è un provvedimento che non vede la nostra opposizione pregiudiziale e quindi, pur segnalando queste contraddizioni, il Gruppo dei Verdi esprimerà un voto di astensione. (*Applausi dal Gruppo Verdi-U*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tunis. Ne ha facoltà.

TUNIS (*UDC*). Signor Presidente, colleghi senatori, il decreto-legge n. 347 del 2003, la cui conversione è oggi all'esame di quest'Aula, si caratterizza per il fatto di prevedere una disciplina innovativa e di carattere generale rivolta a soddisfare esigenze dell'intero comparto industriale del Paese.

La nuova disciplina consente oggi un più rapido avvio ed uno svolgimento più agile ed efficace delle procedure di gestione dello stato di insolvenza, assicurando in particolare di contemperare l'esigenza di garantire la massa dei creditori con la necessità dell'impresa di conservare l'avviamento e la posizione di mercato, assicurando la ristrutturazione del passivo e la eventuale dismissione delle sole attività di carattere non strategico.

Le gravi esigenze di carattere contingente collegate alla crisi della Parmalat hanno costituito l'impulso per adottare un provvedimento di carattere e utilità generale, rafforzato dall'ampiezza dell'apprezzamento delle varie forze politiche, il quale ha consentito di giungere rapidamente all'approvazione di una normativa necessaria per garantire stabilità e certezze all'economia del Paese.

Per questi motivi, esprimo l'apprezzamento e anche il voto favorevole dell'UDC su questo disegno di legge. (*Applausi dal Gruppo UDC e del senatore Mulas*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare la senatrice Soliani. Ne ha facoltà.

SOLIANI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, colleghi, una senatrice come me, che non si occupa solitamente di questioni economiche, dal 20 dicembre scorso, dalle prime ore dell'annuncio della crisi Parmalat, ha avuto come tutti a Collecchio, a Parma, ma credo in tutta Italia, una sola preoccupazione: la continuità produttiva dell'azienda e la tutela dei risparmiatori.

Il tavolo di lavoro interistituzionale, convocato subito in quelle ore dal sindaco di Collecchio, si è mosso in questa direzione e in accordo con il Governo, tre giorni dopo, abbiamo avuto il decreto che è al nostro esame.

Da allora non si è perduto un giorno di lavoro; gli stabilimenti funzionano, il conferimento del latte è regolare, ma il sostegno deve essere forte perché i problemi sono grandissimi. Questo decreto è il primo e in-

dispensabile segnale, ma può essere migliorato. La capacità produttiva, la struttura industriale sono ciò che permane e che deve essere consolidato e sviluppato. Lasciatemi dire che questo è il tesoro della Parmalat.

Questa capacità produttiva si fonda su prodotti di qualità, sulla capacità di innovazione tecnologica, su risorse umane di elevata competenza, su un marchio fortissimo. È l'unica cosa solida in un quadro di finanza patologica che ha finito per travolgere tutto. Una strategia di crescita finanziaria che scegliendo le scorciatoie si è messa al posto di una strategia di crescita industriale. Simone Weil sostiene che la moralità consiste nel rispetto della natura di ogni cosa. Occorre dunque tornare lì, all'etica dell'impresa che fa impresa.

Il decreto interviene su questo terreno, su quello dell'occupazione e di tutto l'indotto: degli allevatori; delle piccole e medie imprese; dei fornitori e degli autotrasportatori; e anzi si dovrebbe prevedere per tutte le imprese che vantano crediti nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria e per le aziende ad esse collegate la sospensione del pagamento dei tributi e dei contributi.

L'azione del Governo e del Parlamento sulle vicende Parmalat e Cirio è guardata dall'Europa e dal mondo. Siamo qui per difendere il patrimonio sano ed integro di queste imprese del settore agroalimentare, il secondo settore industriale dopo quello meccanico e prima di quello tessile, ma che oggi è a rischio di acquisto dei suoi marchi straordinari da parte delle multinazionali estere.

Del resto, il Paese ha ben capito; pur nella sofferenza di migliaia di risparmiatori, in questa settimana sono aumentate del 18 per cento le vendite Parmalat; una sorta di alleanza, di forte solidarietà con l'impegno e la serietà dei lavoratori.

Qui è evocato l'impegno di tutti, in primo luogo delle banche per la tutela dei risparmiatori, da un lato, e per l'apertura, la non riduzione di crediti alle piccole e medie imprese, dall'altro. Con questa vicenda stiamo vivendo un tempo di verità per il nostro Paese. Parma ne è l'epicentro, ma nella globalizzazione dell'economia e della finanza il centro è ovunque. Sono le persone, dagli imprenditori ai *manager*, dagli operatori di settore ai banchieri e infine ai politici e ai governanti, ripeto, sono le persone e la loro qualità professionale e morale che fanno la differenza; sono le regole che fanno la differenza.

La verità sul Paese è ormai sui fondamentali: sulla struttura economica, su quella finanziaria, sulla *governance*, sull'etica condivisa. Anche a proposito di Parmalat ci interroghiamo su questioni di fondo: nelle dinamiche industriali internazionali, com'è possibile realizzare oggi i migliori risultati in termini di efficienza, di equità e di trasparenza?

Come, ripeto, come essere presenti nei mercati che tra pochi decenni saranno giganti dell'economia mondiale, come Brasile, Russia, India, Cina?

La vicenda Parmalat è davvero mondiale. L'opera di risanamento intrapresa dal commissario Bondi e dalla sua squadra ha a che fare con queste prospettive; ed il Governo e l'Italia con lui.

Ecco uno degli insegnamenti che vengono dal *crack* Parmalat: c'è un grande ruolo da giocare su una manifattura, su un prodotto, su un marchio, su una manodopera che non appartengono al passato ma al futuro. Dalla soluzione che saremo tutti in grado di produrre si capirà la capacità dell'Italia di contribuire ad un nuovo modello industriale, dopo quello familiare o dopo quello renano, in grado di reggere le sfide del mondo nuovo.

Questo decreto che lavora sull'emergenza è in realtà un punto che deve aprire una fase nuova. Ecco il ruolo nuovo dell'impresa, ecco la nuova cultura dell'impresa, che non destabilizza la vita di tante persone, lavoratori e risparmiatori, ma che si assume pienamente di nuovo la propria funzione sociale, tanto più sociale quanto più è capace di essere impresa, innovazione e trasparenza.

Quindi, questo decreto ha bisogno di una complessiva politica industriale, dell'innovazione, della ricerca, che – lasciatemelo dire – ancora non vediamo ma vorremmo vedere. Solo così si può avere l'ambizione di guidare il Paese, con una politica che con la sua economia, le sue leggi, i suoi comportamenti, possa sostenere l'Italia nella sua necessaria modernizzazione rispetto al passato. Anche qui si decide molto della democrazia e della sua qualità, ampliando l'area dei soggetti, distinguendo tra controllori e controllati, rispettando il valore del lavoro e del risparmio.

E allora, da questo decreto, sia pure con i suoi limiti, dobbiamo ripartire, avendo questa grande visione; è un'occasione per ripartire e, aggiungo, per crescere.

Signor Presidente, mi avvio a concludere, ma le chiedo fin d'ora di poter allegare il testo integrale del mio intervento al Resoconto della seduta odierna. Vi è un ordine del giorno il G7 su cui, onorevole relatrice, penso che siamo d'accordo. Vorrei solo che si estendessero, alla fine del dispositivo, le iniziative di carattere finanziario a favore delle piccole e medie imprese anche a quelle collegate alle aziende che vantano crediti ed a quelle di autotrasporto. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Aut*).

PRESIDENTE. Senatrice Soliani, la Presidenza la autorizza ad allegare il suo intervento.

Onorevoli colleghi, i tempi che mi vengono comunicati dai Gruppi sui rispettivi interventi sono per me indicativi; all'interno dei Gruppi ciascuno ne dispone come vuole. I colleghi però devono tener conto del fatto che se qualcuno intende fare una dichiarazione di voto, non ci sarà più il tempo per poterla fare; mi auguro quindi che tutti rispettino le indicazioni che sono state date.

È iscritto a parlare il senatore Maconi. Ne ha facoltà.

MACONI (*DS-U*). Signor Presidente, cercherò di risparmiare qualche minuto per lasciare al mio Capogruppo il tempo per la dichiarazione di voto.

Abbiamo concordato sull'esigenza di adottare un provvedimento straordinario per fronteggiare la crisi della Parmalat e siamo anche d'ac-

cordo sul fatto che esso venga approvato in tempi rapidi. Abbiamo inoltre sottolineato che in questo provvedimento vi sono aspetti innovativi e di cambiamento che riguardano la semplificazione e la velocizzazione delle procedure per l'ammissione all'amministrazione controllata.

Quindi, la nostra è stata una posizione di dialogo costruttivo che si è sviluppata alla Camera e si è ulteriormente approfondita in Commissione al Senato. Tuttavia, non possiamo nascondere che nel merito del decreto abbiamo elementi di forte insoddisfazione di cui voglio elencare sinteticamente le caratteristiche.

Il primo è già stato ricordato in molti interventi, ma voglio ribadirlo, perché mi sembra il punto centrale: con questo decreto si torna ad una sorta di dirigismo del Ministero dell'industria nell'avvio delle procedure per l'amministrazione controllata.

Sono già stati ricordati i ricorsi della Comunità Europea nei confronti della Prodi-*bis*; ebbene, rischiamo di ritornare in quella situazione. Abbiamo sottolineato la necessità di ripristinare il primato del giudice come giudice terzo, come elemento terzo del giudizio. Questo per ottenere maggiore certezza nelle procedure e nelle regole e perché i creditori e i risparmiatori si trovassero di fronte ad un giudice più imparziale e che offrisse più garanzie.

Il secondo è che questo decreto, che pure – ripeto – riteniamo necessario, ci sembra eccessivamente calibrato sulla specificità della crisi Parmalat. Noi abbiamo invece presentato emendamenti che cercano di estendere le possibilità di intervento ad eventuali altre crisi industriali che non siano assimilabili a quella della Parmalat.

Il terzo riguarda l'insufficienza della tutela che, pur nell'emergenza, il decreto riserva alle piccole aziende, ai risparmiatori, ai lavoratori. Anche a partire da questo decreto sarebbe stato necessario, importante e possibile dare un segnale molto più deciso che all'interno di una procedura concorsuale non si tutelano solo gli interessi forti, ma si tutela invece l'interesse più diffuso delle piccole e medie aziende dell'indotto, dei lavoratori e del popolo dei risparmiatori.

Il quarto riguarda le garanzie per la continuità produttiva. Il decreto parla di piani di recupero. Abbiamo proposto emendamenti che fanno riferimento a programmi di ristrutturazione più vincolanti per la garanzia di una ripresa produttiva.

Nel testo attuale del decreto, non vi sono le necessarie e sufficienti garanzie che i beni immobili, i beni produttivi dell'azienda siano utilizzati per il rilancio produttivo e per consentire, anche attraverso questa via, il recupero del valore degli investimenti dei piccoli risparmiatori e il recupero delle possibilità delle piccole e medie aziende.

Questi sono gli elementi di incertezza e di insufficienza che abbiamo rilevato. Pertanto, pur giudicando necessario questo provvedimento, ci asterremo dalla votazione finale. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sambin. Ne ha facoltà.

SAMBIN (*FI*). Signor Presidente, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in crisi, all'esame di questo ramo del Parlamento, nasce dalla necessità di dare una risposta alla grave situazione di incertezza verificatasi recentemente con il caso Parmalat.

Se si considera, inoltre, la contemporanea presenza di due distinte discipline normative per la gestione delle crisi aziendali, con i conseguenti rischi di antinomie, si rende ancor più necessario giungere alla rapida definizione di una disciplina organica ed unitaria, che tenga conto dei diversi settori produttivi, anche al fine di superare le incongruenze contenute nella disciplina vigente.

Riteniamo che, data la ristrettezza dei tempi a disposizione, sia necessario approvare il testo così come licenziato dalla Camera, ove peraltro sono state apportate utili modifiche, in modo da non mettere in pericolo la conversione in legge di un provvedimento che è stato pressoché ovunque accolto con favore.

Anche il commissario europeo alla concorrenza Mario Monti, infatti, ha informato l'Esecutivo dell'Unione Europea che le modifiche procedurali introdotte dal decreto non presentano problemi rispetto alle regole comunitarie sugli aiuti di Stato e che, se il testo rimarrà invariato, non ci sarà bisogno di un riesame dopo la conversione in legge, visto che non c'è contrasto con le norme europee sugli aiuti di cui trattasi.

Il decreto-legge in esame intende accelerare l'avvio dei procedimenti per l'ammissione immediata delle grandi imprese in stato di insolvenza all'amministrazione straordinaria, prevedendo al contempo la predisposizione di un programma di ristrutturazione economica e finanziaria delle imprese in crisi, al fine di assicurare la prosecuzione delle relative attività industriali.

La crisi che ha investito il gruppo Parmalat dà la possibilità di introdurre norme di carattere più generale, finalizzate ad affrontare con tempestività malaugurate crisi di particolare rilevanza che dovessero presentarsi nei grandi complessi aziendali di ogni settore economico.

Ritengo importante che si prenda in considerazione, ricorrendo magari a misure *ad hoc* nell'ambito di una più generale revisione della normativa sulle crisi d'impresa, l'ipotesi di estensione dell'applicabilità del decreto-legge anche alle imprese minori che, pur non avendo almeno mille dipendenti ed uno stato di insolvenza inferiore al miliardo di euro, siano ritenute strategiche per l'economia dei territori in cui sono insediate.

È evidente come l'accentramento di poteri in capo al Ministro e al commissario risponda all'esigenza di rendere quanto più possibile e immediato l'avvio e lo svolgimento delle procedure di gestione dello stato di insolvenza anche a garanzia dei lavoratori e dei creditori. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Peterlini. Ne ha facoltà.

PETERLINI (*Aut.*). Signor Presidente, signor sottosegretario Valducci, vi chiedo attenzione perché stiamo parlando di un problema che ha afflitto la nostra economia, affligge gli imprenditori e i lavoratori, ma anche i risparmiatori.

Vorrei ricordare a questo punto una mozione che abbiamo presentato in sessanta parlamentari; ciò accadeva il 27 febbraio 2002. Tra le firme, oltre al sottoscritto e al Gruppo per le autonomie che era il promotore di quella iniziativa, vi erano altri nomi, come quelli di Andreotti, Castagnetti e Consolo ed anche nomi della maggioranza; mi riferisco a Forlani, a Gubert e al senatore Magri, oggi sottosegretario. C'erano anche i nomi dei senatori Salvi, Tofani, Treu, Zanoletti e di tanti altri. Erano circa sessanta i firmatari di quella mozione che, preoccupati a partire dalla crisi dell'Argentina, avevano constatato – cito testualmente – nelle premesse: «Il crescendo delle crisi finanziarie e bancarie a partire da quelle del 1997 in Asia, Russia, America Latina, fino all'allora più recente crollo della *new economy* negli Stati Uniti, alla gigantesca crisi bancaria giapponese in corso e alla bancarotta dell'Argentina, non è una serie di casi isolati...» – questo è il punto – «...ma la manifestazione di una crisi dell'intero sistema finanziario caratterizzato dalla speculazione sfuggita ad ogni controllo».

Quella mozione è ancora ferma e giace non so in quale cassetto del Parlamento, nonostante le sessanta firme di autorevoli esponenti di questo Senato sia della maggioranza che dell'opposizione che dettero allora il loro consenso e il loro appoggio con convinzione. In quella mozione si prevedeva quello che sta succedendo e che succede in questo momento. L'abbiamo ripresentata dopo il verificarsi delle altre crisi, un anno dopo, nel 2003, e si sono aggiunti nuovi nomi autorevoli.

Oggi arriviamo alla previsione di una misura che naturalmente è necessaria ed urgente e che sarà naturalmente votata dal Senato che però è di puro salvataggio e va a ricucire o meglio cerca di ricucire un buco che è talmente grande da non poter essere ricucito. Tale misura è soprattutto tardiva in una società come quella italiana; forse non lo fanno i nostri colleghi, ma insieme al Giappone siamo il Paese con il più alto risparmio del mondo.

Gli italiani risparmiano in media il 10 per cento del loro reddito familiare ed il nostro risparmio, insieme a quello accumulato in Giappone, risulta essere il più alto del mondo. Lo ripeto perché gli italiani con il risparmio hanno anche fatto fermentare la nostra economia e quindi dovranno anche investire questi mezzi.

Ebbene, dove li hanno investiti? Nei tempi passati, quando l'inflazione correva e i BOT rendevano tanto, almeno nominalmente – realmente valevano poco – investivano in questi; dopo l'entrata nell'euro e il freno all'inflazione, i tempi sono cambiati e la gente è passata ad investire anche nei mercati finanziari e nelle borse.

Nello stesso periodo, non solo il piccolo risparmiatore, ma anche quello da noi tutti politicamente invitato ad entrare nei fondi pensione,

ha dovuto entrare in fondi che investono in borsa o in titoli obbligazionari. Questo è il popolo italiano.

Che cosa succede oggi? Dopo tutti gli avvertimenti che sono stati fatti e dopo tutte le lezioni che abbiamo avuto dagli Stati Uniti, dopo il crollo mondiale della LTCM (*Long-Term Capital Management*), dopo il caso Enron, dopo la WorldCom, dopo l'Argentina, è arrivata, come prevedibile, anche l'Italia con la Cirio, la Parmalat e possibilmente con la Finmatica senza che ci fosse qualche misura di prevenzione e con due organi paralleli, la CONSOB e la Banca d'Italia, che controllano sì i piccoli imprenditori, ma sembra che abbiano gli occhi chiusi su quelle grandissime imprese.

La situazione ci preoccupa perché i piccoli risparmiatori italiani sia con i fondi pensione che con il risparmio del 10 per cento del loro reddito familiare in tre anni hanno perso soldi nei mercati mondiali. Ha perso tra il 30 e il 50 per cento chi non ha investito nella *new economy*, dove si è perso anche il 70 per cento; i più prudenti hanno investito in obbligazioni. Ora però partono anche le obbligazioni; sono partite quelle dell'Argentina, quelle della Cirio ed ora quelle della Parmalat.

È una situazione insostenibile, cosa direte domani agli italiani, di non risparmiare più perché altrimenti buttano i soldi dalla finestra o di comprare il mattone dove tutti dicono stia crescendo un'altra forma di speculazione? Anche questo è un mercato sopravvalutato e sappiamo che è già crollato a Tokyo, a New York e, se c'è speculazione, crollerà anche in Europa.

Dico questo per evidenziare che pur essendoci la necessità di una misura di salvataggio essa rimane quello che è. Noi esprimeremo un voto di astensione, nel senso di appoggiare la misura ma con le perplessità che restano perché mancano le misure vere di riassetto finanziario. Queste ultime saranno poi proposte con un altro provvedimento in base ai risultati dell'indagine conoscitiva sul caso Parmalat, che senz'altro porterà frutti e nuove idee.

Il ministro Tremonti ha già annunciato che vi saranno misure più restrittive sulle aziende, che ci saranno più controlli, che si procederà ad un riassetto della CONSOB, che si taglieranno alcune competenze alla Banca d'Italia per spostarle su un altro organo. Vedremo quali frutti porteranno tali misure, ma sappiamo che ormai i soldi non sono più gestiti solo in Italia, esistono paradisi fiscali, vengono fatti trasferimenti immensi non solo di mezzi finanziari ma anche dei cosiddetti mezzi derivati.

Cito in questo contesto la Banca dei regolamenti internazionali di Basilea che è preoccupata del divario tra l'economia reale e quella puramente finanziaria, che rivela una esplosione della bolla degli strumenti derivati. Cito i seguenti dati: il 12 novembre 2003 quella Banca ha reso pubblico che i valori nazionali dei derivati in miliardi di dollari sono i seguenti: giugno 2002, 127.500 miliardi di dollari; dicembre 2002, 141.700 miliardi di dollari; giugno 2003, 169.700 miliardi di dollari. C'è un aumento di 42.000 miliardi di dollari in 12 mesi. Si tratta di soldi

che non esistono, che sono sulla carta perché sono derivati e non investimenti diretti.

Con quella mozione firmata da quasi tutte le parti politiche, con una terza versione che ho ripresentato adesso dopo i fatti dell'Argentina ed il crollo dei mercati finanziari e di queste due ultime aziende, chiediamo che il Governo italiano non si limiti a fare dichiarazioni in quest'Aula adottando solo misure di salvataggio, ma si attivi su base internazionale – perché il mondo finanziario è internazionale – per ristabilire finalmente con i Paesi industrializzati in primo luogo ma anche con gli altri Paesi del mondo un nuovo riassetto finanziario.

L'ultimo è stato fatto nel 1944 con gli Accordi di Bretton Woods dai Paesi che dopo la crisi mondiale del 1929 finalmente avevano deciso di ritrovarsi per avviare un riassetto finanziario, che si basava su due pilastri: il primo era la convertibilità del dollaro con l'oro, il secondo era la convertibilità del dollaro con altre monete.

Quei pilastri sono entrambi crollati e rivolgo questo appello conoscendo un po' il settore e tutte le preoccupazioni che ci sono tra i piccoli risparmiatori e i lavoratori ma anche nel mondo economico, che richiedono uno sforzo del nostro Governo per una nuova Bretton Woods o comunque per un incontro mondiale per un riassetto dei mercati finanziari. *(Applausi dal Gruppo Aut e della senatrice Soliani).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Muzio. Ne ha facoltà.

MUZIO (*Verdi-U*). Signor Presidente, preannuncio l'astensione del nostro Gruppo; poiché l'illustrazione e lo svolgimento delle argomentazioni circa la questione della filiera agroalimentare richiederebbero tempo, in considerazione del contingentamento dei tempi, chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo scritto dell'intervento alla Presidenza affinché sia pubblicato in allegato ai Resoconti della seduta.

PRESIDENTE. Le accordo l'autorizzazione, senatore Muzio.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

D'IPPOLITO, *relatrice*. Rinuncio alla replica.

VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*. Rinuncio anch'io alla replica.

PRESIDENTE. Do lettura dei pareri espressi dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi relativi al disegno di legge in titolo, esprime,

per quanto di propria competenza, parere di nulla osta ad eccezione delle proposte 4-ter.0.101, 4-ter.0.2, 3.102, 4-ter.0.102 e 6.0.102, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

Comunico altresì che gli emendamenti 7.0.100 e 7.0.101 risultano estranei al contenuto del decreto-legge al nostro esame che riguarda esclusivamente misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza.

In relazione al particolare rigore con il quale deve essere valutata la corrispondenza al testo degli emendamenti presentati a provvedimenti di urgenza, le proposte in questione devono ritenersi improponibili ai sensi dell'articolo 97, comma 1 del Regolamento.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

PEDRIZZI (AN). Signor Presidente, non essendo intervenuto in discussione generale farò una breve premessa e illustrerò in questa sede tutti i miei emendamenti.

Questo decreto-legge – voglio affermarlo con forza – ha dato una risposta adeguata e soprattutto celere alla crisi Parmalat, quella industriale naturalmente – voglio precisarlo a beneficio dei colleghi e soprattutto al senatore Peterlini – perché la crisi finanziaria *tout court* che ha compromesso il risparmio di tanti investitori e di tanti risparmiatori è oggetto di un altro disegno di legge, che il Governo ha presentato e che sarà discusso in altra sede e in altri tempi.

Proprio in relazione all'altro provvedimento, le Commissioni finanze e industria della Camera e del Senato stanno svolgendo un'indagine conoscitiva i cui lavori termineranno alla fine del mese. La mozione che ha illustrato il senatore Peterlini è analoga a quella che noi presentammo come maggioranza nel 1994, come opposizione nel 1996 e poi negli anni seguenti – il senatore Giaretta lo ricorderà – per investigare il gravissimo problema dei prodotti derivati. Quel tipo di problematiche non ha però alcuna attinenza con il provvedimento in esame.

Signor Presidente, Alleanza Nazionale dà un giudizio estremamente positivo sul provvedimento. Siamo consapevoli dell'urgenza di vararlo; la conversione dovrà essere effettuata nel più breve tempo possibile per dare certezza ai lavoratori, ai fornitori, ai clienti e al mercato nazionale e internazionale di questa grande multinazionale.

Ho presentato emendamenti di carattere tecnico ma, per dare la possibilità di convertire immediatamente in legge il provvedimento, li ritiro e li trasformo in un ordine del giorno.

Un fatto è certo: questo decreto-legge vuole salvare e salvaguardare una grande realtà produttiva del nostro Paese, certamente una delle più

grandi multinazionali di tutto il nostro apparato produttivo e la più grande multinazionale della nostra filiera agroalimentare.

Per quanto riguarda gli emendamenti, come ho già detto, procederò ad una illustrazione congiunta.

Nell'amministrazione straordinaria l'indirizzo di ristrutturazione dell'impresa prevede la risanabilità della stessa, mediante conversione di crediti in capitale, concessioni di nuova finanza, consolidamento dei crediti e soluzioni di tipo concordatario e dunque reversibilità del dissesto.

A questo si riferisce l'emendamento 1.101, che prevede di sostituire la parola: «insolvenza» con le seguenti «crisi economica e finanziaria».

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, un giorno o l'altro sospenderò veramente la seduta perché è impossibile lavorare con un impianto di amplificazione del genere! Neanche a livello dilettantistico si possono avere cose del genere!

BARATELLA (DS-U). Signor Presidente, illustro gli emendamenti 1.4 e 1.5 a mia firma.

Il decreto-legge al nostro esame interessa esclusivamente le imprese soggette al fallimento e in stato di insolvenza che hanno un numero di dipendenti non inferiore a mille e debiti per un ammontare complessivo non inferiore ad un miliardo di euro.

Gli emendamenti 1.4 e 1.5 riducono ad 800 il numero dei lavoratori e ad 800 milioni di euro il tetto previsto, stabilendo una linea di principio per la quale il Parlamento ed il Governo non legiferano *ad hoc*. Infatti, il provvedimento alla nostra attenzione, nel testo formulato, sembra fatto per un'azienda a cui mancano solo nome e cognome.

Le proposte emendative, quindi, sono volte ad allargare la platea anche ad aziende col numero di lavoratori e il debito che ho poc'anzi citato, che in questa particolare contingenza dell'economia ed in futuro potranno così essere ammesse, con lo stesso criterio, ai benefici di legge.

Mi permetto di insistere affinché prestino la loro attenzione il rappresentante del Governo (che in questo momento non mi sembra sia attento) ed il relatore (che mi pare lo sia ancora meno) ai fini dell'accoglimento di questi due emendamenti. In caso contrario, abbiamo inserito il loro contenuto nell'ordine del giorno G3 di cui raccomandiamo l'accoglimento.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

D'IPPOLITO, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati e voglio precisare che non si tratta di questioni di merito, come abbiamo già anticipato nella relazione.

Approfitto per sottolineare ai colleghi, efficacemente intervenuti nel dibattito, che i rilievi formulati forse meritano una precisazione. È stata evidenziata questa linea di accentramento, nelle mani del Ministro delle

attività produttive, di poteri che addirittura travalicherebbero le regole della trasparenza, pure necessarie per realizzare una buona politica economica, e addirittura l'etica dell'impresa, come è stato detto da una illustre collega.

Sottolineo che il provvedimento, nelle sue finalità, mira ad accelerare le procedure. Quindi, il concentramento ha una sua giustificazione etica proprio nella volontà di immediata risposta ad una situazione di emergenza. Proprio per questo, credo non si debba dimenticare che il tribunale esprime il giudizio sullo stato di insolvenza; la compatibilità e la congruità di un programma di ristrutturazione sono merito precipuo del Ministero delle attività produttive.

Pertanto, fatta questa precisazione, confermo, signor Presidente, il mio parere contrario. (*Applausi dal Gruppo FI*).

VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 1.101 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dal senatore Bastianoni e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 1.102, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Maconi e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 1.6, presentato dal senatore Bastianoni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Baratella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Baratella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Chiusoli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Garraffa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

MACONI (*DS-U*). Signor Presidente, vorrei attirare l'attenzione sull'emendamento 2.2, perché tende a riequilibrare i rapporti fra le prerogative e i poteri del Ministero e del tribunale nell'avvio della procedura.

Si tratta per noi di un punto centrale del decreto-legge e quindi raccomandiamo una particolare attenzione su questo emendamento.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

D'IPPOLITO, *relatrice*. Esprimo parere contrario.

VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*. Il mio parere è conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Chiusoli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.8, presentato dal senatore Coviello e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.10, presentato dal senatore Coviello e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.9, presentato dal senatore Coviello e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Maconi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori, identico all'emendamento 2.3, presentato dal senatore Baratella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Chiusoli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.101, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.102 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.103, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 2.5, presentato dal senatore Maconi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dal senatore Garraffa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dal senatore Chiusoli e da altri senatori, identico all'emendamento 2.104, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

MALABARBA (*Misto-RC*). Signor Presidente, molto telegraficamente, se non si prevede, come noi prevediamo con l'emendamento 3.102, che al momento della nomina del commissario scatta quasi automaticamente la procedura di integrazione salariale per i lavoratori, non avremo una garanzia del reddito per le vittime principali che sono proprio i lavoratori.

Approfito anche per dire – così non lo ripeterò nelle altre occasioni – che ritengo non accettabile, da parte della Presidenza, la dichiarazione di estraneità degli emendamenti all'articolo 7 inerenti i paradisi fiscali e il falso in bilancio, perché non c'è in tutto il provvedimento alcuna iniziativa che tenda a colpire la speculazione che passa attraverso i paradisi fiscali.

Che il Governo faccia un'altra proposta per colpire i paradisi fiscali, e noi la valuteremo con interesse; ma se non c'è alcuna proposta, ritengo che non sia assolutamente fuori dal contesto la misura che noi proponiamo per colpire l'evasione fiscale e tutte le operazioni finanziarie illecite che passano attraverso i paradisi fiscali.

Su questo punto esprimo, educatamente, la mia profonda indignazione rispetto al fatto che si siano dichiarati non ammissibili i nostri due emendamenti.

PRESIDENTE. Senatore Malabarba, proprio perché nel testo in esame non c'è alcun riferimento a questa materia sono inammissibili: sono estranei alla materia e quindi dovranno essere considerati in altra sede.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

D'IPPOLITO, *relatrice*. Esprimo parere contrario.

VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 3.100 e 3.101 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Coviello e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Maconi e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione permanente ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 3.102 è improcedibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

D'IPPOLITO, *relatrice*. Esprimo parere contrario.

VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Garraffa e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 4.100 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal senatore Bastianoni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.101, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori, identico all'emendamento 4.2, presentato dal senatore Chiusoli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dal senatore Bastianoni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.6, presentato dal senatore Bastianoni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal senatore Maconi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.102, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4-*bis* del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

CHIUSOLI (*DS-U*). Brevemente, signor Presidente, perché i tempi sono quelli che sono.

Con l'emendamento 4-*bis*.2, che riscrive l'articolo 4-*bis*, si tenta di innovare in maniera molto consistente tutto il regime del concordato dell'amministrazione straordinaria, che è una delle questioni più importanti del provvedimento e che presenta forti legami con la legge fallimentare.

Una commissione di studio si è esercitata a lungo su questo tema e non è riuscita fino ad ora a produrre nulla di conclusivo. Tuttavia, attra-

verso questo provvedimento, mirato a una questione molto specifica, si introducono molti principi nuovi.

Alcuni di questi sono condivisibili, come l'idea che si innovi in particolare dividendo per classi i creditori, come già previsto dalla legislazione inglese, da quella americana e in molti altri Paesi europei, ma, nello stesso tempo, è da considerare pericoloso il fatto che non sia stato inserito un meccanismo di tutela nelle votazioni per il concordato, in quanto ciò potrebbe favorire soltanto alcuni ristretti grandi gruppi.

Una volta accettato il principio sia della suddivisione in classi dei creditori, sia della possibilità di convertire i crediti in azioni della società che succederà a quella che è andata in *default*, è necessario prestare una particolare attenzione alla tutela dei risparmiatori, soprattutto in un Paese, come l'Italia, in cui il risparmio è diffuso.

Occorre quindi che, all'interno della procedura, siano previsti gli strumenti per poter garantire sul serio i piccoli risparmiatori. Modificando il meccanismo stabilito dalla legge fallimentare per quanto concerne l'accordo al concordato, si rischia di penalizzare il piccolo risparmio diffuso nel nostro Paese.

Le norme precedenti prevedevano, infatti, che il concordato fosse accettato se concorrevano due elementi: la maggioranza del numero dei creditori e i due terzi della somma dei crediti. Con le nuove norme, accade che i due terzi diventano il 50 per cento e che viene a mancare l'altro requisito, quello del 50 per cento del numero dei creditori.

Ciò vuol dire che se alcuni grandi fondi di investimento, per esempio canadesi o americani, rappresentano più del 50 per cento della somma dei crediti, l'accordo con due o tre fondi di investimento è sufficiente a varare il concordato, senza che la massa dei piccoli risparmiatori venga minimamente interpellata.

L'emendamento 4-bis.2 intende pertanto allargare l'accesso alle informazioni, consentendo a tutti coloro che sono coinvolti nella procedura di essere informati e di far valere i propri diritti. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

DE PETRIS (*Verdi-U*). Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 4-bis.100, che ha la finalità, proprio per quanto riguarda il concordato con i creditori, di garantire anche i piccoli creditori.

Questo è un problema molto serio, nel caso specifico della vicenda Parmalat, perché riguarda la realtà di moltissime aziende agricole.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

D'IPPOLITO, *relatrice*. Esprimo parere contrario, signor Presidente.

VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4-bis.2, presentato dal senatore Chiusoli e da altri senatori, identico all'emendamento 4-bis.100, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4-bis.101, presentato dal senatore Ruvolo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4-bis.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4-bis.102, presentato dal senatore Chiusoli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4-bis.3, presentato dal senatore Barattella e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4-ter del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

MACONI (DS-U). Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 4-ter.0.101. Esso ha lo scopo di tutelare le piccole aziende che lavorano nell'indotto delle grandi aziende in stato fallimentare. Credo che rappresenti un segnale importante che dobbiamo dare e non costa molto all'erario, quindi sarebbe importante approvarlo.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

D'IPPOLITO, *relatrice*. Esprimo parere contrario, signor Presidente.

VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 4-ter.100 è stato ritirato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 4-ter.0.101, 4-ter.0.2 e 4-ter.0.102 sono improcedibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

D'IPPOLITO, *relatrice*. Esprimo parere contrario, signor Presidente.

VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 5.2.

GARRAFFA (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARRAFFA (*DS-U*). Signor Presidente, questo emendamento all'articolo 5, come i successivi, interviene sul tema del Comitato di sorveglianza. I rappresentanti dei creditori truffati dalla Parmalat richiedono giustamente di disporre di strumenti attraverso i quali controllare la procedura concorsuale messa in atto dall'amministrazione straordinaria.

Diviene in tal senso rilevante il ruolo del Comitato di sorveglianza, che deve essere indicato con precisione nel decreto-legge, considerato che già nella cosiddetta legge Prodi-*bis*, la sua funzione era delineata, indicandone anche la composizione. Gli emendamenti hanno dunque lo scopo di ricondurre la norma in tale ambito.

Si propone tra l'altro che all'interno del Comitato siano rappresentate le organizzazioni sindacali, i consumatori e gli utenti. Infatti, gli interessi dei lavoratori dipendenti e dei consumatori devono essere particolarmente tutelati nell'ambito della gestione dell'amministrazione straordinaria e dunque trovare rappresentanza all'interno del Comitato di sorveglianza stesso.

Vi è una situazione assai incerta e difficile per quanto concerne le modalità attraverso le quali si svilupperà la ristrutturazione dell'impresa. Si tratta di scelte che il commissario straordinario deve presentare nel corso delle prossime settimane e che dovrebbero essere valutate con attenzione da parte dei lavoratori dipendenti, con il contributo e la concertazione delle organizzazioni sindacali che li rappresentano.

In altri Paesi, come diceva anche il collega Chiusoli, strumenti di questa natura sono previsti e consentono di affrontare i drammi sociali rappresentati dalla crisi di grandi gruppi produttivi, sulla base di principi di coesione garantiti soltanto dalla trasparenza e dalla partecipazione attiva nella vigilanza anche di chi rappresenta gli interessi fondamentali dei lavoratori dipendenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 5.2, presentato dal senatore Chiusoli e da altri senatori, fino alle parole «dalla richiesta,».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 5.2 e gli emendamenti 5.100, 5.1 e 5.3.

Metto ai voti l'emendamento 5.4, presentato dal senatore Maconi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.5, presentato dal senatore Chiusoli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.1, presentato dal senatore Maconi e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 5.0.101, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

D'IPPOLITO, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti presentati all'articolo.

VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Maconi e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 6.100 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 6.101, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.0.1, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 6.0.102 è improcedibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

D'IPPOLITO, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti presentati all'articolo.

VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.5, presentato dal senatore Chiusoli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 7.4, presentato dal senatore Salerno.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.3, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.2, presentato dal senatore Treu e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.102, presentato dal senatore Coviello e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.3, presentato dal senatore Cambursano e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 7.0.100 è improponibile.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 7.0.101 è improponibile.

Passiamo all'esame degli ordini del giorno, che si intendono illustrati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno in esame.

D'IPPOLITO, *relatrice*. Signor Presidente, invito il presentatore dell'ordine del giorno G1 a ritirarlo e i presentatori degli ordini del giorno G2 e G3 a riformularli.

Esprimerei parere favorevole sull'ordine del giorno G4, ma devo osservare che il suo contenuto è assorbito da quello dell'ordine del giorno G7, da me presentato: invito dunque il presentatore a ritirarlo.

PRESIDENTE. Senatore Pontone, accoglie l'invito rivolto dalla relatrice?

PONTONE (AN). Signor Presidente, accolgo l'invito della relatrice e ritiro l'ordine del giorno G4.

D'IPPOLITO, *relatrice*. Penso che gli ordini del giorno G5, G6 e G8 possano essere accolti come raccomandazione, mentre esprimo parere favorevole all'ordine del giorno G9.

Infine, per quanto riguarda l'ordine del giorno G7 da me presentato, sono disponibile ad accogliere il suggerimento della senatrice Soliani.

VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*. Sugli ordini del giorno in esame esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G1 si intende ritirato.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno G2 e G3, la relatrice ha invitato i proponenti a riformularli.

CHIUSOLI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIUSOLI (DS-U). Signor Presidente, premesso che qui non si sente nulla e che quindi sto intervenendo al buio, la mia proposta di riformulazione degli ordini del giorno G2 e G3 è la seguente. Nel dispositivo, sostituire le parole: «ad estendere», con le altre: «a predisporre un'unica normativa che possa consentire».

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla riformulazione testè avanzata.

VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*. Il Governo è favorevole agli ordini del giorno G2 e G3 come testè riformulati.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G2 (testo 2) e G3 (testo 2) non saranno posti in votazione.

Ricordo che l'ordine del giorno G4 è stato ritirato.

Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G5 non verrà posto ai voti.

Senatore Muzio, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G6?

MUZIO (*Verdi-U*). Signor Presidente, il Governo mi ha fatto sapere di essere disponibile ad accogliere l'ordine del giorno, qualora esso venga riformulato.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha potuto valutare la riformulazione dell'ordine del giorno G6, presentato dal senatore Muzio?

VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*. Signor Presidente, nell'ordine del giorno G6 il dispositivo finale è volto di fatto ad applicare ad un caso specifico le norme della legge che stiamo trattando, con i limiti di cui al decreto legislativo n. 270 del 1999. Chiaramente si tratta di un dispositivo inaccoglibile.

Pertanto, per essere accolto, tale ordine del giorno dovrebbe essere riformulato in modo analogo agli ordini del giorno G2 e G3, cioè impegnando il Governo ad una nuova normativa che si muova in quella direzione, oppure in modo analogo all'ordine del giorno G1, impegnando quindi il Governo a porre attenzione particolare alla fattispecie citata nell'ordine del giorno per intervenire con dispositivi di legge affinché la crisi industriale in oggetto sia considerata con attenzione, utilizzando tutti gli strumenti legislativi disponibili.

MUZIO (*Verdi-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUZIO (*Verdi-U*). Signor Presidente, accolgo i suggerimenti del rappresentante del Governo e riformulo nel senso da lui indicato l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G6 (testo 2) non sarà posto in votazione.

Analogamente anche l'ordine del giorno G7 (testo 2), essendo stato accolto dal Governo, non sarà posto in votazione.

Senatore Archiutti, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G8?

ARCHIUTTI (*FI*). No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G9 non sarà posto in votazione.

Passiamo alla votazione finale.

FILIPPELLI (*Misto-AP-Udeur*). Signor Presidente, credevo di dover intervenire in discussione generale, invece, evidentemente per un disguido, mi trovo a dover prendere la parola in sede di dichiarazione di voto.

Mi rendo conto che a quest'ora della giornata il mio intervento, abbastanza lungo, potrebbe creare problemi anche alla pazienza dei colleghi. Per tale ragione, chiedo di poter consegnare il mio intervento in forma scritta alla Presidenza, affinché venga allegato agli atti del dibattito.

Vorrei però significare che, pur essendo favorevole alla conversione in legge del decreto-legge, non riesco tuttavia a vedere una politica industriale convincente da parte di questo Governo.

Preannuncio perciò il voto di astensione del mio Gruppo, che comunque auspica l'assunzione da parte dell'Esecutivo di iniziative di carattere finanziario, anche a favore delle piccole e medie imprese, che nel Sud sono le uniche a garantire qualche posto di lavoro.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Signor Presidente, abbiamo già avuto modo, nel corso della discussione generale, di sottolineare alcune questioni per noi abbastanza importanti e che abbiamo trasferito in emendamenti presentati al decreto.

Il provvedimento in esame, sulla ristrutturazione di grandi imprese in stato d'insolvenza, è ovviamente ispirato alle recenti vicende del disastro della Parmalat e avrebbe, proprio per questo motivo, meritato una discussione molto più ampia, con la possibilità di apportare correttivi; una discussione su quello che è accaduto e, più in generale, su quello che sta accadendo nel sistema industriale italiano e specificamente nel comparto agroalimentare.

È vero che per quanto attiene le vicende più strettamente finanziarie è in corso un'indagine presso le Commissioni finanze e industria di Camera e Senato (e così anche per quanto riguarda il settore agroalimentare), ma credo che il Parlamento abbia perso l'occasione, visti anche i tempi ristretti, per una discussione su cosa è avvenuto, sul perché un'impresa con una realtà industriale e di mercato come quella della Parmalat sia stata travolta da un processo di espansione e finanziarizzazione avventuristico e

spregiudicato, sostenuto dagli istituti bancari, i quali, tra l'altro, hanno omesso i controlli più elementari coinvolgendo i risparmiatori.

Il problema, purtroppo, non è soltanto questo e non è solo quello dell'accertamento delle responsabilità penali. Signor Presidente, credo occorra riflettere su una strategia d'impresa che riguarda tutto il settore agroalimentare, perché questo è il secondo caso, dal momento che prima della Parmalat vi è stata la Cirio.

Soprattutto in questo settore tale strategia si è fondata su una crescita vertiginosa dell'offerta in campo agroalimentare, che si è progressivamente sganciata dalla forza complessiva della filiera nazionale e dal legame con il territorio di origine, in un processo di globalizzazione finanziaria di cui spero che (quando esamineremo il disegno di legge che è stato annunciato) avremo modo di discutere seriamente, perché essa sarà responsabile di altri problemi del sistema industriale italiano. Oltre tutto, ciò ha creato un grande squilibrio nelle stesse condizioni di mercato.

Dovremmo riflettere sulla crisi che ci sta coinvolgendo; non basta dire che la parte industriale è sana: non è esattamente così. Bisogna riflettere seriamente su quello che è accaduto in questo comparto, che oggi è il secondo settore industriale del Paese; forse, dovremmo avviare seriamente non una discussione generica sull'innovazione e sulla ricerca, come ho sentito dire poc'anzi in alcuni interventi, bensì un intervento e una discussione approfondita sui processi che si sono innescati e su come siano carenti le politiche economiche e industriali del Governo nel settore.

Forse, oltre che discutere il decreto in esame, dovremmo mettere in campo una serie di provvedimenti per intervenire e salvare almeno il settore agroalimentare, risanandolo seriamente. Credo anche che sarà necessario chiedere conto al Governo di alcune gestioni sulle politiche per il settore lattiero; non faccio riferimenti casuali, perché in questo comparto sono pienamente pertinenti.

Riteniamo che la politica del Governo continui ad essere assolutamente carente e siamo oggi preoccupati dello «spezzatino» che potrà avvenire. Abbiamo chiesto di apportare alcune modifiche al decreto in esame; ad esempio, abbiamo chiesto non soltanto di salvaguardare meglio, per quanto riguarda il concordato, i piccoli imprenditori e le piccole imprese, ma anche che ci fosse, per quanto riguarda tutte le operazioni di cessione di rami d'azienda, il concordato obbligatorio con il Ministero delle politiche agricole e forestali, che invece è stato eliminato nella discussione alla Camera.

Stiamo parlando di questo particolare settore; è chiaro che il decreto riguarda aspetti più generali, ma oggi c'è un'emergenza e dobbiamo essere molto attenti affinché non sia rovinata la possibilità di tenere in mano italiana un marchio che comunque ha la sua valenza in un settore per noi fondamentale.

Concluderò trattando un'altra questione.

Riteniamo assolutamente incomprensibile il fatto che non si sia voluta accettare l'integrazione del Comitato di sorveglianza – previsto, tra l'altro, dalla legge attualmente in vigore – sulla ristrutturazione delle im-

prese insolventi con i rappresentanti dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali.

Si tratta di una questione molto seria: non si può escludere e verticalizzare tutto nelle mani del Governo, del Ministero delle attività produttive, senza un adeguato coinvolgimento dei lavoratori, che sono i primi a pagare questa situazione. A tale riguardo sarebbe opportuno anche considerare il parere delle organizzazioni sindacali di settore nella procedura istruttoria del piano di ristrutturazione aziendale.

Ritengo che avremmo potuto migliorare questo decreto, rendendolo più adeguato a risolvere e affrontare questa emergenza. Ritengo anche che sia ora di affrontare seriamente, nell'Aula del Senato, una discussione sul futuro del sistema industriale italiano e sul futuro del comparto agroalimentare.

Per questo motivo, riconfermiamo il nostro voto di astensione. (*Applausi dai Gruppi Verdi-U, Mar-DL-U e dei senatori De Paoli e Peterlini*).

COVIELLO (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Coviello, essendo esauriti i tempi assegnati al suo Gruppo, le concedo due minuti per svolgere la dichiarazione di voto.

Ha pertanto facoltà di parlare.

COVIELLO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, la ringrazio, ho infatti rinunciato ad illustrare gli emendamenti ma non perderò molto tempo, soprattutto per le condizioni in cui stiamo lavorando nell'esame di questo decreto, che ha impegnato soltanto due sedute in Commissione e una sola seduta in Aula.

Si tratta di un decreto che, come hanno ben illustrato i colleghi Bastianoni e Soliani, dà molti problemi. Noi, per la verità, abbiamo condiviso l'iniziativa del Governo su una linea di intervento volta a salvare un'azienda e un settore produttivo che rappresentano una consistente parte all'interno dell'economia del nostro Paese, anche in relazione agli altri mercati internazionali.

Non siamo convinti della procedura fissata. A tale riguardo, per la verità, anche il relatore, presentando l'ordine del giorno G7, dà il segnale di una insoddisfazione per la procedura e i contenuti del decreto, tant'è vero che rimane problematico l'aver sostituito le procedure della *Prodi-bis* con la nuova procedura senza aver avuto il consenso dell'Unione Europea.

Non si tratta, quindi, di un provvedimento generale, ma di un provvedimento tampone e il relatore sostiene che si dovrà tornare ad affrontare la questione con una normativa di indirizzo.

Inoltre, riteniamo che l'aver scelto il Ministro come soggetto che deve approvare il piano e controllare il risanamento non costituisce una scelta giusta, anche perché non soddisfa certamente i piccoli risparmiatori.

Per questo motivo, signor Presidente, ci asterremo, anche per favorire la ripresa del settore produttivo. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

TIRELLI (*LP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto. (*Il microfono non funziona*).

PRESIDENTE. Senatore Tirelli, la luce del microfono è accesa, ma non funziona l'amplificazione. Non capisco; l'impianto precedente funzionava perfettamente, era bello esteticamente e siamo andati a metterne uno brutto che non funziona!

Senatore Tirelli, ha facoltà di parlare.

TIRELLI (*LP*). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del nostro Gruppo. Vorrei consegnare le motivazioni agli atti per non dilungarmi.

Esprimo rammarico, signor Presidente, per il fatto che questa sera non abbiamo potuto seguire questo dibattito che, anche se breve, poteva essere interessante, per le pessime condizioni audio di quest'Aula. Non è possibile continuare a lavorare in questo modo; sarebbe stato opportuno mettere qualche quadro trasparente in meno e qualche microfono in più.

GARRAFFA (*DS-U*). Ma non eravate in Aula; quale problema di audio!

TUNIS (*UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUNIS (*UDC*). Signor Presidente, colleghi, per i motivi già espressi in sede di discussione generale, confermo il voto favorevole del Gruppo dell'UDC sul provvedimento.

MUGNAI (*AN*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUGNAI (*AN*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritenendo di parlare anche a nome del presidente Pedrizzi, sgarbatamente sollecitato a farla breve da brusii indistinti in Aula, nonostante stesse intervenendo con la misura e la competenza che gli sono proprie su una questione che riguarda – tanto per dirne una – 46.000 lavoratori e decine di migliaia di risparmiatori, vorrei ricordare come nel caso del decreto-legge in via di conversione si tratti di un provvedimento urgente e necessario per affron-

tare in modo più adeguato rispetto all'attuale impianto normativo situazioni di eccezionale gravità per l'intero sistema Paese.

La gravità della crisi finanziaria che ha inginocchiato un complesso industriale di rilevanza internazionale quale la Parmalat – azienda peraltro sostanzialmente sana in termini produttivi – imponeva un intervento immediato quale quello in esame, ancorché la sua portata non si esaurisca nel più ristretto ambito del caso Parmalat, introducendo infatti una normativa di portata generale tale da poter essere utilmente impiegata in future, analoghe vicende.

L'obiettivo di semplificare le complesse procedure del decreto legislativo n. 270 del 1999 può dirsi raggiunto in modo soddisfacente, come del resto dimostra la generale condivisione che si è registrata intorno all'impianto base del decreto-legge che ha nell'immediatezza di risposta, indispensabile per scongiurare i rischi gravissimi dell'interruzione dell'esercizio di impresa, uno dei suoi punti di forza.

Scopo principale della nuova normativa è infatti proprio quello di consentire un rapido avvio e uno svolgimento accelerato delle procedure di gestione e dello stato di insolvenza, garantendo i creditori e difendendo al contempo la posizione di mercato dell'impresa, se del caso concentrandosi sulla salvaguardia dell'asse principale di attività svolta.

È qualcosa di più e di meglio di un semplice punto di partenza come riduttivamente lo si è voluto definire, costituendo viceversa, sia pur nel condizionamento e nella logica necessità dei tempi ristretti, un valido strumento che migliora ed integra la macchinosa normativa precedente, consentendo di dare una più efficace risposta alle situazioni di crisi alla cui gestione è finalizzato.

Per questo motivo, il Gruppo di Alleanza Nazionale lo voterà convintamente. *(Applausi dal Gruppo AN).*

CHIUSOLI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Il suo Gruppo ha esaurito il tempo a disposizione, ma le concedo due minuti come al senatore Coviello. Ha facoltà di parlare.

CHIUSOLI (DS-U). Signor Presidente, intendo anzitutto protestare duramente contro la decisione, se ho ben capito unanime, della Conferenza dei Capigruppo che ha stabilito i tempi di discussione del provvedimento; protesto quindi anche contro il mio Presidente di Gruppo.

Quando i provvedimenti suscitano contrasto, si contingentano i tempi per limitare il contrasto; quando i provvedimenti sono potenzialmente condivisibili, come quello in esame, si limitano i tempi perché tanto sono condivisibili.

Alcuni colleghi hanno lavorato, studiato, approfondito la materia, si sono documentati per svolgere compiutamente il loro lavoro, ma alla fine devono accontentarsi, per esempio, di 37 secondi. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e dei senatori Pedrizzi e Izzo).* È un'umiliazione,

un'offesa all'impegno e alla serietà di quei colleghi, oltre che un incentivo ad affrontare con superficialità l'impegno parlamentare.

Ciò premesso, signor Presidente, il nostro Gruppo conferma la sua sostanziale posizione di astensione sul provvedimento in esame perché abbiamo valutato con favore l'impianto e la finalità della normativa proposta.

Non possiamo esprimerci favorevolmente perché su alcune importanti questioni affrontate si sono adottate soluzioni che non possiamo condividere soprattutto perché molte altre importanti questioni non sono state affrontate e, inoltre, in diverse parti il decreto-legge mantiene caratteristiche di eccessiva «personalizzazione» riferita alla vicenda Parmalat.

Il provvedimento è dunque finalizzato a fronteggiare catastrofi imprenditoriali laddove lavoratori, produttori e risparmiatori rischiano di compromettere l'essenza del proprio essere sociale e familiare. Questi soggetti meritavano qualcosa di più e si poteva fare di più anche con un maggiore impegno del Governo nei confronti dell'altro ramo del Parlamento, al quale spesso si sacrificano il nostro ruolo e il nostro dibattito.

Si poteva fare di più rispetto all'impatto di questi casi sia sulle imprese dell'indotto che su quelle fornitrici, nel senso di predisporre opportune misure di tutela o di sollievo riguardo le inevitabili conseguenze negative. Si poteva fare di più sulla composizione del comitato di sorveglianza nel senso di coinvolgere, almeno a livello di conoscenza, coloro che pagano sulla propria pelle errori altrui.

Si poteva fare di meglio nella separazione dei ruoli tra magistratura, commissario e potere politico, almeno per evitare situazioni paradossali come quella a cui abbiamo in questa circostanza assistito, nella quale il Ministro delle attività produttive è stato chiamato a dare il proprio consenso alla cessione dei calciatori di una società sportiva.

Si poteva fare di meglio nell'articolo 6, laddove il rischio di improprio utilizzo delle azioni revocatorie può essere motivo di repentaglio per l'intero decreto. Si poteva fare di più, con maggiore e migliore coraggio, da parte di un Governo che quando vuole sa essere veramente decisionista sulla questione del concetto di gruppo di imprese e sulle necessità che si sono evidenziate nel corso di queste prime settimane di applicazione.

Si tratta, dunque, di un provvedimento abbozzato, in alcune parti ruvido e di complessa gestione, in altre – come accennato – incompleto, e come completamento siamo stati costretti a discuterlo con questi tempi.

La nostra astensione è allora soltanto il frutto di un difficile atto di responsabilità politica. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U e Misto-Com*).

PRESIDENTE. Senatore Chiusoli, l'ho fatta parlare per sei minuti, quindi l'unico non responsabile, non avendo partecipato alla Conferenza dei Capigruppo, ero io nel condividere questa unanimità, anche se più che le ragioni politiche credo che questa sera abbiano giocato anche le questioni politico-sportive della partita Lazio-Milan. Di questo, purtroppo, il Presidente di turno non può essere responsabile.

FASOLINO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASOLINO (FI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo Forza Italia prende atto del tempestivo, lungimirante e articolato intervento del Governo, che con il decreto-legge in esame intende salvaguardare le attività produttive del gruppo Parmalat, i cui lavoratori e dipendenti non debbono pagare la dissennata politica della proprietà e del *management* aziendale.

Il Gruppo Forza Italia desidera altresì rappresentare al Governo la necessità di un intervento anche per le produzioni dismesse in epoca precedente con modalità oscure, che trovano una spiegazione solo alla luce degli ultimi catastrofici eventi.

È la Parmalat dell'attuale silenzio; lavoratori che ancora oggi sono in mobilità o addirittura hanno perduto in modo irrimediabile il posto di lavoro, come a Paestum, a Lodi ed altrove.

Sicuri che il Governo terrà conto anche di loro, il Gruppo Forza Italia dichiara il voto favorevole al disegno di legge n. 2714. (*Applausi dai Gruppi FI e UDC*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

È approvato.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 12 febbraio 2004

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, 12 febbraio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 9,30

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione (2544).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – STIFFONI. – Modifica all'articolo 67 della Costituzione (252).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BEVI-LACQUA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica (338).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO. – Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo (420).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Paolo DANIELI. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario (448).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere (617).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione (992).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale (1238).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Modifiche all'articolo 135 della Costituzione (1350).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MASSUCCO ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale (1496).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINO ed altri. – Modifica al Titolo primo della parte seconda della Costituzione (1653).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione (1662).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione (1678).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento (1888).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo Ministro (1889).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione (1898).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione (1914).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo (1919).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie istituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione (1933).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione (1934).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione (1998).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo (2001).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri (2002).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione (2030).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BARELLI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione (2117).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifica all'articolo 60 della Costituzione (2166).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte Costituzionale (2320).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifiche all'articolo 60 della Costituzione (2404).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO. – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale (2449).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VILLONE e BASSANINI. – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale (2507).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI e COVIELLO. – Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento (2523).

(Voto finale con la presenza del numero legale).

II. Avvio delle discussioni generali dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, recante proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali (2700).

2. Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 2004, n. 10, recante interventi urgenti per fronteggiare emergenze sanitarie e per finanziare la ricerca nei settori della genetica molecolare e dell'alta innovazione (2701) *(ove concluso dalla Commissione)*.

3. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, recante disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia (2716) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

ALLE ORE 16

Interrogazioni.

La seduta è tolta (*ore 20,44*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione e introduzione dell'articolo 70-bis (2544)

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

(Modalità di funzionamento delle Camere)

1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 64. – Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono altresì valide se non sono presenti senatori eletti almeno in un terzo delle Regioni.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Il regolamento della Camera dei deputati garantisce i diritti delle opposizioni in ogni fase dell'attività parlamentare. Prevede le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale. Stabilisce le modalità di elezione e i poteri del Capo dell'opposizione. Riserva a deputati appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza delle Commissioni, diverse da quelle di cui all'articolo 72, primo comma, delle Giunte e degli organismi interni, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia».

EMENDAMENTI DA 8.1000/1 A 8.518

8.1000/1

VILLONE, TURRONI

Respinto

All'emendamento 8.1000, sostituire le parole: «La Camera dei deputati adotta» con le seguenti: «La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica adottano».

Conseguentemente sopprimere l'ultimo periodo.

8.1000/2

BASSANINI, MANCINO

Id. em. 8.1000/1

All'emendamento 8.1000, sostituire la parola: «adotta» con le seguenti: «e il Senato adottano», e conseguentemente sopprimere il secondo periodo.

8.1000/3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

All'emendamento 8.1000, sostituire le parole da: «tre quinti» fino alla fine del comma con le seguenti: «due terzi dei voti espressi. Il Senato della Repubblica adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti».

8.1000/4

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

All'emendamento 8.1000, sostituire le parole da: «tre quinti» con le seguenti: «due terzi» e sopprimere le parole: «, comunque» fino a: «componenti».

8.1000/5

BASSANINI, MANCINO

Respinto

All'emendamento 8.1000, sopprimere le parole: «dei voti espressi, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei suoi componenti».

8.1000/6

PASSIGLI

Respinto

All'emendamento 8.1000, ultimo periodo, sostituire le parole: «maggioranza assoluta dei suoi componenti» con le seguenti: «analoga maggioranza».

8.1000/7

BASSANINI, MANCINO

Sost. id. em. 8.1000/6

All'emendamento 8.1000, secondo periodo, sostituire le parole: «assoluta dei suoi componenti» con le seguenti: «dei tre quinti dei voti espressi, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei suoi componenti».

8.1000/8

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole da: «All'emendamento» a: «le seguenti:» respinte; seconda parte preclusa

All'emendamento 8.1000, secondo periodo, sostituire la parola: «assoluta» con le seguenti: «due terzi».

8.1000/9

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

All'emendamento 8.1000, ultimo periodo, sostituire la parola: «assoluta» con le seguenti: «tre quinti».

8.1000

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 64», sostituire il primo comma con il seguente:

«1. La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei voti espressi, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Senato federale della Repubblica adotta il proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei suoi componenti».

8.47

BASSANINI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 64», sostituire il primo comma con il seguente:

«Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei voti espressi, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei suoi componenti.».

8.35/1

PASSIGLI

Precluso

All'emendamento 8.35, al comma 1, capoverso «Art. 64», al primo comma sostituire le parole: «due terzi dei voti espressi, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei suoi componenti» con le seguenti: «tre quinti».

8.35

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel primo comma, sostituire le parole: «a maggioranza assoluta dei suoi componenti» con le seguenti: «con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei suoi componenti.»;

nel terzo comma, sostituire le parole: «la maggioranza dei loro componenti» con le seguenti: «almeno un terzo dei loro componenti»;

nel quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo ministro o dal Ministro competente.»;

sostituire il quinto comma con il seguente: «I regolamenti parlamentari disciplinano le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza e quelli dell'opposizione nella organizzazione e nello svolgimento dei lavori parlamentari. Disciplinano i casi nei quali il Governo ha facoltà di porre la fiducia sulla approvazione di singoli articoli o emendamenti. Riservano adeguati spazi ai gruppi di opposizione nella formazione dell'ordine del giorno e nella organizzazione dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni.».

8.903

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel primo comma, sostituire le parole: «a maggioranza assoluta dei suoi componenti» con le seguenti: «con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei suoi componenti.»;

nel terzo comma, sostituire le parole: «la maggioranza dei loro componenti» con le seguenti: «almeno un terzo dei loro componenti»;

nel quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo ministro o dal Ministro competente.»;

sostituire il quinto comma con il seguente: «I regolamenti parlamentari disciplinano le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza e quelli dell'opposizione nella organizzazione e nello svolgimento dei lavori parlamentari. Disciplinano i casi nei quali il Governo ha facoltà di porre la fiducia sulla approvazione di singoli articoli o emendamenti. Riservano adeguati spazi ai gruppi di opposizione nella formazione dell'ordine del giorno e nella organizzazione dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni.».

8.801

GARRAFFA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 64», al primo comma, sostituire le parole: «a maggioranza assoluta dei suoi componenti» con le parole: «a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti».

8.802

GARRAFFA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 64», al primo comma, sostituire le parole: «a maggioranza assoluta dei suoi componenti» con le parole: «a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti».

8.500

BATTISTI, MANCINO, MANZIONE, PETRINI, BORDON

Precluso dall'approvazione dell'em. 8.1000

Al comma 1, capoverso «Art. 64», comma 1, sostituire le parole: «maggioranza assoluta» con le seguenti: «maggioranza dei tre quinti».

8.501

SODANO Tommaso, MALABARBA

Precluso dall'approvazione dell'em. 8.1000

Al comma 1, capoverso «Art. 64», comma 1, sostituire le parole: «maggioranza assoluta» con le seguenti: «maggioranza dei tre quinti».

8.502

BATTISTI, PETRINI, BORDON

Precluso dall'approvazione dell'em. 8.1000

Al comma 1, capoverso «Art. 64», comma 1, sostituire la parola: «assoluta» con le seguenti: «di tre quinti».

8.12

BATTISTI, MANCINO, PETRINI, MANZIONE, BORDON

Precluso dall'approvazione dell'em. 8.1000

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel primo comma, sostituire la parola: «assoluta» con le seguenti: «di due terzi».

8.22

PASSIGLI

Precluso dall'approvazione dell'em. 8.1000

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel primo comma, sostituire la parola: «assoluta» con le seguenti: «di due terzi».

8.25

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso dall'approvazione dell'em. 8.1000

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel primo comma, sostituire la parola: «assoluta» con le seguenti: «di due terzi».

8.14

MAGNALBÒ, BONGIORNO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel primo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «semplificando e riducendo all'essenziale le relative normative, tenuto conto della esigenza di razionalizzare i tempi parlamentari e della esistenza delle moderne tecnologie di supporto».

8.51

BATTISTI, VITALI, MANCINO, PETRINI, MARINI, CREMA, LABELLARTE, BORDON

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 64», sopprimere il terzo comma.

8.503/1

BASSANINI

Respinto

All'emendamento 8.503, al primo periodo sostituire le parole: «la maggioranza dei loro componenti» con le parole: «un terzo dei loro componenti».

8.503/2

BASSANINI

Respinto

All'emendamento 8.503, al secondo periodo sostituire le parole: «sono presenti i due quinti» con le parole: «è presente un terzo».

8.503

CALDEROLI

Approvato. Votato per parti separate

Al comma 1, capoverso «Art. 64», sostituire il terzo comma con il seguente: «Le deliberazioni della Camera dei deputati e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono valide se non sono presenti i due quinti dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono altresì valide se non sono presenti senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni».

8.46

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 64», sostituire il terzo comma con il seguente:

«Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente almeno un terzo dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.».

8.904

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 64», sostituire il terzo comma con il seguente:

«Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente almeno un terzo dei loro componenti, e se non sono

adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.».

8.40

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel terzo comma sostituire le parole: «la maggioranza dei loro componenti» con le seguenti: «almeno un terzo dei loro componenti».

8.905

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel terzo comma sostituire le parole: «la maggioranza dei loro componenti» con le seguenti: «almeno un terzo dei loro componenti».

8.13

MANCINO, MANZIONE, BATTISTI, PETRINI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel terzo comma sopprimere il secondo periodo.

8.6

EUFEMI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel terzo comma sopprimere il secondo periodo.

8.10

RONCONI, BOREA, CICCANTI, DANZI, EUFEMI, FORLANI, IERVOLINO, SALZANO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel terzo comma sopprimere il secondo periodo.

8.27

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel terzo comma sopprimere il secondo periodo.

8.39

MANZELLA, BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel terzo comma sopprimere il secondo periodo.

8.504

RONCONI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 64», al comma 3 sopprimere il secondo periodo.

8.906

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel terzo comma sopprimere il secondo periodo.

8.505

EUFEMI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 64», al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono altresì valide se non sono presenti senatori eletti almeno in un terzo delle Regioni».

8.506

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 64», comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le deliberazioni del Senato della Repubblica sono adottate a maggioranza assoluta degli eletti».

8.803

DE ZULUETA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 64», al terzo comma sostituire le parole: «se non sono presenti senatori eletti almeno in un terzo delle regioni» con le seguenti: «se non sono presenti senatori eletti almeno in due terzi delle regioni».

8.804

DI GIROLAMO

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 64», al terzo comma sostituire le parole: «se non sono presenti senatori eletti almeno in un terzo delle regioni» con le seguenti: «se non sono presenti senatori eletti in almeno metà delle regioni».

8.805

DE ZULUETA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 64», al terzo comma sostituire le parole: «se non sono presenti senatori eletti almeno in un terzo delle re-

gioni» con le seguenti: «se non sono presenti senatori eletti almeno in due quinti delle regioni».

8.26

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso dall'approvazione dell'em. 8.503

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «un terzo» con le seguenti: «due terzi».

8.507

GUBERT

Precluso dall'approvazione dell'em. 8.503

Al comma 1, «Art. 64», ivi richiamato, comma 3, sostituire le parole: «in un terzo» con le seguenti: «nella maggioranza assoluta».

8.11

D'AMICO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 64», sostituire il quarto comma con il seguente:

«I membri del Governo, il Capo dell'opposizione ed i suoi delegati, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.».

8.45

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quarto comma aggiungere il seguente periodo: «I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo Ministro o dal Ministro competente.».

8.907

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

Id. em. 8.45

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quarto comma aggiungere il seguente periodo: «I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo Ministro o dal Ministro competente.».

8.32

SCARABOSIO

V. em. 3.850

Al comma 1, capoverso «Art. 64», dopo il quarto comma inserire il seguente:

«I Presidenti delle Giunte regionali ed i Presidenti dei Consigli regionali devono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal Senato federale della Repubblica. I Senatori devono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dai Consigli regionali della Regione in cui sono stati eletti.».

8.34/1

BASSANINI

Ritirato

All'emendamento 8.34, sopprimere le parole: «da parte dei deputati non collegati al primo Ministro».

8.34

TONINI, MORANDO, PETRUCCIOLI, VIVIANI, GUERZONI, PAGANO, TURCI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 64», sostituire il quinto comma con il seguente:

«Il Regolamento della Camera dei deputati disciplina le modalità di elezione, da parte dei deputati non collegati al Primo Ministro, del Capo dell'opposizione. Il Capo dell'opposizione interviene di diritto, con tempo equivalente, alle sedute delle Camere nelle quali prende la parola il Primo Ministro. I regolamenti delle Camere disciplinano la partecipazione ai lavori dei componenti del Governo ombra, ove questo sia costituito dal Capo dell'opposizione. Il Capo dell'opposizione può richiedere la convocazione straordinaria della Camera dei deputati. È consultato dal Presidente della Repubblica, d'intesa col Primo Ministro, in caso di emer-

genza interna e internazionale. La legge assegna al Capo dell'opposizione specifiche dotazioni materiali e finanziarie».

8.28

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 64», sostituire il quinto comma con il seguente:

«Il regolamento della Camera dei deputati disciplina le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza e quelli dell'opposizione nella organizzazione e nello svolgimento dei lavori parlamentari. Disciplina i casi nei quali il Governo ha facoltà di porre la fiducia sulla approvazione di singoli articoli o emendamenti. Riserva adeguati spazi ai gruppi di opposizione nella formazione dell'ordine del giorno e nella organizzazione dei lavori dell'Aula e delle Commissioni.».

8.908

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

Id. em. 8.28

Al comma 1, capoverso «Art. 64», sostituire il quinto comma con il seguente:

«Il regolamento della Camera dei deputati disciplina le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza e quelli dell'opposizione nella organizzazione e nello svolgimento dei lavori parlamentari. Disciplina i casi nei quali il Governo ha facoltà di porre la fiducia sulla approvazione di singoli articoli o emendamenti. Riserva adeguati spazi ai gruppi di opposizione nella formazione dell'ordine del giorno e nella organizzazione dei lavori dell'Aula e delle Commissioni.».

8.31

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole da: «Al comma 1» a: «lavori parlamentari» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 64», sostituire il quinto comma con i seguenti:

«I regolamenti parlamentari disciplinano le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza e quelli dell'opposizione nella organizzazione e nello svolgimento dei lavori parlamentari. Disciplinano i casi nei quali il Governo ha facoltà di porre la fiducia sulla approvazione di singoli articoli o emendamenti. Riservano adeguati spazi ai gruppi di opposizione nella formazione dell'ordine del giorno e nella organizzazione dei lavori dell'Aula e delle Commissioni.

I regolamenti parlamentari individuano le Commissioni, Giunte e organismi interni ai quali sono attribuiti compiti ispettivi, di inchiesta, di controllo o di garanzia: la presidenza dei medesimi è riservata a parlamentari designati dai gruppi di opposizione».

8.44

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 64», sostituire il quinto comma con i seguenti:

«I regolamenti parlamentari disciplinano le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza e quelli dell'opposizione nella organizzazione e nello svolgimento dei lavori parlamentari. Disciplinano i casi nei quali il Governo ha facoltà di porre la fiducia sulla approvazione di singoli articoli o emendamenti. Riservano adeguati spazi ai gruppi di opposizione nella formazione dell'ordine del giorno e nella organizzazione dei lavori dell'Aula e delle Commissioni.

I regolamenti parlamentari individuano le Commissioni, Giunte e organismi interni ai quali sono attribuiti compiti ispettivi, di inchiesta, di controllo o di garanzia: la presidenza dei medesimi è riservata a parlamentari designati dai gruppi di opposizione».

8.909

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 64», sostituire il quinto comma con i seguenti:

«I regolamenti parlamentari disciplinano le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza e quelli dell'opposizione nella organizzazione e nello svolgimento dei lavori parlamentari. Disciplinano i casi nei quali il Governo ha facoltà di porre la fiducia sulla approvazione di singoli articoli o emendamenti. Riservano adeguati spazi ai gruppi di opposizione nella formazione dell'ordine del giorno e nella organizzazione dei lavori dell'Aula e delle Commissioni.

I regolamenti parlamentari individuano le Commissioni, Giunte e organismi interni ai quali sono attribuiti compiti ispettivi, di inchiesta, di controllo o di garanzia: la presidenza dei medesimi è riservata a parlamentari designati dai gruppi di opposizione».

8.43

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 64», sostituire il quinto comma con il seguente:

«I regolamenti parlamentari disciplinano le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza e quelli dell'opposizione nella organizzazione e nello svolgimento dei lavori parlamentari. Disciplinano i casi nei quali il Governo ha facoltà di porre la fiducia sulla approvazione di singoli articoli o emendamenti. Riservano adeguati spazi ai gruppi di opposizione nella formazione dell'ordine del giorno e nella organizzazione dei lavori dell'Aula e delle Commissioni.».

8.910

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 64», sostituire il quinto comma con il seguente:

«I regolamenti parlamentari disciplinano le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza e quelli dell'opposizione nella organizzazione e nello svolgimento dei lavori parlamentari. Disciplinano i casi nei quali il Governo ha facoltà di porre la fiducia sulla approvazione di

singoli articoli o emendamenti. Riservano adeguati spazi ai gruppi di opposizione nella formazione dell'ordine del giorno e nella organizzazione dei lavori dell'Aula e delle Commissioni.».

8.29

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 64», sostituire il quinto comma con i seguenti:

«I regolamenti parlamentari disciplinano le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza e quelli dell'opposizione nella organizzazione e nello svolgimento dei lavori parlamentari. Riservano adeguati spazi ai gruppi di opposizione nella formazione dell'ordine del giorno e nella organizzazione dei lavori dell'Aula e delle Commissioni. Il Regolamento della Camera disciplina i casi nei quali il Governo ha facoltà di porre la fiducia sulla approvazione di singoli articoli o emendamenti.

I regolamenti parlamentari individuano le Commissioni, Giunte o organismi interni ai quali sono attribuiti compiti ispettivi, di inchiesta, di controllo o di garanzia: la presidenza dei medesimi è riservata a parlamentari designati dai gruppi di opposizione.».

8.911

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 64», sostituire il quinto comma con i seguenti:

«I regolamenti parlamentari disciplinano le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza e quelli dell'opposizione nella organizzazione e nello svolgimento dei lavori parlamentari. Riservano adeguati spazi ai gruppi di opposizione nella formazione dell'ordine del giorno e nella organizzazione dei lavori dell'Aula e delle Commissioni. Il Regolamento della Camera disciplina i casi nei quali il Governo ha facoltà di porre la fiducia sulla approvazione di singoli articoli o emendamenti.

I regolamenti parlamentari individuano le Commissioni, Giunte o organismi interni ai quali sono attribuiti compiti ispettivi, di inchiesta, di controllo o di garanzia: la presidenza dei medesimi è riservata a parlamentari designati dai gruppi di opposizione.».

8.41

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 64», sostituire il quinto comma con i seguenti:

«I regolamenti parlamentari disciplinano le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza e quelli dell'opposizione nella organizzazione e nello svolgimento dei lavori parlamentari. Riservano adeguati spazi ai gruppi di opposizione nella formazione dell'ordine del giorno e nella organizzazione dei lavori dell'Aula e delle Commissioni.

I regolamenti parlamentari individuano le Commissioni, Giunte o organismi interni ai quali sono attribuiti compiti ispettivi, di inchiesta, di controllo o di garanzia: la presidenza dei medesimi è riservata a parlamentari designati dai gruppi di opposizione.».

8.912

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 64», sostituire il quinto comma con i seguenti:

«I regolamenti parlamentari disciplinano le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza e quelli dell'opposizione nella organizzazione e nello svolgimento dei lavori parlamentari. Riservano adeguati spazi ai gruppi di opposizione nella formazione dell'ordine del giorno e nella organizzazione dei lavori dell'Aula e delle Commissioni.

I regolamenti parlamentari individuano le Commissioni, Giunte o organismi interni ai quali sono attribuiti compiti ispettivi, di inchiesta, di controllo o di garanzia: la presidenza dei medesimi è riservata a parlamentari designati dai gruppi di opposizione.».

8.42

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 64», sostituire il quinto comma con il seguente:

«I regolamenti parlamentari individuano le Commissioni, Giunte o organismi interni ai quali sono attribuiti compiti ispettivi, di inchiesta,

di controllo o di garanzia: la presidenza dei medesimi è riservata a parlamentari designati dai gruppi di opposizione.».

8.913

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

Id. em. 8.42

Al comma 1, capoverso «Art. 64», sostituire il quinto comma con il seguente:

«I regolamenti parlamentari individuano le Commissioni, Giunte o organismi interni ai quali sono attribuiti compiti ispettivi, di inchiesta, di controllo o di garanzia: la presidenza dei medesimi è riservata a parlamentari designati dai gruppi di opposizione.».

8.509

CALDEROLI

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 64», sostituire il primo periodo del quinto comma con il seguente:

«Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative ed i poteri del Governo e della maggioranza ed i diritti delle opposizioni in ogni fase dell'attività parlamentare.».

8.37

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quinto comma sostituire le parole: «Il regolamento della Camera dei deputati garantisce» con le seguenti: «I regolamenti parlamentari garantiscono» e la parola: «Prevede» con la seguente: «Prevedono.».

8.914

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quinto comma sostituire le parole: «Il regolamento della Camera dei deputati garantisce» con le se-

guenti: «I regolamenti parlamentari garantiscono» e la parola: «Prevede» con la seguente: «Prevedono».

8.9

RONCONI, BOREA, CICCANTI, DANZI, EUFEMI, FORLANI, IERVOLINO, SALZANO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quinto comma, primo periodo, dopo le parole: «Il regolamento della Camera dei deputati» aggiungere le seguenti: «e del Senato federale della Repubblica».

8.7

EUFEMI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quinto comma, primo periodo, dopo le parole: «Il regolamento della Camera dei deputati» aggiungere le seguenti: «e del Senato federale».

8.19

PASSIGLI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quinto comma sostituire le parole: «della Camera dei deputati» con le seguenti: «di ciascuna Camera».

8.5

EUFEMI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quinto comma, primo e secondo periodo, sostituire la parola: «opposizioni» con l'altra: «minoranze».

8.8

EUFEMI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quinto comma, primo periodo, sostituire le parole: «e i diritti delle opposizioni» con le seguenti: «i diritti delle minoranze».

8.807

MALAN

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 64», ultimo comma, sostituire le parole: «delle opposizioni» con le seguenti: «dell'opposizione e delle altre minoranze»; sostituire altresì le parole: «dalle opposizioni» con le seguenti: «dall'opposizione e dalle altre minoranze».

8.806

TONINI, MORANDO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 64», quinto comma, sostituire le parole: «delle opposizioni» con le altre: «della minoranza più consistente che costituisce l'opposizione e delle ulteriori minoranze»; sostituire altresì le parole: «dalle opposizioni» con le seguenti: «dalle minoranze».

8.17

MANZELLA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quinto comma sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente:

«; disciplina la designazione da parte delle stesse dei presidenti delle Commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia.».

8.511

GUBERT

Respinto

Al comma 1, all'articolo 64, ivi richiamato, ultimo comma, sopprimere il terzo periodo.

8.512

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 8.511

Al comma 1, capoverso «Art. 64», al quinto comma sopprimere le parole: «Stabilisce le modalità di elezione e i poteri del Capo dell'opposizione.».

8.513

CALDEROLI

Respinto (*)

Al comma 1, capoverso «Art. 64», al quinto comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Stabilisce le modalità di elezione e i poteri del deputato o dei deputati capi dell'opposizione o delle opposizioni.».

(*) Ritirato dal proponente, è fatto proprio dal senatore Villone.

8.514

GUBERT

Respinto

Al comma 1, «Art. 64», ivi richiamato ultimo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Qualora gruppi parlamentari di opposizione decidano di stabilire tra loro un collegamento politico, stabilisce le modalità di elezione e i poteri dei rappresentanti o portavoce di tali aggregazioni.».

8.515

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 64», quinto comma sostituire le parole: «Stabilisce le modalità di elezione e i poteri del capo dell'opposizione».

con le seguenti: «Lo Statuto delle opposizioni stabilisce le modalità di esercizio e di azione delle stesse, nonché le forme di rappresentanza pluralistiche delle stesse».

8.516

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 64», al quinto comma sostituire le parole: «Stabilisce le modalità di elezione e i poteri del Capo dell'opposizione.» *con le seguenti:* «Non può in alcun modo limitare l'azione dei parlamentari e tutela con norme specifiche il filibustering».

8.517

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 64», al quinto comma sostituire le parole: «Stabilisce le modalità di elezione e i poteri del Capo dell'opposizione.» *con le seguenti:* «I presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica devono essere garantiti all'opposizione».

8.518/1

BASSANINI

Respinto

All'emendamento 8.518, sostituire le parole: «essere garantiti» *con la seguente:* «appartenere».

8.518

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 64», al quinto comma sostituire le parole: «Stabilisce le modalità di elezione e i poteri del Capo dell'opposizione.» *con le seguenti:* «Il presidente della Camera dei deputati o il pre-

sidente del Senato della Repubblica devono essere garantiti all'opposizione».

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto legge 14 gennaio 2004, n. 2, recante disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune Università ed in materia di titoli equipollenti (2686) V. nuovo titolo

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 gennaio 2004, n. 2, recante disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune Università ed in materia di titoli equipollenti (2686) (Nuovo titolo)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, recante disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune Università ed in materia di titoli equipollenti.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Ex lettori di madre lingua straniera)

1. In esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee in data 26 giugno 2001 nella causa C-212/99, ai collaboratori linguistici, *ex* lettori di madre lingua straniera delle Università degli studi della Basilicata, di Milano, di Palermo, di Pisa, La Sa-

pienza di Roma e de L'Orientale di Napoli, già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 luglio 1980, n. 382, abrogato dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, è attribuito, proporzionalmente all'impegno orario assolto, un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli; tale equiparazione è disposta ai soli fini economici ed esclude l'esercizio da parte dei predetti collaboratori linguistici, *ex* lettori di madre lingua straniera, di qualsiasi funzione docente.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 10.000.000 per l'anno 2004, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI

1.100

MODICA, ACCIARINI, TESSITORE, FRANCO Vittoria

Improcedibile

Al comma 1, sostituire le parole da: «degli studi della Basilicata» a «L'Orientale di Napoli» con la seguente: «italiane».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 50.000.000 per l'anno 2004 e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stanziamento di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. È conseguentemente incrementato di pari importo il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

1.101

MALABARBA, SODANO Tommaso

Improcedibile

Al comma 1, sostituire le parole: «degli studi della Basilicata, di Milano, di Palermo, di Pisa, La Sapienza di Roma e de L'Orientale di Napoli» con la seguente: «italiane».

1.102

MALABARBA, SODANO Tommaso

Improcedibile

Al comma 1, sopprimere le parole: «proporzionalmente all'impegno orario assolto».

1.103

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «proporzionalmente all'impegno orario assolto,» inserire le seguenti: «tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a 500 ore,».

1.2SOLIANI, MONTICONE, MODICA, D'ANDREA, PAGANO, ACCIARINI, TESSITORE,
FRANCO Vittoria, MANIERI**Improcedibile**

Al comma 1, sostituire le parole: «a tempo definito» con le seguenti: «a tempo pieno».

1.104

MALABARBA, SODANO Tommaso

Improcedibile

Al comma 1, sostituire la parola: «definito» con le seguenti: «pieno, ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 luglio 1980, n. 382, ovvero delle sentenze passate in giudicato dalla magistratura italiana».

1.7

MODICA, ACCIARINI, TESSITORE, FRANCO Vittoria

Improcedibile

Al comma 1, dopo le parole: «dalla data di prima assunzione,» inserire le seguenti: «e con il recupero della corrispondente dinamica salariale complessiva».

1.105

MALABARBA, SODANO Tommaso

Improcedibile

Al comma 1, sostituire le parole: «tale equiparazione è disposta ai soli fini economici ed esclude l'esercizio da parte dei predetti collaboratori linguistici, ex lettori di madrelingua straniera, di qualsiasi funzione docente,» con le seguenti: «gli ex lettori di madrelingua assunti ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 luglio 1980, n. 382, sono equiparati alle figure previste dall'articolo 16, comma 1 della legge n. 341 del 19 novembre 1990».

1.1 (testo 2)

MONTICONE, SOLIANI, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, TESSITORE, PAGANO, D'ANDREA, MODICA, MANIERI

Improcedibile

Al comma 1, sostituire le parole: «ai soli fini economici» con le seguenti: «ai soli fini economici e previdenziali».

1.8 (testo 2)

MODICA, ACCIARINI, TESSITORE, FRANCO Vittoria

Improcedibile

Al comma 1, dopo le parole: «di qualsiasi funzione docente» inserire le seguenti: «, fatta eventualmente eccezione di quella di professore a contratto, in deroga all'articolo 1, comma 1 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 maggio 1998, n. 242, purché per tale contratto sia stato definito un apposito distinto trattamento economico».

1.4

TESSITORE, SOLIANI, MODICA, MONTICONE, FRANCO Vittoria, D'ANDREA, ACCIARINI, PAGANO, MANIERI

Improcedibile

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. I collaboratori linguistici, *ex* lettori di madrelingua straniera, di tutte le università statali italiane, in possesso dei medesimi requisiti dei soggetti di cui al comma 1, possono richiedere l'equiparazione agli stessi, ai soli fini del trattamento economico e previdenziale.

1-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca indica con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i requisiti per accedere all'equiparazione di cui al comma 1-bis, come desumibili dalla sentenza 26 giugno 2001, causa C-212/99 della Corte di giustizia delle Comunità europee, nonché le modalità e i termini di presentazione delle relative domande».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: «euro 10.000.000» fino alla fine del comma con le seguenti: «euro 30.000.000 per l'anno 2004, si provvede a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537. A tal fine il fondo è rifinanziato in misura pari a euro 30.000.000 per l'anno 2004 mediante corrispondente riduzione degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell'unità previsionale di base di parte corrente, denominata »fondo speciale«, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.9

MODICA, ACCIARINI, TESSITORE, FRANCO Vittoria

Improcedibile

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 50.000.000 per l'anno 2004 e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente »Fondo speciale« dello stanziamento di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. È conseguentemente incrementato di pari importo il fondo per il finanziamento ordinario

delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

1.106

MALABARBA, SODANO Tommaso

Improcedibile

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 50.000.000 per l'anno 2004 e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stanziamento di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. È conseguentemente incrementato di pari importo il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

1.3

TESSITORE, MONTICONE, MODICA, SOLIANI, ACCIARINI, FRANCO Vittoria,
D'ANDREA, PAGANO, MANIERI

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole da: «riduzione dell'autorizzazione» fino alla fine del comma con le seguenti: «corrispondente riduzione degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell'unità previsionale di base di parte corrente, denominata »fondo speciale«, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.107

IL RELATORE

Ritirato e trasformato nell'odg G 1.100

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario tra le università, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tiene conto delle risorse attribuite alle università di cui al comma 1 ai sensi del presente decreto-legge».

ORDINI DEL GIORNO

G 1.100 (già em. 1.107)

IL RELATORE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

nell'utilizzo del fondo di finanziamento ordinario, così come previsto dalle finalità del comma 2 dell'articolo 1,

impegna il Governo a tener conto, nella ripartizione del fondo stesso agli atenei, delle risorse attribuite alle università di cui al comma 1 del presente decreto-legge.

(*) Accolto dal Governo.

G 1.200 (già em. 1.9)

MODICA, VALDITARA, SOLIANI, FASOLINO

Inammissibile

Il Senato,

considerato

che l'apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti universitari italiani è un obiettivo formativo indispensabile che richiede un forte impegno economico e organizzativo degli atenei e la disponibilità di personale di lingua madre straniera con specifica professionalità nel campo dell'insegnamento di una "lingua seconda";

l'attuale normativa italiana sui collaboratori ed esperti linguistici presso le università, introdotta dalla legge n. 236 del 1995, si è rivelata debole rispetto alla precedente normativa sui lettori di lingua madre straniera di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, tanto che ha dato corso ad una difficile diatriba giudiziaria nazionale e internazionale che si è ora conclusa, almeno in alcuni casi pilota, con la condanna delle università da parte di vari tribunali italiani e dell'Italia da parte della Corte di giustizia della Comunità europea a favore dei collaboratori ed esperti linguistici che siano ex lettori,

impegna il Governo

ad intervenire urgentemente con opportuni provvedimenti normativi e finanziari per affrontare in modo complessivo il problema di un miglior apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti universitari italiani e per regolare il contratto di lavoro del personale universitario

di lingua madre straniera che ha il compito e la professionalità per insegnare la propria lingua madre agli studenti italiani.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Art. 2.

(Riconoscimento di titoli di Istituzioni universitarie di rilevanza internazionale)

1. Sono dichiarati equipollenti ai corrispondenti titoli accademici rilasciati dalle università italiane i titoli accademici di laurea e laurea specialistica conseguiti nell'area delle materie giuridiche presso istituzioni universitarie operanti sul territorio nazionale che siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; il medesimo decreto è adottato su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, previa verifica della conformità dei percorsi formativi e dei programmi di insegnamento delle stesse istituzioni universitarie ai corrispondenti percorsi e titoli rilasciati dalle università italiane, a condizione che le attività didattiche dispongano di adeguate strutture edilizie, strumentali, didattico-scientifiche e adeguati servizi per gli studenti e che le attività di insegnamento siano impartite da personale docente in possesso di requisiti professionali analoghi a quelli del personale docente delle università italiane.

2. Sono esclusi dalla dichiarazione di equipollenza di cui al comma 1 i titoli accademici rilasciati dalle istituzioni straniere di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, e quelli di cui all'articolo 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148.

EMENDAMENTI

2.1

ACCIARINI, MODICA, SOLIANI, TESSITORE, PAGANO, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, MANIERI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

2.100

MALABARBA, SODANO Tommaso

Id. em. 2.1*Sopprimere l'articolo.*

2.2TESSITORE, MONTICONE, SOLIANI, MODICA, D'ANDREA, FRANCO Vittoria,
ACCIARINI, PAGANO, MANIERI**Respinto***Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. - (Riconoscimento dei titoli accademici di Istituzioni universitarie di rilevanza internazionale). – 1. Il riconoscimento dei titoli accademici rilasciati da istituzioni universitarie non statali italiane, operanti sul territorio nazionale, e di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, avviene secondo le disposizioni di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.

2. Il riconoscimento dei titoli accademici rilasciati da istituzioni universitarie straniere, operanti sul territorio nazionale, e di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, è disciplinato, ai fini dell'equipollenza ai titoli rilasciati dalle università italiane, dalle norme del regolamento ministeriale di cui all'articolo 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997.

3. Fino all'emanazione del suddetto regolamento, la competenza per il riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 2 è attribuita alle università e agli istituti di istruzione universitaria ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148».

2.101

GUBERT

Respinto*Al primo comma, sopprimere le parole: «nell'area delle materie giuridiche».*

2.3

MODICA, ACCIARINI, TESSITORE, FRANCO Vittoria

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «nell'area delle materie giuridiche» fino a «il medesimo decreto è» con le seguenti: «presso le sedi in Italia delle istituzioni universitarie pontificie indicate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

2.102

BOREA

Approvato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Sono esclusi dalla procedura di dichiarazione di equipollenza di cui al comma 1 tutti i titoli accademici rilasciati dalle istituzioni straniere autorizzate ai sensi dell'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, secondo la disciplina dell'art. 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148».

2.103

MODICA, ACCIARINI, TESSITORE, FRANCO Vittoria

Assorbito

Al comma 2, sostituire le parole da: «e quelli» con le seguenti: «per il cui riconoscimento continua ad applicarsi la procedura».

2.104

MODICA, ACCIARINI, TESSITORE, FRANCO Vittoria

Respinto

Al comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Sono altresì esclusi dalla dichiarazione di equipollenza di cui al comma 1 i titoli accademici rilasciati da istituzioni universitarie non operanti sul territorio nazionale».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.105

NOCCO, GENTILE

Improcedibile

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis. - (*Lettori di ruolo del Governo italiano in servizio presso Università straniere*). – 1. I lettori di ruolo del Governo italiano inviati presso Università straniere in base ad accordi internazionali e a seguito di concorsi banditi ai sensi della legge 25 agosto 1982, n. 604, e successive modificazioni, e del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, che abbiano colà prestato servizio per almeno nove anni, anche non consecutivi ed abbiano svolto documentata attività scientifica, hanno titolo all'inquadramento, a domanda, nei ruoli dei ricercatori confermati a tempo indeterminato presso un dipartimento di indirizzo linguistico o letterario in una Università dello Stato.

2. Le domande di inquadramento, accompagnate dalla documentazione della carriera svolta e dalle pubblicazioni scientifiche, possono essere presentate ad un'Università dello Stato di scelta del candidato, in costanza di servizio all'estero ovvero entro cinque anni dal rientro nei ruoli di appartenenza ed in costanza di servizio nei predetti ruoli.

3. Ai lettori del Governo, inquadrati nei ruoli dei ricercatori confermati ai sensi del presente articolo, si applica la facoltà di proroga dell'assunzione prevista dall'articolo 2, comma 24, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza (2714)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ALLEGATO

**MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 2003, N. 347***All'articolo 1:*

al comma 1, dopo le parole: «Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese» *sono inserite le seguenti:* «soggette alle disposizioni sul fallimento».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «con istanza motivata al Ministro delle attività produttive e corredata di adeguata documentazione, dandone contestuale comunicazione» *sono sostituite dalle seguenti:* «al Ministro delle attività produttive, con istanza motivata e corredata di adeguata documenta-

zione, presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza»;

al comma 2, le parole: «e le motivazioni della richiesta» sono soppresse; le parole: «alla procedura di amministrazione straordinaria, alla nomina del commissario straordinario» sono sostituite dalle seguenti: «alla procedura di amministrazione straordinaria e alla nomina del commissario straordinario» e le parole: «ed alla definizione degli specifici poteri conferiti allo stesso commissario straordinario» sono soppresse;

al comma 3, le parole: «entro tre giorni» sono sostituite dalla seguente: «immediatamente».

All'articolo 3:

al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «e, sino alla dichiarazione dello stato di insolvenza, provvede all'amministrazione dell'impresa, compiendo ogni atto utile all'accertamento dello stato di insolvenza»;

al comma 3, le parole: «Nel termine di cui al comma 2» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le parole: «, presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale di cui all'articolo 2, comma 1».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: «sulla base della relazione presentata dal commissario, accerta con sentenza» sono sostituite dalle seguenti: «con sentenza pubblicata entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 2, sentito il commissario straordinario, dichiara»;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Qualora il tribunale accerti l'insussistenza dello stato di insolvenza, ovvero anche di uno solo dei requisiti previsti dall'articolo 1, cessano gli effetti del decreto di cui all'articolo 2, comma 2. Restano in ogni caso salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura»;

al comma 2, le parole: «Nello stesso termine, il commissario presenta» sono sostituite dalle seguenti: «Contestualmente, il commissario presenta al giudice delegato»; le parole: «, commi 1 e 2,» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le parole: «, accompagnata dallo stato analitico ed estimativo delle attività e dall'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione»;

al comma 4, la parola: «piano» è sostituita dalle seguenti: «programma di ristrutturazione» e la parola: «beni» è sostituita dalle seguenti: «complessi aziendali».

Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-bis. – (Concordato). – 1. Nel programma di ristrutturazione il commissario straordinario può prevedere la soddisfazione dei creditori attraverso un concordato, di cui deve indicare dettagliatamente le condizioni e le eventuali garanzie. Il concordato può prevedere:

a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo interessi economici omogenei; la possibilità di costituzione di autonome classi per i piccoli creditori e per i possessori di obbligazioni emesse o garantite dalla società in amministrazione straordinaria;

b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse;

c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei creditori attraverso qualsiasi forma tecnica, in termini di scadenza, tasso d'interesse e presenza di eventuali garanzie reali e personali; in particolare, la proposta di concordato può prevedere l'attribuzione ai creditori, o ad alcune categorie di essi, di azioni o quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito.

2. La proposta di concordato può essere unica per più società del gruppo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, ferma restando l'autonomia delle rispettive masse attive e passive.

3. Ove siano previste diverse classi di creditori, la proposta di concordato è autorizzata dal Ministro delle attività produttive previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.

4. Nel caso di cui al comma 1, entro tre giorni dall'autorizzazione del Ministro delle attività produttive, di cui all'articolo 57 del decreto legislativo n. 270, all'esecuzione del programma di ristrutturazione, il commissario straordinario trasmette alla cancelleria del tribunale copia del programma autorizzato, depositando presso il giudice delegato istanza di definizione della procedura di amministrazione straordinaria tramite concordato.

5. Nel caso di cui al comma 1, l'imprenditore insolvente, i creditori ed ogni altro interessato possono depositare in cancelleria, entro dieci giorni dal deposito del programma e della relazione di cui all'articolo 4, memorie scritte e documenti contenenti le proprie osservazioni sull'elenco dei creditori, sugli importi indicati e sulle relative cause di prelazione. Nel medesimo termine i soggetti che non figurano nell'elenco dei creditori possono depositare istanza di ammissione dei propri crediti, corredata dai documenti giustificativi.

6. Nei successivi sessanta giorni il giudice delegato provvede con l'ausilio del commissario straordinario alle opportune integrazioni e modifiche dell'elenco dei creditori e delle relative cause di prelazione e, senza

che ciò pregiudichi le pronunce definitive sulla sussistenza dei crediti, deposita in cancelleria un elenco provvisorio dei creditori, i quali sono ammessi a votare sul concordato, nonché un elenco dei creditori esclusi, indicando per ciascuna categoria i relativi importi e le cause di prelazione. Il commissario straordinario informa i creditori, entro cinque giorni dal deposito dei predetti elenchi, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite pubblicazione, a spese della procedura, su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o internazionale, ovvero altra modalità, anche telematica, ritenuta idonea dal giudice delegato, dell'avvenuto deposito in cancelleria degli elenchi medesimi, di cui i creditori e l'imprenditore insolvente possono prendere visione.

7. Il giudice delegato stabilisce le modalità ed il termine entro cui i creditori provvisoriamente ammessi sono chiamati a votare sulla proposta di concordato, indicando una data compresa tra i venti e i quaranta giorni successivi alla data di deposito dell'istanza di cui al comma 4, ovvero alla data di deposito dell'elenco provvisorio dei creditori di cui al comma 6, se successiva. Il commissario straordinario, con le modalità e nei termini di cui al comma 6, secondo periodo, provvede a comunicare ai creditori ammessi in via provvisoria le modalità ed il termine ultimo entro il quale gli stessi sono chiamati a votare sul concordato.

8. Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole della maggioranza del valore assoluto dei crediti ammessi. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se riporta il voto favorevole della maggioranza dei creditori appartenenti a ciascuna classe, la quale rappresenti la maggioranza dei crediti ammessi alla classe medesima. I creditori possono esprimere il loro voto, da fare pervenire presso la cancelleria del tribunale nel termine stabilito dal giudice delegato, tramite telegramma, ovvero lettera raccomandata, ovvero altra modalità ritenuta idonea dal giudice delegato medesimo. I creditori che non fanno pervenire il proprio voto entro il suddetto termine si ritengono consenzienti. L'eventuale variazione del numero dei creditori ammessi in via provvisoria, ovvero dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di provvedimento successivo al deposito dell'elenco provvisorio dei creditori di cui al comma 6, non influisce sul calcolo della suddetta maggioranza. Il concordato approvato dai creditori è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria. I crediti accertati con provvedimento successivo al deposito dell'elenco provvisorio dei creditori, di cui al comma 6, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 4-ter e quelli fatti valere successivamente alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del comma 11, sono soddisfatti nella stessa misura e con le stesse modalità previste dal concordato.

9. Qualora la maggioranza di cui al comma 8 sia raggiunta, il tribunale approva il concordato con sentenza in camera di consiglio. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, il commissario straordinario apporta le necessarie variazioni al programma di ristrutturazione, ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 270. Ove siano previste diverse classi di creditori, il tribunale, anche sulla base dell'autorizzazione del Ministro

delle attività produttive di cui al comma 3, può ritenere priva di effetto la mancata approvazione del concordato da parte di una o più classi di creditori qualora la maggioranza delle classi abbia approvato la proposta di concordato e i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle altre alternative concretamente praticabili.

10. La sentenza che approva o rigetta il concordato è provvisoriamente esecutiva ed è pubblicata a norma dell'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. È ammesso appello da parte dell'imprenditore insolvente, dei creditori e del commissario straordinario entro quindici giorni dalla sua affissione. L'impugnazione della sentenza non ne sospende l'efficacia esecutiva.

11. La procedura di amministrazione straordinaria si chiude con il passaggio in giudicato della sentenza che approva il concordato.

Art. 4-ter. - (*Accertamento del passivo*). - 1. L'accertamento del passivo è improntato a criteri di massima celerità e speditezza. Esso avviene secondo le disposizioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 270 e, ove depositati, sulla base delle risultanze degli elenchi provvisori dei creditori di cui agli articoli 4, comma 2, e 4-bis, comma 6.

2. Il commissario straordinario informa i creditori del deposito in cancelleria dello stato passivo con le modalità di cui all'articolo 4-bis, comma 6, secondo periodo.

3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 98 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'opposizione al decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo è proposta con reclamo al tribunale, ai sensi dell'articolo 26 del medesimo regio decreto, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 2. Il tribunale decide con decreto in camera di consiglio».

All'articolo 5:

al comma 1, dopo le parole: «Il Ministro» sono inserite le seguenti: «delle attività produttive, dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza,» e dopo la parola: «commissario» è inserita la seguente: «straordinario»;

al comma 2, le parole: «può richiedere» sono sostituite dalla seguente: «richiede»;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. L'autorizzazione di cui al comma 2 non è necessaria per gli atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione o il cui valore individuale sia inferiore a 250.000 euro».

All'articolo 6:

al comma 1, dopo le parole: «dopo l'autorizzazione alla esecuzione del programma di ristrutturazione, purché funzionali» sono inserite le seguenti: «, nell'interesse dei creditori,».

All'articolo 7:

al comma 1, le parole: «le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 sono adottate dal Ministro delle attività produttive,» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro delle attività produttive autorizza l'esecuzione del programma di ristrutturazione».

All'articolo 8:

al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «, in quanto compatibili».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

(Requisiti per l'ammissione)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 – di seguito denominato: «decreto legislativo n. 270» – purché abbiano, congiuntamente, i seguenti requisiti:

a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a mille da almeno un anno;

b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a un miliardo di euro.

EMENDAMENTI

1.101

PEDRIZZI

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 2.102, 3.100, 3.101, 4.100, 4-ter.100 e 6.100, nell'odg G9

Al comma 1, sostituire la parola: «insolvenza» con le seguenti: «crisi economica e finanziaria».

1.7

BASTIANONI, COVIELLO, TOIA

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «in stato di insolvenza», aggiungere le seguenti: «, che presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali e».

1.102

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sost. id. em. 1.7

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «in stato di insolvenza che», aggiungere le seguenti: «forniscano concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali e che».

1.1

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo n. 270», aggiungere le seguenti: «tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di ristrutturazione di durata non superiore ad un anno, prorogabile per un anno sentiti i creditori e i terzi che vantano diritti reali mobiliari sui beni in possesso dell'imprenditore alla data di dichiarazione dello stato di insolvenza, anche mediante operazioni di cessione e di utilizzo di beni, di aziende o di rami di aziende dell'impresa finalizzate alla ristrutturazione dell'impresa o del gruppo».

1.6

BASTIANONI, COVIELLO, TOIA

Sost. id. em. 1.1

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «decreto legislativo n. 270», aggiungere le seguenti: «tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento, denominato "programma di ristrutturazione", di durata non superiore ad un anno, prorogabile per un anno sentiti i creditori e i terzi che vantano diritti reali mobiliari sui beni in possesso dell'imprenditore alla data di dichiarazione dello stato di insolvenza, anche mediante operazioni di cessione e di utilizzo di beni, di aziende o di rami di aziende dell'impresa finalizzate alla ristrutturazione dell'impresa o del gruppo».

1.4

BARATELLA, GARRAFFA, BRUTTI PAOLO, PASQUINI, MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «mille» con la seguente: «ottocento».

1.5

BARATELLA, GARRAFFA, BRUTTI PAOLO, PASQUINI, MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «un miliardo» con le seguenti: «ottocento milioni».

1.2

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano, altresì, ad imprese tra loro collegate che fanno capo alla medesima proprietà e che nel loro insieme raggiungono i requisiti di cui al comma 1».

1.3

GARRAFFA, MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Se un'impresa ha i requisiti di cui al comma 1, il tribunale del luogo in cui essa ha la sede principale, accertata l'esigenza dell'impresa di ricorrere a misure urgenti per la ristrutturazione industriale di cui al presente decreto, su ricorso dell'imprenditore, di uno o più creditori, del pubblico ministero, ovvero d'ufficio, dichiara entro dieci giorni dal ricorso lo stato di insolvenza con sentenza in camera di consiglio».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 2.

(Ammissione immediata all'amministrazione straordinaria)

1. L'impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1 può richiedere al Ministro delle attività produttive, con istanza motivata e corredata di adeguata documentazione, presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale del luogo in cui ha la sede principale, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, tramite la ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 1.

2. Con proprio decreto il Ministro delle attività produttive provvede, valutati i requisiti di cui all'articolo 1 all'ammissione immediata dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria e alla nomina del commissario straordinario, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270 in conformità ai criteri fissati dal medesimo Ministro.

3. Il decreto di cui al comma 2 è comunicato immediatamente al competente tribunale.

EMENDAMENTI

2.1

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Ammissione immediata all'amministrazione straordinaria).

– 1. All'articolo 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Se l'impresa per la quale è stato presentato ricorso per la dichiarazione d'insolvenza presenta congiuntamente i seguenti requisiti:

a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a mille da almeno un anno;

b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore ad un miliardo di euro;

2-ter. Il tribunale, contestualmente alla dichiarazione dello stato di insolvenza di cui al comma 1, dispone l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria.

2-quater. Entro tre giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara aperta la procedura di amministrazione straordinaria per l'impresa con i requisiti di cui al comma 1, il Ministro delle attività produttive, in deroga all'articolo 8, comma 1, lettere b) ed f) del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, nomina con decreto uno o tre commissari straordinari, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 270, al quale è affidata la gestione dell'impresa con i poteri di cui agli articoli 15 e 40 del citato decreto"».

2.8

COVIELLO, BASTIANONI, TOIA, D'AMICO

Respinto

Sopprimere il comma 1.

2.10

COVIELLO, BASTIANONI, TOIA, D'AMICO

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Se un'impresa avente i requisiti previsti dall'articolo 1 si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo in cui essa ha la sede principale,

su ricorso dell'imprenditore, di uno o più creditori, del pubblico ministero, ovvero d'ufficio, dichiara tale stato con sentenza in camera di consiglio».

2.9

COVIELLO, BASTIANONI, TOIA, D'AMICO

Respinto

Sopprimere il comma 2.

2.2

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Il Ministro delle attività produttive, nei dieci giorni successivi alla ricezione dell'istanza di cui al comma 1, deposita in cancelleria il proprio parere in ordine all'ammissione dell'impresa dichiarata insolvente alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al presente decreto. Il parere del Ministro è corredato da una relazione dell'imprenditore sulle cause dello stato di insolvenza e delle ragioni per le quali si richiede la procedura di amministrazione straordinaria urgente di cui al presente decreto. Il tribunale, dichiarata con sentenza in camera di consiglio entro dieci giorni dal deposito del parere e della relazione, ovvero nel medesimo termine, anche in mancanza del parere, se lo stesso non è depositato, tenuto conto del parere e della relazione, dichiara con decreto motivato, comunicato ed affisso a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 270, l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria urgente di cui al presente decreto. Del decreto motivato è data immediata comunicazione, a cura del cancelliere, alla regione ed al comune in cui l'impresa ha la sede principale.

2-bis. Entro tre giorni dalla comunicazione del decreto di cui al comma 2, il Ministro delle attività produttive nomina con decreto uno o tre commissari straordinari, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 270, al quale è affidata la gestione dell'impresa con i poteri di cui agli articoli 15 e 40 del citato decreto».

2.100

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, premettere le seguenti parole: «Entro quindici giorni dalla pubblicazione della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza».

2.3

BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, CHIUSOLI, MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Id. em. 2.100

Al comma 2, alle parole: «Con proprio decreto» *premettere le seguenti:* «Entro quindici giorni dalla pubblicazione della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza».

2.4

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Al comma 2, dopo la parola: «provvede», *aggiungere le seguenti:* «entro tre giorni».

2.101

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «amministrazione straordinaria e», *aggiungere le seguenti:* «e alla dichiarazione di apertura della procedura, nonché».

2.102

PEDRIZZI

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 1.101, 3.100, 3.101, 4.100, 4-ter.100 e 6.100, nell'odg G9

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire la parola «e» con la parola «, nonché»:*

b) al comma 3, sostituire le parole «al competente tribunale» con le seguenti: «al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la sede principale, unitamente all'istanza motivata di cui al comma 1.».

2.103

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole da: «in conformità» fino alla fine del comma con le seguenti: «, e del commissario giudiziale di cui all'articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 270. Al commissario straordinario è affidata la gestione dell'impresa con i poteri di cui all'articolo 40 del citato decreto legislativo n. 270».

2.5

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Sost. id. em. 2.103

Al comma 2, sostituire le parole: «in conformità ai criteri fissati dal medesimo Ministro» con le seguenti: «, al quale è affidata la gestione dell'impresa con i poteri di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 270, e del commissario giudiziale di cui all'articolo 15 del citato decreto».

2.6

GARRAFFA, MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «immediatamente al competente tribunale» con le seguenti: «entro ventiquattro ore al competente tribunale. Il decreto è pubblicato entro quarantotto ore nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».

2.7

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Contro la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza e contro il decreto di cui al comma 2, può essere proposta opposizione da qualunque interessato, davanti al Tribunale che l'ha pronunciata, nel ter-

mine di trenta giorni. Il termine decorre per l'imprenditore dalla data della comunicazione e, per ogni altro interessato, dalla data dell'affissione. L'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza».

2.104

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Id. em. 2.7

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Contro la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza e contro il decreto di cui al comma 2, può essere proposta opposizione da qualunque interessato, davanti al Tribunale che l'ha pronunciata, nel termine di trenta giorni. Il termine decorre per l'imprenditore dalla data della comunicazione e, per ogni altro interessato, dalla data dell'affissione. L'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza.»

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 3.

(Funzioni del commissario straordinario)

1. Il commissario straordinario svolge anche le funzioni attribuite al commissario giudiziale di cui al decreto legislativo n. 270 e, sino alla dichiarazione dello stato di insolvenza, provvede all'amministrazione dell'impresa, compiendo ogni atto utile all'accertamento dello stato di insolvenza.

2. Entro il termine di sessanta giorni dalla data del decreto di nomina, il commissario straordinario deposita presso il tribunale una relazione, corredata dai documenti e dalle informazioni indicate dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 270; tale termine può essere prorogato dal tribunale, su richiesta motivata del commissario, una sola volta e per non più di ulteriori sessanta giorni.

3. Il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo, presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale di cui all'articolo 2, comma 1.

EMENDAMENTI

3.100

PEDRIZZI

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 1.101, 2.102, 3.101, 4.100, 4-ter.100 e 6.100, nell'odg G9*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Entro il termine di dieci giorni dalla data del decreto di nomina, il commissario straordinario deposita presso il tribunale il ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza, corredato da una valutazione motivata sulle prospettive di reversibilità della crisi mediante la procedura di cui all'articolo 1.».

3.2

COVIELLO, BASTIANONI, TOIA, D'AMICO

Respinto*Sopprimere il comma 3.***3.1**

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto*Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

«3. Dalla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria urgente di cui al presente decreto, l'impresa madre e, fino a quando la stessa è in corso, le imprese del gruppo soggette alle disposizioni sul fallimento, che si trovano in stato di insolvenza, possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 1.

3-bis. Un'impresa del gruppo è ammessa all'amministrazione straordinaria urgente di cui al comma 3 qualora presenti concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di ristrutturazione di durata non superiore ad un anno, prorogabile per un anno sentiti i creditori e i terzi che vantano diritti reali mobiliari sui beni in possesso dell'imprenditore alla data di dichiarazione dello stato di insolvenza, anche mediante operazioni di cessione e di utilizzo di beni, di aziende o di rami di aziende dell'impresa finalizzate alla ristrutturazione.

3-ter. Un'impresa del gruppo è ammessa all'amministrazione straordinaria urgente di cui al comma 3 anche qualora, pur non avendo i requi-

siti di cui al comma 3-*bis*, risulti comunque opportuna la gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo, in quanto idonea ad agevolare, per i collegamenti di natura economica o produttiva esistenti tra le singole imprese, il raggiungimento degli obiettivi della procedura.

3-*quater*. L'accertamento dei presupposti e delle condizioni per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria urgente di cui al presente decreto dell'impresa del gruppo è effettuato dal tribunale del luogo in cui l'impresa madre ha la sede principale. Il ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza dell'impresa del gruppo può essere proposto anche dal commissario straordinario dell'impresa madre».

3.101

PEDRIZZI

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 1.101, 2.102, 3.100, 4.100, 4-*ter*.100 e 6.100, nell'odg G9

*Al comma 3, in fine, sostituire le parole «comma 1» con le seguenti: «comma 3, nei termini e con le modalità di cui al comma 1-*bis*.».*

3.102

SODANO Tommaso, MALABARBA

Improcedibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. All'atto della nomina del commissario straordinario si apre la possibilità di un eventuale e immediato ricorso all'intervento del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dell'impresa».

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDETE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 4.

(Accertamento dello stato di insolvenza e programma di ristrutturazione)

1. Il tribunale, con sentenza pubblicata entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 2, sentito il commis-

sario straordinario, dichiara lo stato di insolvenza dell'impresa e assume i provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere *a)*, *d)* ed *e)*, del decreto legislativo n. 270.

1-*bis*. Qualora il tribunale accerti l'insussistenza dello stato di insolvenza, ovvero anche di uno solo dei requisiti previsti dall'articolo 1, cessano gli effetti del decreto di cui all'articolo 2, comma 2. Restano in ogni caso salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.

2. Entro centottanta giorni dalla data del decreto di nomina, il commissario straordinario presenta al Ministro delle attività produttive il programma di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 270, redatto secondo l'indirizzo di cui all'articolo 27, comma 2, lettera *b)*, del decreto medesimo. Contestualmente, il commissario presenta al giudice delegato la relazione contenente la descrizione particolareggiata delle cause di insolvenza, prevista dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 270, accompagnata dallo stato analitico ed estimativo delle attività e dall'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione.

3. Su richiesta motivata del commissario, il termine per la presentazione del programma può essere prorogato dal Ministro delle attività produttive, per non più di ulteriori novanta giorni.

4. Qualora il Ministro non autorizzi l'esecuzione del programma di ristrutturazione e nel caso non sia possibile adottare il programma di cessione dei complessi aziendali di cui all'articolo 27, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 270, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, ferma restando la disciplina dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 270.

EMENDAMENTI

4.1

GARRAFFA, MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «lettere a),» aggiungere la seguente: «c),».

4.100

PEDRIZZI

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 1.101, 2.102, 3.100, 3.101, 4-ter.100 e 6.100, nell'odg G9*Sostituire il comma 1-bis con il seguente:*

«1-bis. Qualora il tribunale accerti la manifesta insussistenza di concrete prospettive di reversibilità della crisi mediante la ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 1, la dichiarazione dello stato di insolvenza comporta l'adozione del programma di cessione dei complessi aziendali di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 270, salvo il disposto del successivo comma 4. Restano in ogni caso salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.».

4.4

BASTIANONI, COVIELLO, TOIA, D'AMICO

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole da: «Entro centottanta giorni», fino a: «Contestualmente».

4.101

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: «, redatto», fino alla fine del periodo.

4.2

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Id. em. 4.101

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, redatto secondo l'indirizzo di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto medesimo».

4.5

BASTIANONI, COVIELLO, TOIA, D'AMICO

Respinto*Sopprimere il comma 4.*

4.6

BASTIANONI, COVIELLO, TOIA, D'AMICO

Respinto*Al comma 4, sopprimere le parole: «Qualora il Ministro non autorizzi l'esecuzione del programma di ristrutturazione e».*

4.3

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto*Al comma 4, sostituire le parole: «Qualora il Ministro» con le seguenti: «Qualora, in qualsiasi momento nel corso della procedura di amministrazione straordinaria, risulti che la stessa non possa essere utilmente proseguita, ovvero qualora il Ministro delle attività produttive».*

4.102

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto*Al comma 4, dopo le parole: «programma di ristrutturazione e» aggiungere le seguenti: «nel caso in cui risulti impossibile proseguire utilmente la procedura di amministrazione straordinaria.».*

**ARTICOLO 4-BIS INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
DOPO L'ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE**

Articolo 4-bis.

(Concordato)

1. Nel programma di ristrutturazione il commissario straordinario può prevedere la soddisfazione dei creditori attraverso un concordato, di cui

deve indicare dettagliatamente le condizioni e le eventuali garanzie. Il concordato può prevedere:

a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo interessi economici omogenei; la possibilità di costituzione di autonome classi per i piccoli creditori e per i possessori di obbligazioni emesse o garantite dalla società in amministrazione straordinaria;

b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse;

c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei creditori attraverso qualsiasi forma tecnica, in termini di scadenza, tasso d'interesse e presenza di eventuali garanzie reali e personali; in particolare, la proposta di concordato può prevedere l'attribuzione ai creditori, o ad alcune categorie di essi, di azioni o quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito.

2. La proposta di concordato può essere unica per più società del gruppo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, ferma restando l'autonomia delle rispettive masse attive e passive.

3. Ove siano previste diverse classi di creditori, la proposta di concordato è autorizzata dal Ministro delle attività produttive previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.

4. Nel caso di cui al comma 1, entro tre giorni dall'autorizzazione del Ministro delle attività produttive, di cui all'articolo 57 del decreto legislativo n. 270, all'esecuzione del programma di ristrutturazione, il commissario straordinario trasmette alla cancelleria del tribunale copia del programma autorizzato, depositando presso il giudice delegato istanza di definizione della procedura di amministrazione straordinaria tramite concordato.

5. Nel caso di cui al comma 1, l'imprenditore insolvente, i creditori ed ogni altro interessato possono depositare in cancelleria, entro dieci giorni dal deposito del programma e della relazione di cui all'articolo 4, memorie scritte e documenti contenenti le proprie osservazioni sull'elenco dei creditori, sugli importi indicati e sulle relative cause di prelazione. Nel medesimo termine i soggetti che non figurano nell'elenco dei creditori possono depositare istanza di ammissione dei propri crediti, corredata dai documenti giustificativi.

6. Nei successivi sessanta giorni il giudice delegato provvede con l'ausilio del commissario straordinario alle opportune integrazioni e modifiche dell'elenco dei creditori e delle relative cause di prelazione e, senza che ciò pregiudichi le pronunce definitive sulla sussistenza dei crediti, deposita in cancelleria un elenco provvisorio dei creditori, i quali sono ammessi a votare sul concordato, nonché un elenco dei creditori esclusi, indicando per ciascuna categoria i relativi importi e le cause di prelazione. Il commissario straordinario informa i creditori, entro cinque giorni dal deposito dei predetti elenchi, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite pubblicazione, a spese della procedura, su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o internazionale, ovvero altra mo-

dalità, anche telematica, ritenuta idonea dal giudice delegato, dell'avvenuto deposito in cancelleria degli elenchi medesimi, di cui i creditori e l'imprenditore insolvente possono prendere visione.

7. Il giudice delegato stabilisce le modalità ed il termine entro cui i creditori provvisoriamente ammessi sono chiamati a votare sulla proposta di concordato, indicando una data compresa tra i venti e i quaranta giorni successivi alla data di deposito dell'istanza di cui al comma 4, ovvero alla data di deposito dell'elenco provvisorio dei creditori di cui al comma 6, se successiva. Il commissario straordinario, con le modalità e nei termini di cui al comma 6, secondo periodo, provvede a comunicare ai creditori ammessi in via provvisoria le modalità ed il termine ultimo entro il quale gli stessi sono chiamati a votare sul concordato.

8. Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole della maggioranza del valore assoluto dei crediti ammessi. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se riporta il voto favorevole della maggioranza dei creditori appartenenti a ciascuna classe, la quale rappresenti la maggioranza dei crediti ammessi alla classe medesima. I creditori possono esprimere il loro voto, da fare pervenire presso la cancelleria del tribunale nel termine stabilito dal giudice delegato, tramite telegramma, ovvero lettera raccomandata, ovvero altra modalità ritenuta idonea dal giudice delegato medesimo. I creditori che non fanno pervenire il proprio voto entro il suddetto termine si ritengono consenzienti. L'eventuale variazione del numero dei creditori ammessi in via provvisoria, ovvero dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di provvedimento successivo al deposito dell'elenco provvisorio dei creditori di cui al comma 6, non influisce sul calcolo della suddetta maggioranza. Il concordato approvato dai creditori è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria. I crediti accertati con provvedimento successivo al deposito dell'elenco provvisorio dei creditori, di cui al comma 6, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 4-ter e quelli fatti valere successivamente alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del comma 11, sono soddisfatti nella stessa misura e con le stesse modalità previste dal concordato.

9. Qualora la maggioranza di cui al comma 8 sia raggiunta, il tribunale approva il concordato con sentenza in camera di consiglio. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, il commissario straordinario apporta le necessarie variazioni al programma di ristrutturazione, ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 270. Ove siano previste diverse classi di creditori, il tribunale, anche sulla base dell'autorizzazione del Ministro delle attività produttive di cui al comma 3, può ritenere priva di effetto la mancata approvazione del concordato da parte di una o più classi di creditori qualora la maggioranza delle classi abbia approvato la proposta di concordato e i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle altre alternative concretamente praticabili.

10. La sentenza che approva o rigetta il concordato è provvisoriamente esecutiva ed è pubblicata a norma dell'articolo 17 del regio decreto

16 marzo 1942, n. 267. È ammesso appello da parte dell'imprenditore insolvente, dei creditori e del commissario straordinario entro quindici giorni dalla sua affissione. L'impugnazione della sentenza non ne sospende l'efficacia esecutiva.

11. La procedura di amministrazione straordinaria si chiude con il passaggio in giudicato della sentenza che approva il concordato.

EMENDAMENTI

4-bis.2

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4-bis. - (Concordato). – 1. La proposta di concordato di cui all'articolo 78 del decreto legislativo n. 270 può prevedere, anche per le procedure di amministrazione straordinaria relative a imprese che non raggiungano la soglia di cui all'art. 1:

a) la suddivisione dei creditori in classi secondo interessi economici omogenei; la possibilità di costituzione di autonome classi per i piccoli creditori e per i possessori di obbligazioni emesse o garantite dalla società in amministrazione straordinaria;

b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, a condizione che il concordato sia conveniente per i creditori di ciascuna classe rispetto alle alternative concretamente praticabili e tutti i creditori partecipino in giusta misura ai vantaggi economici del concordato;

c) la ristrutturazione dei debiti in qualsiasi forma tecnica, in termini di scadenza, tasso d'interesse e presenza di eventuali garanzie reali e personali; in particolare, la proposta può prevedere l'attribuzione ai creditori, o ad alcune categorie di essi, di azioni o quote, obbligazioni anche convertibili in azioni e titoli di debito.

2. La proposta di concordato può essere unitaria per più società del gruppo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, ferma restando l'autonomia delle rispettive masse patrimoniali.

3. La proposta di concordato può essere autorizzata dal Ministro solo qualora sia conveniente per i creditori, previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi. Essa deve essere preventivamente approvata dai soci della società in amministrazione straordinaria, oltre che nel caso di cui all'articolo 152 della legge fallimentare qualora sia la società a formulare la proposta, anche quando implichi l'assegnazione di azioni o quote della società ai suoi creditori.

4. La proposta di concordato deve essere approvata dai creditori. Il voto dei creditori è regolato dagli articoli 126, 127, ad eccezione dell'ul-

timo comma, e 128 della legge fallimentare. Non hanno tuttavia diritto di voto i creditori appartenenti ad una classe ai cui appartenenti, in base al concordato, spetti il pagamento degli importi per cui sono stati ammessi al passivo, oltre interessi legali, entro il termine massimo di due anni dall'apertura della procedura.

5. Il concordato è approvato qualora riporti il consenso della maggioranza degli appartenenti a ciascuna delle classi, che rappresenti almeno i due terzi della somma dei loro crediti. Il tribunale che procede ai sensi dell'articolo 214, comma 3, della legge fallimentare può tuttavia ritenere priva di effetto la mancata approvazione della proposta da parte di una o più classi di creditori, quando la maggioranza delle classi l'abbia approvata e sia dimostrato che agli appartenenti alla classe o classi dissenzienti spetta, in base al concordato, più di quanto otterrebbero mediante le alternative concretamente praticabili.

6. La sentenza che approva il concordato della società in amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 214 della legge fallimentare è provvisoriamente esecutiva».

4-bis.100

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Id. em. 4-bis.2

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4-bis. - (Concordato). – 1. La proposta di concordato di cui all'articolo 78 del decreto legislativo n. 270 può prevedere, anche per le procedure di amministrazione straordinaria relative a imprese che non raggiungano la soglia di cui all'articolo 1:

a) la suddivisione dei creditori in classi secondo interessi economici omogenei; la possibilità di costituzione di autonome classi per i piccoli creditori e per i possessori di obbligazioni emesse o garantite dalla società in amministrazione straordinaria;

b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, a condizione che il concordato sia conveniente per i creditori di ciascuna classe rispetto alle alternative concretamente praticabili e tutti i creditori partecipino in giusta misura ai vantaggi economici del concordato;

c) la ristrutturazione dei debiti in qualsiasi forma tecnica, in termini di scadenza, tasso d'interesse e presenza di eventuali garanzie reali e personali; in particolare, la proposta può prevedere l'attribuzione ai creditori, o ad alcune categorie di essi, di azioni o quote, obbligazioni anche convertibili in azioni e titoli di debito.

2. La proposta di concordato può essere unitaria per più società del gruppo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, ferma restando l'autonomia delle rispettive masse patrimoniali.

3. La proposta di concordato può essere autorizzata dal Ministro solo qualora sia conveniente per i creditori, previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi. Essa deve essere preventivamente approvata dai soci della società in amministrazione straordinaria, oltre che nel caso di cui all'articolo 152 della legge fallimentare qualora sia la società a formulare la proposta, anche quando implichi l'assegnazione di azioni o quote della società ai suoi creditori.

4. La proposta di concordato deve essere approvata dai creditori. Il voto dei creditori è regolato dagli articoli 126, 127, ad eccezione dell'ultimo comma, e 128 della legge fallimentare. Non hanno tuttavia diritto di voto i creditori appartenenti ad una classe ai cui appartenenti, in base al concordato, spetti il pagamento degli importi per cui sono stati ammessi al passivo, oltre interessi legali, entro il termine massimo di due anni dall'apertura della procedura.

5. Il concordato è approvato qualora riporti il consenso della maggioranza degli appartenenti a ciascuna delle classi, che rappresenti almeno i due terzi della somma dei loro crediti. Il tribunale che procede ai sensi dell'articolo 214, terzo comma, della legge fallimentare può tuttavia ritenere priva di effetto la mancata approvazione della proposta da parte di una o più classi di creditori, quando la maggioranza delle classi l'abbia approvata e sia dimostrato che agli appartenenti alla classe o classi dissenzienti spetta, in base al concordato, più di quanto otterrebbero mediante le alternative concretamente praticabili.

6. La sentenza che approva il concordato della società in amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 214 della legge fallimentare è provvisoriamente esecutiva».

4-bis.101

RUVOLO

Respinto

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «I creditori muniti di privilegio legale devono essere soddisfatti integralmente».

4-bis.1

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «I crediti degli imprenditori che hanno conferito beni all'impresa insolvente nei sei mesi precedenti la dichiarazione dello stato di insolvenza, muniti di privilegio

ai sensi del numero 4 dell'articolo 2751-*bis* del codice civile, devono essere soddisfatti integralmente».

4-bis.102

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Qualora più imprese del medesimo gruppo siano assoggettate ad amministrazione straordinaria, la proposta di concordato può essere unica per più società del gruppo. In tal caso vengono confuse le masse attive e passive delle singole imprese oggetto della proposta di concordato, per cui il commissario straordinario, unitamente alla suddetta proposta, dovrà redigere una sola lista di creditori ed un solo elenco di beni destinati alla soddisfazione degli stessi. Non si tiene conto, ai fini del calcolo della massa attiva e di quella passiva unificate, delle reciproche ragioni creditorie e debitorie delle imprese oggetto della proposta di concordato, da qualsiasi causa derivanti».

4-bis.3

BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, CHIUSOLI, MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Al comma 8, sostituire le parole: «se riporta il voto favorevole della maggioranza del valore assoluto dei crediti ammessi» con le seguenti: «se riporta il consenso della maggioranza numerica dei creditori aventi diritto al voto, la quale rappresenti almeno i due terzi della somma dei loro crediti».

**ARTICOLO 4-TER INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
DOPO L'ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE****Articolo 4-ter.****(Accertamento del passivo)**

1. L'accertamento del passivo è improntato a criteri di massima celerità e speditezza. Esso avviene secondo le disposizioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 270 e, ove depositati, sulla base delle risul-

tanze degli elenchi provvisori dei creditori di cui agli articoli 4, comma 2, e 4-bis, comma 6.

2. Il commissario straordinario informa i creditori del deposito in cancelleria dello stato passivo con le modalità di cui all'articolo 4-bis, comma 6, secondo periodo.

3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 98 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'opposizione al decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo è proposta con reclamo al tribunale, ai sensi dell'articolo 26 del medesimo regio decreto, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 2. Il tribunale decide con decreto in camera di consiglio.

EMENDAMENTO

4-ter.100

PEDRIZZI

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 1.101, 2.102, 3.100, 3.101, 4.100 e 6.100, nell'odg G9

Apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1, sostituire le parole: "all'articolo 53 del decreto legislativo n. 270" con le seguenti: "agli articoli 207 e seguenti del regio decreto n. 267 del 1942";

b) al comma 3, sostituire le parole: "dagli articoli 98 e seguenti" con le parole: "dall'articolo 209, commi 2 e 3"».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4-BIS

4-ter.0.101

MACONI, CHIUSOLI, GARRAFFA, BARATELLA, MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Improcedibile

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

Art. 4-ter-bis.

(Misure creditizie per le piccole e medie imprese)

1. Le piccole e medie imprese, che vantino crediti nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del

presente decreto-legge, nei dodici mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria, godono della garanzia diretta e della controgaranzia, escutibili a prima richiesta, del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. L'intervento del Fondo di garanzia di cui al comma 1 è relativo a finanziamenti che hanno una durata minima di diciotto mesi e una durata massima di sessanta mesi e che sono concessi nei limiti dell'80 per cento dell'importo del finanziamento e nel rispetto delle vigenti disposizioni operative.

3. All'articolo 13, comma 25, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 236, le parole: "è conferito in una" sono sostituite dalle seguenti: "gestito da".

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, riduzione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo dicastero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

4-ter.0.2

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA

Improcedibile

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente.

«Art. 4-ter-bis.

(Agevolazioni alle imprese fornitrici di imprese in ristrutturazione)

1. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.388, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Tale importo è stabilito in 5 milioni di euro per le imprese il cui fatturato nel corso del 2003, per una quota superiore al 50 per cento, è relativo a forniture e subforniture di beni e servizi alle imprese in stato di insolvenza che intendano avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui al decreto legislativo n. 270".

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2004 ed in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale", iscritta, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nello

stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»

4-ter.0.102

RUVOLO

Improcedibile

Dopo l'articolo 4-ter, inserire il seguente.

«Art. 4-quater.

(Rettifica delle fatturazioni)

1. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, dei corrispettivi dovuti agli imprenditori per le cessioni e per le somministrazioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate a favore delle imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernenti le variazioni in diminuzione dell'imponibile e dell'imposta.

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 5.

(Operazioni necessarie per la salvaguardia del gruppo)

1. Il Ministro delle attività produttive, dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, può autorizzare operazioni di cessione e di utilizzo di beni, di aziende o di rami di aziende dell'impresa richieste dal commissario straordinario qualora siano finalizzate alla ristrutturazione dell'impresa o del gruppo.

2. Fino all'autorizzazione del programma di cui all'articolo 4, il commissario straordinario richiede al Ministro delle attività produttive l'autorizzazione al compimento delle operazioni o delle categorie di operazioni necessarie per la salvaguardia della continuità dell'attività aziendale delle imprese del gruppo.

2-bis. L'autorizzazione di cui al comma 2 non è necessaria per gli atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione o il cui valore individuale sia inferiore a 250.000 euro.

EMENDAMENTI

5.2

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Le parole da: «All'articolo 5» a: «dalla richiesta» respinte; seconda parte preclusa

All'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1, dopo le parole: "di insolvenza,", aggiungere le seguenti: "sentito il Comitato di sorveglianza nominato ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo n.270, che si esprime entro tre giorni dalla richiesta,";

b) al comma 2, sostituire le parole: "può richiedere" con le seguenti: "richiede" e dopo le parole: "al Ministro delle attività produttive" aggiungere le seguenti: "sentito il Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n.270, che si esprime entro tre giorni dalla richiesta,";

c) dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

"2-bis. Per le finalità di cui al presente decreto, il Comitato di sorveglianza, è composto da cinque membri, di cui uno in rappresentanza dei lavoratori dell'impresa o del gruppo, designato tra gli esponenti delle organizzazioni sindacali più rappresentative all'interno dell'impresa o del gruppo; uno, in rappresentanza dei risparmiatori, indicato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti; uno in rappresentanza dei creditori chirografari; i membri residui tra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitata dall'impresa o nella materia concorsuale".

d) sostituire la rubrica con la seguente: "Operazioni necessarie per la salvaguardia del gruppo, la tutela del risparmio e dell'occupazione"».

5.100

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «stato di insolvenza» aggiungere le seguenti: «, previo parere del comitato di sorveglianza nominato ai sensi

dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 270, che si esprime entro tre giorni dalla richiesta».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «Ministro delle attività produttive» aggiungere le seguenti: «previo parere del comitato di sorveglianza nominato ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 270, che si esprime entro tre giorni dalla richiesta,».

Aggiungere, in fine il seguente comma:

«2-ter. Per le finalità di cui al presente decreto, il comitato di sorveglianza è composto da cinque membri, di cui uno in rappresentanza dei lavoratori dell'impresa o del gruppo, designato tra gli esponenti delle organizzazioni sindacali più rappresentative all'interno dell'impresa o del gruppo; uno, in rappresentanza dei risparmiatori, indicato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti; uno in rappresentanza dei creditori chirografari; i membri residui tra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitata dall'impresa o nella materia concorsuale».

Alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: «la tutela del risparmio e dell'occupazione».

5.1

GARRAFFA, MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «stato di insolvenza», aggiungere le seguenti: «sentito il Comitato di sorveglianza nominato ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 270, che si esprime entro tre giorni dalla richiesta,».

Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: «al Ministro delle attività produttive», aggiungere le seguenti: «sentito il Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 270, che si esprime entro tre giorni dalla richiesta,».

5.3

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «di insolvenza,», aggiungere le seguenti: «sentito il Comitato di sorveglianza nominato ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 270, che si esprime entro tre giorni dalla richiesta,».

5.4

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «al Ministro delle attività produttive», aggiungere le seguenti: «sentito il Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 270, che si esprime entro tre giorni dalla richiesta,».

5.5

CHIUSOLI, GARRAFFA, MACONI, BARATELLA, MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

«2-ter. Per le finalità di cui al presente decreto, il Comitato di sorveglianza è composto da cinque membri, di cui uno in rappresentanza dei lavoratori dell'impresa o del gruppo, designato tra gli esponenti delle organizzazioni sindacali più rappresentative all'interno dell'impresa o del gruppo; uno, in rappresentanza dei risparmiatori, indicato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti; uno in rappresentanza dei creditori chirografari; i membri residui tra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitata dall'impresa o nella materia concorsuale».

**EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 5****5.0.1**

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Informazione e consultazione delle organizzazioni sindacali)

1. In conformità all'articolo 27 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, il commissario straordinario è tenuto a garantire alle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nell'impresa l'informazione e la consultazione in tempo utile sul programma di cui all'articolo 4,

comma 2, nonché sulle operazioni necessarie alla salvaguardia del gruppo di cui all'articolo 5».

5.0.101

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sost. id. em. 5.0.1

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Informazione e consultazione delle organizzazioni sindacali)

1. In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 27 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, il commissario straordinario garantisce alle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nell'impresa, la tempestiva informazione e consultazione sul programma di cui all'articolo 4, comma 2, nonché sulle operazioni necessarie alla salvaguardia del gruppo di cui all'articolo 5».

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 6.

(Azioni revocatorie)

1. Il commissario straordinario può proporre le azioni revocatorie previste dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 270 anche dopo l'autorizzazione alla esecuzione del programma di ristrutturazione, purché funzionali, nell'interesse dei creditori, al raggiungimento degli obiettivi del programma stesso.

EMENDAMENTI

6.1

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto*Sopprimere l'articolo.*
_____**6.100**

PEDRIZZI

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 1.101, 2.102, 3.100, 3.101, 4.100 e 4-ter.100, nell'odg G9*Sopprimere l'articolo.*
_____**6.101**

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto*Al comma 1, dopo le parole: «nell'interesse dei creditori» aggiungere le seguenti: «e dei lavoratori dipendenti dell'impresa».*
_____EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 6**6.0.1**

CAVALLARO, GIARETTA, COVIELLO, CAMBURSANO, BASTIANONI, TOIA, SOLIANI

Respinto*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente*

Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di «azioni collettive», a tutela dei risparmiatori sottoscrittori di titoli di debito emessi da imprese successivamente dichiarate in stato di insolvenza)

1. All'articolo 2, comma 1, la lettera a) della legge 30 luglio 1998, n. 281 è sostituita dalla seguente: a) «consumatori e utenti»: le persone fisi-

che che acquistino o utilizzino beni o servizi per scopi non riferibili all'attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta, nonché le persone fisiche che acquistino o sottoscrivano prodotti finanziari. Ai fini della presente legge si intende per (prodotto finanziario qualsiasi strumento di risparmio della persona fisica acquistato tramite intermediari autorizzati.

2. All'articolo 3, comma 1, lettera *b*) della legge 30 luglio 1998, n. 281, sono aggiunte le seguenti parole: «ivi compresi la condanna all'accertamento del diritto al risarcimento dei danni o alla restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori e utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti pluri offensivi commessi da professionisti o da intermediari finanziari, ovvero di inadempimenti o di violazioni da questi commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile, che ledono i diritti di una pluralità di consumatori e di utenti. A seguito di pubblicazione del provvedimento di condanna ovvero di omologazione dell'accordo giudiziale transattivo, il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dallo stesso provvedimento, e la determinazione precisa dell'ammontare del risarcimento dei danni riconosciuti ai sensi del medesimo provvedimento. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del comune contraddittore».

6.0.102

CAMBURSANO, COVIELLO, D'AMICO, GIARETTA, BASTIANONI, CASTELLANI, TOIA
Improcedibile

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Fondo di garanzia a tutela degli investitori vittime delle alterazioni dei mercati finanziari derivanti dallo stato di insolvenza di grandi imprese)

1. È istituito presso la Commissione nazionale per le società e la borsa, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, il Fondo di garanzia a tutela degli investitori vittime delle alterazioni dei mercati finanziari derivanti dallo stato di insolvenza di grandi imprese, di seguito denominato "Fondo". Il Fondo è finalizzato a concorrere al ristoro delle perdite subite da risparmiatori inconsapevoli danneggiati da fenomeni di gravi alterazioni nel funzionamento dei mercati finanziari.

2. La gestione del Fondo è affidata alla Commissione nazionale per le società e la borsa, che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento con apposito regolamento.

3. Il Fondo è alimentato dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate ai sensi degli articoli 188 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

4. Sono esclusi dall'indennizzo del Fondo le seguenti categorie di soggetti:

a) banche, società di intermediazione mobiliare, società fiduciarie, imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, agenti di cambio, soggetti di cui al titolo V del "testo unico bancario" di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, società di gestione del risparmio, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, imprese di assicurazione;

b) enti sopranazionali, amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici territoriali;

c) società appartenenti allo stesso gruppo dell'emittente;

d) soci che detengono, anche per interposta persona, almeno il 5 per cento del capitale dell'emittente, anche per le operazioni di investimento effettuate per interposta persona;

e) amministratori, dirigenti e sindaci dell'emittente o di altre società del gruppo di appartenenza dell'emittente medesimo, in carica negli ultimi due esercizi, anche per le operazioni di investimento effettuate per interposta persona;

f) soci della società di revisione che hanno certificato, negli ultimi due esercizi, il bilancio dell'emittente o di altre società del gruppo di appartenenza dell'emittente medesimo, anche per le operazioni di investimento effettuate per interposta persona;

g) investitori nei confronti dei quali sia intervenuta condanna per i reati previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale;

h) investitori che abbiano concorso a determinare l'insolvenza dell'emittente, come accertato dagli organi della procedura concorsuale».

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO COMPRENDETE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 7.

(Intesa del Ministero delle politiche agricole e forestali)

1. In caso di imprese che operano nella produzione, prima trasformazione e commercializzazione nei settori connessi ai prodotti elencati nell'allegato 1 del trattato istitutivo della comunità europea, negli allegati 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92 come modificato dal regolamento CE n. 692/2003 del Consiglio dell'8 aprile 2003 ed agli altri prodotti qua-

lificati agricoli dal diritto comunitario, il Ministro delle attività produttive autorizza l'esecuzione del programma di ristrutturazione, di intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali.

EMENDAMENTI

7.5

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (*Intesa dei Ministri competenti*). –1. L'autorizzazione al programma di ristrutturazione di cui all'articolo 4 è adottata dal Ministro delle attività produttive d'intesa con il Ministro competente nella materia oggetto dell'attività dell'impresa».

7.2

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «il Ministro delle attività produttive autorizza l'esecuzione del programma di ristrutturazione» con le seguenti: «le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 sono adottate dal Ministro delle attività produttive».

7.4

SALERNO

Id. em. 7.2

Al comma 1, sostituire le parole: «il Ministro delle attività produttive autorizza l'esecuzione del programma di ristrutturazione» con le seguenti: «le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 sono adottate dal Ministro delle attività produttive».

7.3

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo le parole: «programma di ristrutturazione» aggiungere le seguenti: «, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.».

**EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 7****7.0.2**

TREU, COVIELLO, BASTIANONI, TOIA, SOLIANI

Respinto

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Nuove norme di incentivo al reimpiego dei lavoratori ultracinquantenni dipendenti di imprese interessate da processi di crisi)

1. Al fine di incentivare il reimpiego dei lavoratori ultracinquantenni dipendenti di imprese interessate da processi di crisi, gli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro che assume con contratto a tempo indeterminato un lavoratore in possesso dei requisiti di cui al comma 2 sono integralmente fiscalizzati fino alla data di maturazione dei requisiti minimi per l'accesso del medesimo lavoratore al pensionamento di anzianità.

2. È ammesso all'incentivo di cui al comma 1, ciascun datore di lavoro che assume con contratto a tempo indeterminato un lavoratore ultracinquantenne in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) dipendente di impresa dichiarata in stato di insolvenza ed ammessa alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

b) ammesso agli interventi straordinari di integrazione salariale di cui alla legge 27 luglio 1991, n. 223;

c) iscritto alle liste di mobilità o comunque interessato da processi di riduzione del personale.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote,

che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

7.0.102 (già 01.100)

COVIELLO, CAMBURSANO, BASTIANONI, TOIA, GIARETTA, SOLIANI

Respinto

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente.

«Art. 7-bis.

(Nuove norme in materia di prevenzione dei conflitti di interesse tra imprese e società di revisione, a tutela della trasparenza e correttezza della gestione finanziaria)

1. Al fine di garantire la trasparenza dei mercati e di prevenire l'insorgere di conflitti di interesse tra imprese e società di revisione, è fatto divieto alle società di revisione di svolgere direttamente o indirettamente, per interposta persona o in qualunque altra forma, attività diverse a favore della società per la quale svolgono l'attività di revisione del bilancio, nonché in favore delle società controllate o controllanti, prima che sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o revoca dell'incarico.

2. È inoltre fatto divieto: a) ai soci, amministratori, sindaci o dipendenti della società di revisione di svolgere le funzioni di amministratore o di sindaco in favore delle società per le quali svolgono l'attività di revisione del bilancio, nonché delle società controllate o controllanti; b) ai soci, amministratori, sindaci o dipendenti della società di revisione di prestare lavoro autonomo o subordinato, nonché ogni forma di consulenza professionale, in favore delle società stesse, prima che sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o revoca dell'incarico;

3. I contratti vietati ai sensi del presente articolo, che siano stati conclusi prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono efficaci sino alla scadenza e in ogni caso per un periodo non superiore ai diciotto

mesi. Ove si tratti di operazioni soggette a revoca, la stessa deve essere effettuata entro dodici mesi.

4. I soggetti che violano i divieti previsti al comma 2 sono puniti con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro centomila a euro cinquecentomila. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale alla società o agli investitori, la pena è aumentata fino al triplo».

7.0.3

CAMBURSANO, GIARETTA, COVIELLO, BASTIANONI, TOIA, SOLIANI

Respinto

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Nuove norme in materia di prevenzione dei conflitti di interesse tra banche e imprese, a tutela della trasparenza e correttezza nella gestione finanziaria)

1. Al fine di garantire la trasparenza dei mercati e di prevenire l'insorgere di conflitti di interesse nella gestione e nella allocazione dei valori mobiliari, è fatto divieto alle società che svolgono attività bancarie, di collocare valori mobiliari ovvero gestire fondi delle società in favore delle quali prestano consulenza di tipo finanziario, nonché delle loro società controllate o controllanti.

2. È inoltre fatto divieto:

a) agli azionisti di controllo e ai componenti degli organi sociali delle società, di svolgere le funzioni di amministratore o di sindaco nelle società bancarie che hanno ammesso al credito le medesime società, prima che sia decorso almeno un triennio dalla scadenza dell'incarico ovvero dalla chiusura della linea di credito;

b) agli azionisti di controllo e ai componenti degli organi sociali di banche, di svolgere le funzioni di amministratore o di sindaco di società che abbiano accesso al credito presso le banche medesime, se non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza dell'incarico.

3. Le banche diverse da quelle cooperative non possono concedere prestiti, fidejussioni, garanzie, acquistare strumenti finanziari di qualsivoglia natura né avere rapporti contrattuali inerenti all'attività bancaria con azionisti che detengano, direttamente od indirettamente, partecipazioni superiori al 2 per cento o che comunque partecipino a sindacati di voto.

4. Il medesimo divieto si estende ai componenti degli organi di amministrazione, controllo e vigilanza, nonché ai direttori generali e alle società nelle quali i propri soci ovvero i componenti dei propri organi di amministrazione, sorveglianza e controllo abbiano una partecipazione rilevante o di controllo.

5. I contratti vietati ai sensi del presente articolo, che siano stati conclusi prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono efficaci sino alla scadenza e in ogni caso per un periodo non superiore ai diciotto mesi. Ove si tratti di operazioni soggette a revoca, la stessa deve essere effettuata entro dodici mesi.

6. I soggetti che violano i divieti previsti dai commi da 2 a 4 sono puniti con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro centomila a euro cinquecentomila. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale alla società, la pena è aumentata fino al triplo».

7.0.100

SODANO Tommaso, MALABARBA

Improponibile

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. In attesa della definizione di una proposta di istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, non inferiore allo 0,1 per cento del valore delle stesse effettuate nei mercati dell'Unione europea finalizzata alla cooperazione allo sviluppo, alla riduzione del debito estero dei Paesi poveri, al finanziamento della ricerca tecnologica dell'Unione europea nel campo delle fonti energetiche alternative, allo sviluppo delle aree depresse dell'Unione europea, è istituita un'imposta sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani nella misura dello 0,02 per cento del valore della transazione effettuata. Dal pagamento dell'imposta sono esenti le banche centrali e le altre autorità di politica economica nazionale e internazionale».

7.0.1

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Comitato di sorveglianza)

1. Nel caso di imprese aventi i requisiti di cui all'articolo 1, il comitato di sorveglianza di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, è integrato con la nomina di un rappresentante delle organizzazioni sindacali di categoria».

7.0.101

SODANO Tommaso, MALABARBA

Improponibile

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. l'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 e il decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, sono abrogati».

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 8.

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non disposto diversamente dal presente decreto, si applicano le norme di cui al decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili.

ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 9.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ORDINI DEL GIORNO

G1

SAMBIN

Ritirato

Il Senato,

premessi che,

il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, cosiddetto decreto Prodi-*bis*, presenta alcuni limiti derivanti sia dalla complessità delle fasi previste, sia dal carattere prevalentemente liquidatorio delle procedure. Infatti, la fase preliminare di accertamento prevista dal decreto Prodi-*bis* si svolge in un lasso temporale di almeno tre mesi, generando uno stato di incertezza sull'avvio stesso della procedura di amministrazione straordinaria e sulle modalità di attuazione;

le norme del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, sono volte a introdurre una disciplina di carattere generale che ha lo scopo di accelerare l'avvio e la definizione dei procedimenti per l'ammissione immediata delle imprese in stato di sofferenza all'amministrazione straordinaria, nonché la gestione dello stato di insolvenza mediante un programma di ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, ciò al fine di assicurare la continuazione ordinata delle attività industriali, senza dispersione dell'avviamento, tutelando così i creditori, garantendo il regolare svolgimento del mercato ed evitando, al contempo, l'avvio di molteplici e non coordinate iniziative dei creditori medesimi in Italia e all'estero;

impegna il Governo:

a provvedere affinché tutte le imprese che facciano richiesta di accedere alla amministrazione straordinaria, e in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, possano godere dei benefici di cui al decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347.

G2 (testo 2)

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessò che,

le disposizioni del presente decreto legge si applicano alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che hanno un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e debiti per un ammontare complessivo non inferiore a un miliardo di euro;

considerato che i requisiti posti per l'ammissione immediata all'amministrazione straordinaria consentono l'applicazione delle norme del presente decreto-legge ad un numero assai limitato di imprese;

impegna il Governo:

a predisporre un'unica normativa che possa consentire l'applicazione delle disposizioni di cui al presente disegno di legge alle imprese tra loro collegate che fanno capo alla medesima proprietà e che nel loro insieme raggiungono i requisiti posti per l'ammissione immediata all'amministrazione straordinaria.

(*) Accolto dal Governo con le parole in neretto che sostituiscono le altre: "ad estendere".

G3 (testo 2)

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessò che,

le disposizioni del presente decreto legge si applicano esclusivamente alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che hanno un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e debiti per un ammontare complessivo non inferiore a un miliardo di euro;

considerato che i requisiti posti per l'ammissione immediata all'amministrazione straordinaria consentono l'applicazione delle norme del presente decreto legge ad un numero assai limitato di imprese;

impegna il Governo:

a predisporre un'unica normativa che possa consentire l'applicazione delle disposizioni di cui al presente disegno di legge alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che hanno un numero di lavoratori dipendenti non inferiore ad ottocento e debiti per un ammontare non inferiore ad ottocento milioni di euro.

(*) Accolto dal Governo con le parole in neretto che sostituiscono le altre: "ad estendere".

G4

PONTONE

Ritirato

Il Senato,

premesso che,

la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza, disciplinata dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ha prodotto sinora buoni risultati, sia sotto il profilo del risanamento delle imprese coinvolte con i connessi benefici per i lavoratori, le realtà territoriali e produttive interessate, sia sotto il profilo del soddisfacimento delle ragioni creditorie;

in presenza di imprese di maggiori dimensioni è opportuno omettere la fase di accertamento affidata al commissario giudiziale, al fine di procedere celermente e quindi in modo soddisfacente, alla tutela degli interessi sottesi alla procedura di amministrazione straordinaria;

si rende necessario individuare, in relazione ai diversi settori di attività di impresa, quale sia la soglia dimensionale che rende efficiente l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, consentendo una migliore soddisfazione degli interessi da essa tutelati;

impegna il Governo:

ad approfondire tempestivamente l'ipotesi di raccordare le procedure previste dalla legislazione vigente per l'accesso all'amministrazione straordinaria al fine di giungere ad una normativa unitaria sulle crisi d'impresa che tenga conto, oltre agli altri requisiti previsti, anche delle peculiarità dei diversi settori produttivi.

G5

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessso che,

la crisi del gruppo Parmalat coinvolge direttamente più di mille lavoratori del gruppo e indirettamente molti altri lavoratori della filiera produttiva;

la vicenda del gruppo Parmalat configura, inoltre, una gravissima violazione degli interessi collettivi economici e finanziari dei risparmiatori, dei diritti fondamentali in tema di correttezza, trasparenza ed equità, nonché del loro specifico diritto all'informazione;

considerato che occorre tenere costantemente informati i lavoratori e i risparmiatori con riguardo alle procedure di ristrutturazione dell'impresa e che occorre garantire che non vengano poste in essere iniziative che possono ledere i loro interessi;

impegna il Governo:

a coinvolgere nelle procedure e nelle fasi di attuazione del programma di ristrutturazione della Parmalat il Comitato di sorveglianza, nominato ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 270/99, composto da cinque membri, di cui uno in rappresentanza dei lavoratori dell'impresa o del gruppo, designato tra gli esponenti delle organizzazioni sindacali più rappresentative all'interno dell'impresa o del gruppo; uno, in rappresentanza dei risparmiatori, indicato dal Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti; uno in rappresentanza dei creditori chirografari; i membri residui tra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitata dall'impresa o nella materia concorsuale.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G6

MUZIO, BOCO, MARINO, ZANCAN, MALABARBA, RIPAMONTI, PAGLIARULO, CORTIANA, SODANO Tommaso, DE PETRIS

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 2714,

premessso che,

la «Ferrania S.p.A.», con sede in Cairo Montenotte (SV), occupa attualmente 850 dipendenti in Italia e conta circa 150 addetti nel resto

del mondo, di cui il 20% con laurea ed il 55% con diploma, addetti alla fotografia convenzionale, al radiografico medicale digitale e tradizionale, al «Ink Jet» ed alle arti grafiche nonché alla chimica fine di settore;

a partire dal 1996 la «Ferrania S.p.A.», di proprietà della multinazionale «3M», ridisegna progressivamente il proprio assetto societario e produttivo attraverso l'impegno con IMATION, KODAK, SCHROEDER, VENTURES, PERMIRA e nel 2000 il nuovo piano industriale consente il rilancio del mercato radiografico sia tradizionale che digitale, anche attraverso il marchio LIFE IMAGING, pur collocando circa 300 lavoratori in mobilità;

in Italia «Ferrania S.p.A.» detiene il 7% del mercato medicale scontrandosi in concorrenza con i precedenti *partner*, come KODAK e trovando persino difficoltà a collocare il proprio *business* nelle aziende sanitarie liguri;

l'annunciato disimpegno finanziario nel corso del 2003 dei maggiori azionisti, l'esposizione nei confronti del sistema bancario sia a breve che a medio termine, e nei confronti dei fornitori, hanno portato, nella scorsa settimana, all'annuncio dell'indisponibilità dei creditori verso il piano industriale presentato dalla società, se non attraverso procedure di garanzia dei crediti;

questa ulteriore crisi aggrava la già preoccupante situazione economico-sociale della Valle Bormida e del Savonese e che vede il progressivo disimpegno di finanziarie e/o multinazionali straniere che spostano produzioni e/o quote di mercato in altri paesi;

il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, cosiddetto decreto Prodi-*bis*, presenta alcuni limiti derivanti sia dalla complessità delle fasi previste, sia dal carattere prevalentemente liquidatorio delle procedure. Infatti, la fase preliminare di accertamento prevista dal decreto Prodi-*bis* si svolge in un lasso temporale di almeno tre mesi, generando uno stato di incertezza sull'avvio stesso della procedura di amministrazione straordinaria e sulle modalità di attuazione;

le norme del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, sono volte a introdurre una disciplina di carattere generale che ha lo scopo di accelerare l'avvio e la definizione di procedimenti per l'ammissione immediata delle imprese in stato di sofferenza all'amministrazione straordinaria, nonché la gestione dello stato di insolvenza mediante un programma di ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, ciò al fine di assicurare la continuazione ordinata delle attività industriali, senza dispersione dell'avviamento, tutelando così i creditori, garantendo il regolare svolgimento del mercato ed evitando, al contempo, l'avvio di molteplici e non coordinate iniziative dei creditori medesimi in Italia e all'estero,

impegna il Governo:

a predisporre un'unica normativa o altri strumenti legislativi idonei che possano consentire l'applicazione delle disposizioni di cui al presente disegno di legge alle imprese tra loro collegate che fanno

capo alla medesima proprietà e che nel loro insieme raggiungono i requisiti posti per l'ammissione immediata all'amministrazione straordinaria.

(*) Accolto dal Governo con le parole in neretto che sostituiscono le altre: "al fine di impedire un ulteriore colpo all'economia della Valle Bormida e del Savonese già duramente colpiti dagli effetti della deindustrializzazione, a provvedere affinché i benefici di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, vengano estesi anche alle imprese che, essendo in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, facciano richiesta di accedere all'amministrazione straordinaria, considerando sia i dipendenti proprio che gli addetti all'indotto".

G7 (testo 2)

LA RELATRICE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza, disciplinata dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ha prodotto sinora buoni risultati, sia sotto il profilo del risanamento delle imprese coinvolte con i connessi benefici per i lavoratori, le realtà territoriali e produttive interessate, sia sotto il profilo del soddisfacimento delle ragioni creditorie;

in presenza di imprese di maggiori dimensioni è opportuno omettere la fase di accertamento affidata al commissario giudiziale, al fine di procedere celermente e quindi in modo soddisfacente, alla tutela degli interessi sottesi alla procedura di amministrazione straordinaria;

si rende necessario individuare, in relazione ai diversi settori di attività di impresa, quale sia la soglia dimensionale che rende efficiente l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, consentendo una migliore soddisfazione degli interessi da essa tutelati,

impegna il Governo

ad approfondire tempestivamente l'ipotesi di raccordare le procedure previste dalla legislazione vigente per l'accesso all'amministrazione straordinaria - anche con riferimento ai gruppi di imprese - al fine di giungere ad una normativa unitaria sulle crisi d'impresa che tenga conto, oltre agli altri requisiti previsti, anche delle peculiarità dei diversi settori produttivi;

a valutare l'opportunità di prevedere una disciplina unitaria - estesa quindi anche alle imprese che non detengano i requisiti di cui all'articolo

1 del decreto-legge n. 347 del 2003 - della proposta di concordato e della sua approvazione;

a **valutare la possibilità di** assumere iniziative, anche di carattere finanziario, a favore delle piccole e medie imprese, **comprese quelle collegate alle aziende che vantano crediti ed a quelle di autotrasporto** appartenenti alla filiera produttiva di quelle ammesse all'amministrazione straordinaria.

(*) Accolto dal Governo con le integrazioni evidenziate.

G8

SAMBIN, ARCHIUTTI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2714,

considerando che con l'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, si stabilisce un percorso possibile per la ristrutturazione di grandi imprese in stato di insolvenza;

che il concetto di grandi imprese, così come previsto dal decreto-legge in approvazione, è considerato un concetto assoluto, laddove invece i limiti dimensionali devono anche tenere conto delle realtà territoriali in cui le imprese operano;

considerando inoltre che un'azienda per la quale proprio in questi giorni è stato dichiarato lo stato di insolvenza - e ci si riferisce alla società Ferrania di Cairo Montenotte, in provincia di Savona - risulta essere una società con parametri inferiori rispetto a quelli fissati dal decreto-legge di cui trattasi ma che, con i suoi 870 dipendenti diretti, che diventano 1500 se calcoliamo anche l'indotto locale, rappresenta l'intera economia di un territorio sul quale Ferrania è presente da quasi un secolo,

chiede al Governo di attivarsi affinché venga presa in considerazione ogni singola realtà industriale e l'impatto di ciascuna di esse sull'economia del territorio di influenza.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G9 (già emm. 1.101, 2.102, 3.100, 3.101, 4.100, 4-ter.100 e 6.100)

PEDRIZZI, BEVILACQUA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2714,

impegna Il Governo a risolvere le problematiche di cui agli emm.
1.101, 2.102, 3.100, 3.101, 4.100, 4-ter.100 e 6.100.

(*) Accolto dal Governo.

Allegato B

Testo integrale dell'intervento del senatore Garraffa nella discussione generale del disegno di legge n. 2714

Signor Presidente, colleghi senatori, con questo provvedimento il Governo tende a dare una parziale risposta alla crisi Parmalat, ritagliandolo su esigenze contingenti.

Alla Camera il nostro Gruppo si è astenuto, dopo aver presentato in Commissione ed in Aula emendamenti utili a dare al provvedimento un percorso di carattere generale necessario a renderlo applicabile anche ad altre situazioni di crisi.

Ma è chiaro che il movente che spinge il Governo a modificare il decreto legislativo n. 270 del 1999 (il Prodi-*bis*, per intenderci), è il peso che è in dotazione alle imprese legate al *crack* del Gruppo Parmalat ed il legame che esse hanno con un tessuto di attività agricole e non, ben gestite e tra le più solide del settore. In pratica, in corsa, questo provvedimento viene tagliato per guardare ad una pregnante crisi che coinvolge l'intero assetto produttivo del nostro Paese a causa di una gestione criminale di un Gruppo che ha trovato coperture e connivenze nella finanza drogata e ubriacata da quella parte del sistema creditizio che agisce nella piena illegalità, senza trasparenza, senza garanzie per piccoli risparmiatori e per piccole e medie imprese.

Questi motivi ci hanno imposto un esame attento del provvedimento, senza nessun ostruzionismo preconcetto, per il quale qualcuno ci ha accusato. Abbiamo utilizzato invece una lente di ingrandimento per rendere, come è giusto che sia, un doveroso servizio al Paese.

Non sottovalutiamo gli effetti prodotti dal decreto del 23 dicembre ma abbiamo l'obbligo di guardare con più oculatezza il testo all'esame dell'Aula, tentando di tutelare le diverse parti che potrebbero avere, tra loro, interessi conflittuali: da un lato, l'impresa con i suoi lavoratori, dall'altro, i risparmiatori che, per il fatto in specie, si trovano con il valore delle loro azioni azzerato e con l'incertezza che il controvalore dei *bond* non ritorni nelle loro tasche!

Dobbiamo tentare quindi di trasformare questo provvedimento in una fonte di legge che rivesta il ruolo di normativa generale e questo perché, pur condividendo il carattere d'urgenza, così com'è approvandolo *tout court*, non ottemperiamo fino in fondo al nostro impegno, al nostro ruolo.

Dobbiamo innestare norme al Prodi-*bis*, e già dal luglio del 1999 sono cambiate tante cose. Non possiamo proporre norme al rischio di impugnative per le quali dirò più avanti.

Ora qui vogliamo tentare, se questa maggioranza lo consentirà nell'interesse del Paese, di migliorare il provvedimento, non dimenticando che in Commissione questo ci è stato impedito.

Confermiamo il nostro assenso all'immediata apertura della amministrazione controllata, tendente, attraverso la procedura concorsuale conservativa, a garantire la continuità produttiva delle imprese ad essa sottoposte.

Ma se da un lato l'amministrazione straordinaria tutela le attività produttive, la stessa non produce lo stesso effetto per i danni riscontrabili a carico dei creditori di quella impresa in crisi a causa di gestioni improprie ed illegali. E su questo abbiamo presentato i nostri emendamenti.

Nello schedone che abbiamo ricevuto in Commissione il riferimento normativo più pregnante è il decreto legislativo n. 270 del 1999 che in precedenza disciplinava la materia dell'intervento della amministrazione straordinaria.

In pratica si consentiva l'attivazione della procedura dichiarando lo stato di insolvenza in poco tempo, ma non dimentichiamo che nel 270 è prevista una fase giudiziale, di quasi quaranta giorni. In questo periodo il commissario giudiziale, di nomina del tribunale su designazione del Ministro delle attività produttive predispone una relazione dove si evince la prospettiva di recupero dell'attività di impresa.

Ci si può trovare di fronte a scelte: un programma di ristrutturazione industriale e finanziaria, o alla cessione di complessi aziendali o altro.

Dopo la relazione del commissario giudiziale il tribunale recepisce contestualmente il parere tecnico del Ministero dichiara l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria oppure il fallimento! Tutto ciò se non esistono le condizioni previste dalla legge per inoltrare l'amministrazione straordinaria.

È evidente che rispetto alla grave situazione attuale il meccanismo di avvio dell'amministrazione straordinaria rischia di non essere adeguato.

Esiste infatti il rischio del fallimento nella fase giudiziale e quindi c'è una esigenza di modifica. Però è evidente che l'esigenza di accelerare i tempi pone indubbiamente una serie di problemi, il più pregnante e discutibile è il tentativo di modificare i poteri trasferendoli dai tribunali al ministero.

Mi rendo conto che dopo l'esproprio che con atti concreti il ministro Tremonti perpetua giornalmente nei confronti del Ministero delle attività produttive, si tenti di recuperare pezzi di potere. Mi pare eccessivo però che il ministro Marzano soffra una fase di contagio da «Tremontite» o «Castellite». e tenti di azzerare il ruolo dei tribunali. Infatti, colleghi, il provvedimento in esame indica nel Ministro delle attività produttive la figura preposta ad ammettere la procedura di amministrazione straordinaria.

Nei fatti scompare il ruolo di controllo del tribunale durante tutta la fase operativa della procedura ed il Ministro si sostituisce al magistrato.

Siete sicuri che così facendo non si rischi l'impatto con censure comunitarie? Non vi sembra che possano sussistere elementi distorsivi della concorrenza?

Allora lo ripeto così come ho fatto in Commissione: è necessario correre questo rischio? Avvertite invece la mera esigenza della centralità dell'indirizzo politico!

In questo modo sottovalutate il ruolo imparziale della magistratura che può garantire tutti i soggetti interessati.

Così facendo sarete in grado di assumere un ruolo neutro e garante, così come il caso Parmalat impone?

Già in Commissione, con i nostri emendamenti, vi abbiamo invitato alla ragione.

In particolare agli articoli 2 e 6, in specie con l'articolo 6, si consente al commissario di proporre le azioni revocatorie perché funzionali al raggiungimento degli obiettivi di programma di ristrutturazione.

In pratica si prevede che la revocatoria, istituto tipicamente concorsuale, che ha l'obiettivo di ripristinare il concorso tra i creditori, subisca una fuorviante deviazione divenendo lo strumento per finanziare la gestione dell'impresa.

Già la Cassazione nel 1996 ha evidenziato che l'esercizio della revocatoria finalizzata al soddisfacimento dei creditori, è incompatibile con una procedura tendente a determinare l'equilibrio economico dell'impresa, quindi con finalità diverse e auspici diversi da parte dei creditori.

In molti anche tra coloro che hanno rappresentato enti, strutture di controllo durante le audizioni per l'indagine conoscitiva avviata congiuntamente dalle Commissioni attività produttive e finanze di Camera e Senato, hanno evidenziato il rischio che scaturirebbe dalla applicazione di questa norma.

C'è il rischio di non conseguire una *par condicio* tra creditori facendo pagare lo scotto all'azionariato diffuso.

In pratica, colleghi, chiediamo di ricondurre al giudice il controllo e la vigilanza sulle procedure dell'amministrazione controllata.

Così come riteniamo utile affrontare la questione legata ai tempi.

Ribadiamo la questione del comitato di sorveglianza, che scompare dall'attuale normativa.

Per dare forza a questo provvedimento abbiamo proposto incentivi di carattere fiscale per consentire una ristrutturazione del credito anche con la trasformazione in azioni.

Non vorremmo si sottovalutassero gli emendamenti a sostegno delle PMI attraverso la cancellazione del tetto di compensazione IVA con l'obiettivo di restituire liquidità alle imprese della filiera.

Già ieri, tenuto conto anche delle dichiarazioni del commissario Bondi che segue le sorti del gruppo Parmalat vi avevamo chiesto di apportare modifiche conducenti alle esigenze di aziende che fanno riferimento ad un gruppo. Il senatore Chiusoli in Commissione ha letto il testo di un'intervista a Bondi.

I tempi c'erano, bastava la volontà dei Gruppi e delle Presidenze di Camera e Senato.

Senza le modifiche che chiediamo, e voi ne avete la consapevolezza, il provvedimento rimarrà inadeguato a supportare le aziende a cui la norma fa riferimento.

C'era tempo sino al 21 febbraio, ma preferite la fretta, ad un provvedimento giusto. Preferite bocciare i nostri emendamenti perché volete tra-

sferire poteri sapendo di rischiare la bocciatura stessa da parte degli organi preposti; ve ne assumete la responsabilità.

Siamo certi che le nostre proposte sono il frutto di una attenzione nei confronti dei più e non dei pochi, nei confronti di interessi diffusi a cui noi facciamo riferimento per storia e formazione con l'obiettivo di aiutare il Paese a superare questo terribile momento per le imprese, per l'economia, per ogni cittadino.

Sen. GARRAFFA

Testo integrale dell'intervento della senatrice Soliani nella discussione generale del disegno di legge n. 2714

Signor Presidente, colleghi senatori, il 20 dicembre 2003, nelle prime ore dell'annuncio della crisi Parmalat, mi trovavo con i colleghi parlamentari del territorio nel municipio di Collecchio al tavolo di lavoro interistituzionale convocato d'urgenza dal sindaco, presenti i rappresentanti della Provincia e dei Comuni interessati, della Regione, delle organizzazioni sindacali.

Il nostro pensiero primario era rivolto alla continuità produttiva dell'azienda e la prima richiesta è stata rivolta al Governo. Tre giorni dopo il Consiglio dei Ministri emanava il decreto-legge che è al nostro esame per la conversione. Ecco, la continuità produttiva era ed è la prima preoccupazione, insieme con la tutela dei risparmiatori. Da allora non si è perduto un giorno di lavoro, gli stabilimenti funzionano, il conferimento del latte è regolare, ma il sostegno deve essere forte perché i problemi sono grandissimi. Questo decreto è il primo indispensabile segnale, ma può essere migliorato.

La capacità produttiva, la struttura industriale sono ciò che permane e che deve essere consolidato e sviluppato. Questo è il tesoro di Parmalat: prodotti di qualità, capacità di innovazione tecnologica, risorse umane di elevata competenza, un marchio fortissimo. È l'unica cosa solida in un quadro di finanza patologica che ha finito per travolgere tutto: il nome dell'azienda che incorpora il nome della città, il territorio, il sistema Italia, la sua struttura economica, la sua struttura finanziaria, la sua stessa credibilità. Una strategia di crescita finanziaria che ha scelto le scorciatoie al posto di una strategia di crescita industriale. Simone Weil ci dice che la moralità consiste nel rispetto della natura di ogni casa. Occorre tornare lì, all'etica della impresa che fa impresa. Il decreto interviene su questo terreno, su quello dell'occupazione e di tutto l'indotto: dagli allevatori (almeno 5.000, il 10 per cento della produzione lattiera italiana) alle piccole e medie imprese, dai fornitori agli autotrasportatori: si dovrebbe prevedere, per tutte le imprese che vantano crediti nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria e per le aziende ad esse collegate, la sospensione del pagamento dei tributi e contributi per dodici mesi.

L'azione del Governo e del Parlamento sulle vicende Cirio e Parmalat è guardata in Europa e nel mondo. Nei giorni scorsi è venuto nella sede madre di Parmalat il Ministro per le politiche agricole del Brasile, e vi è stato a Collecchio un incontro con il CAE, il comitato delle aziende europee che rappresentano gli stabilimenti Parmalat in Europa. Il decreto interviene in questo contesto e principalmente su aziende del settore agroalimentare, che oggi è il secondo settore industriale dopo quello meccanico e prima di quello tessile. Un settore oggi a rischio di acquisto da parte delle multinazionali estere. Il decreto interviene opportunamente sull'asse industriale, ma come sappiamo si inserisce in un contesto di nuove politiche necessarie sui controlli interni alle aziende, sui controlli nazionali, sui controlli internazionali. Vi è bisogno di politiche che inducano

comportamenti virtuosi di tutti i soggetti in campo, non come le leggi sul falso in bilancio.

Dall'audizione della Guardia di finanza avvenuta ieri nella Commissione parlamentare di indagine sul *crack* Parmalat e Cirio è emerso che i condoni e i concordati fiscali decisi dal Governo hanno bloccato i controlli della Guardia di finanza delle due società. È evidente che i condoni contribuiscono a non far emergere illeciti, e ciò può indebolire le strategie di crescita industriale. Dunque, noi siamo qui per difendere il patrimonio Parmalat, che è sano e integro. Del resto, il Paese ha ben capito: pur nella sofferenza di migliaia di risparmiatori, sono aumentate del 18 per cento le vendite Parmalat; un'alleanza, una solidarietà forte con l'impegno e la serietà dei lavoratori. Qui è evocato l'impegno di tutti, per le banche in primo luogo, per la tutela dei risparmiatori da un lato, per l'apertura, la non riduzione di crediti alle piccole e medie imprese dall'altro. Stiamo vivendo, con questa vicenda, un tempo di verità per il nostro Paese. Parma ne è l'epicentro, ma nella globalizzazione dell'economia e della finanza il centro è dovunque. Sono le persone (dagli imprenditori ai *manager*, dagli operatori di settore ai banchieri e infine ai politici e ai governanti), è la loro qualità professionale e morale, sono le regole che fanno la differenza. La verità sul Paese tocca ormai i fondamentali: la struttura economica, quella finanziaria, la *governance*, un'etica condivisa. Ci interroghiamo su questioni di fondo. Nelle dinamiche industriali internazionali, come realizzare i migliori risultati in termini di efficienza, equità, trasparenza? «Come» essere presenti nei mercati che tra pochi decenni saranno giganti dell'economia mondiale (Brasile, Russia, India, Cina)? L'opera di risanamento intrapresa dal commissario Bondi e dalla sua squadra ha a che fare con queste prospettive. E il Governo e l'Italia con lui. Uno degli insegnamenti che vengono dal *crack* Parmalat è questo: c'è un grande ruolo da giocare su una manifattura, un prodotto, un marchio, una manodopera che non appartengono al passato, ma al futuro. Dalla soluzione che saremo tutti in grado di produrre si capirà la capacità dell'Italia di contribuire ad un nuovo modello industriale, dopo quello familiare e dopo quello renano, in grado di reggere le sfide del mondo nuovo.

Ecco un ruolo nuovo dell'impresa, una nuova cultura dell'impresa che non destabilizza la vita di tante persone, lavoratori e risparmiatori, ma si assume pienamente la propria funzione sociale, tanto più sociale quanto più capace di essere impresa, innovazione, trasparenza. Come si vede, il decreto affronta l'emergenza, ma solo una politica complessiva, industriale dell'innovazione e della ricerca, che ancora non vediamo, può avere l'ambizione di guidare il Paese. Una politica che con la sua economia, le sue leggi, i suoi comportamenti lo sostenga nella sua necessaria modernizzazione. Anche qui si decide la democrazia e la sua qualità: ampliando l'area dei soggetti distinguendo tra controllori e controllati, rispettando il valore del lavoro e del risparmio. Un'occasione, dunque, per ripartire, per crescere, per rendere più solida l'Italia.

**Testo integrale dell'intervento del senatore Muzio nella discussione
generale del disegno di legge n. 2714**

Signor Presidente, colleghi,

era possibile, pur rispondendo all'urgenza di un provvedimento importante che riguarda la drammatica situazione della Parmalat, al fine di una accelerazione delle procedure di cui alla legge fallimentare, una discussione diversa, che consentisse di migliorare il testo, di comprenderne la portata e la valenza, non solo preoccupati dallo stato d'insolvenza determinato dagli atti criminali compiuti in Parmalat; di migliorarlo per le ricadute sull'attività produttiva, sulle garanzie occupazionali dirette e indirette, per evitare lo smembramento di questo gruppo, per garantire la rappresentanza effettiva dei creditori, di tutti i creditori.

Perché questa crisi, apparentemente solo finanziaria, è crisi economica, è crisi d'impresa e la sua ristrutturazione finanziaria e produttiva interessa non solo il risparmio, non solo gli azionisti, non solo le banche, ma migliaia di lavoratori dipendenti, autonomi, di settori i più diversi che rischiano di vedere vanificati i sacrifici e il lavoro di anni.

Tant'è che siamo di fronte ad uno strumento che intende dare certezze nei tempi e nelle modalità dell'applicazione della Prodi-*bis* che da sola forse, da sola, non consentirebbe di obiettivizzare gli impegni.

Noi Comunisti italiani siamo per cogliere certo la priorità di salvaguardare l'attività produttiva delle imprese, dei fornitori e dei produttori agricoli, nonché dei risparmiatori; sottolineiamo però che con la Parmalat è in gioco una filiera produttiva. Su questo non è stato possibile porre la giusta attenzione.

Con il piano industriale va evitato lo «spezzatino», vanno coinvolti tutti i soggetti interessati, a partire dalle organizzazioni dei lavoratori; deve essere un progetto concordato e condiviso: nessun saldo o svendita, non creando nuove posizioni di dominio nel settore agroalimentare.

Il Ministro delle attività produttive non può meramente sostituirsi ad un giudice o ad un commissario giudiziale nel processo accelerativo delle procedure.

Da troppi anni nel nostro Paese mancano politiche industriali mirate allo sviluppo che abbia al centro la difesa e lo sviluppo dell'apparato produttivo di queste imprese e dei settori strategici del nostro Paese.

Parliamo, signor Presidente e colleghi, di un settore primario: l'alimentare. Un patrimonio del nostro Paese che va non solo difeso dai *crack*, ma con misure a sostegno delle piccole e medie imprese, dei distretti industriali, da agevolazioni legate agli investimenti produttivi nella ricerca e nel credito. L'impegno non è osservare e inseguire le crisi finanziarie; bi-

sogna prevenirle riproponendo politiche di settore, politica industriale, etica, controlli e regole. Solo così potremo evitare il rischio di un ulteriore declino delle nostre produzioni e del lavoro.

Noi Comunisti, con questo impegno, per questi motivi e per la parzialità delle proposte del Governo, esprimiamo un voto di astensione.

Sen. MUZIO

**Dichiarazione di voto finale del senatore Filippelli
sul disegno di legge n. 2714**

Il decreto-legge n. 347 che stiamo per convertire andava emanato per novellare la legge Prodi-*bis*, che ben ha funzionato in passato garantendo il salvataggio di diverse aziende italiane, rendendo ora più tempestive le procedure di tale normativa.

La forma del decreto è ovviamente resa necessaria dal caso Parmalat. I dati di bilancio reali ricostruiti da una importante società di revisione dimostrano che i conti, pur non corrispondendo a quelli prima manipolati, registrano una realtà industriale di sicuro interesse.

L'ammissione rapida alla amministrazione straordinaria e il conferimento dell'incarico di amministratore a un *manager* di comprovato valore danno fiducia sul fatto che Parmalat possa riuscire a guarire le ferite e a confrontarsi sul mercato come realtà industriale di grande livello nel settore agroalimentare.

Vi sono, infatti, nuove norme che introducono nel nostro ordinamento uno strumento di tutela volto a garantire, contestualmente al soddisfacimento delle ragioni creditorie, il mantenimento dell'impresa sul mercato e la salvaguardia dei livelli occupazionali.

Il fatto che un *pool* di importanti banche abbia già aperto linee di credito di rilievo al piano di ristrutturazione aziendale della nuova Parmalat sembra confermare questo orientamento.

Quello che abbiamo a cuore sono le migliaia di posti di lavoro generati direttamente dalla realtà industriale e indirettamente dalle filiere della produzione, distribuzione e vendita dei prodotti dell'azienda di Collecchio, che, non dimentichiamolo, oltre ad essere una importante realtà del mercato nostrano lo è anche avendo quote importanti di mercati europei e extraeuropei.

Anche il commissario europeo alla concorrenza Mario Monti ha dato il suo preventivo lasciapassare al decreto consentendo la possibilità di utilizzo di tali norme, di portata generale, anche per altre aziende, non costituendo le disposizioni in oggetto un aiuto di Stato.

Il problema – nonostante questo decreto, che riguarda solo determinate realtà industriali – rimane però l'assetto generale del sistema industriale italiano, che, messo in difficoltà prima dall'11 settembre e poi da un euro forte, non reagisce con il vigore di altri Paesi europei e certamente in modo di gran lunga inferiore a quello americano.

Rimane – e dovrà essere affrontato in altra sede, ma con sollecitudine – il problema della *corporate governance* delle imprese e dei controlli.

Solo con i controlli esterni, Consob, Guardia di finanza, eccetera, abbiamo capito che non si riesce a comprendere il marcio, specie in contabilità strutturate come quella di una *holding* finanziaria cui fanno capo decine e decine di altre società.

La *corporate governance* non può essere affidata solo a un codice di autodisciplina. La legge deve indicarla con regole precise a garanzia degli azionisti di minoranza e quindi anche dei piccoli investitori.

Ma soprattutto va garantita la difesa della realtà industriale che c'è a monte di ogni impresa che ricorra al mercato finanziario.

I controlli devono partire dall'interno delle imprese. Quindi regole precise per stabilire la elezione di consiglieri indipendenti all'interno dei consigli di amministrazione da affiancare ai consiglieri di espressione della maggioranza degli azionisti.

Un comitato di controllo interno affidato a un indipendente. Non come nel caso di Parmalat in cui il capo del comitato di controllo era il direttore finanziario Fausto Tonna.

Sindaci che non siano espressione della maggioranza azionaria ma nominati con regole di garanzia per gli azionisti minoritari in funzione di ulteriore controllo.

Poi, crediamo, almeno per le imprese quotate direttamente, controllate o controllanti di imprese quotate, o che ricorrono al mercato finanziario, l'obbligo di certificazione e almeno il benessere sui nomi dei certificatori da parte della Consob.

Poi, il *rating* sulle società, che sia espresso con una formula che preveda un «grado di rischio» intelligibile all'investitore italiano. Quindi sostituire le varie AAA, BBB o C o D con dei gradi di rischio numerati da 1 a 100, accompagnati da una precisa dizione da pericoloso a sicuro.

Attribuire alle aziende sane, governate da un *management* capace – e ai prodotti utili al reperimento di fonti di finanziamento delle stesse, come la quotazione di azioni o il lancio di *bond* o obbligazioni – un grado di rischio significa far confluire le risorse finanziarie degli investitori su aziende sane e quindi finanziare il sistema industriale sano e non le sue anomalie.

Abbiamo sottolineato questi punti – che verranno approfonditi quando esamineremo il disegno di legge sulla nuova Autorità per la tutela del risparmio – per evidenziare che accanto a una ristrutturazione industriale deve viaggiare una ristrutturazione finanziaria.

Solo con regole certe si può aiutare il sistema industriale a reperire quelle risorse sul mercato finanziario linfa vitale per molte aziende di medie e grandi dimensioni.

Se non ci sono regole precise per chi ricorre al mercato finanziario si rischia di dare una immagine sbagliata del sistema industriale italiano, sostanzialmente sano, in cui i casi Parmalat, Cirio, piuttosto che Giacomelli o Finmatica, costituiscono l'eccezione e non la regola.

Bisogna entrare anche nel merito della politica industriale italiana e avere una visione di insieme che, a noi pare, a questo Governo manca o è comunque insufficiente.

Usciamo da due anni consecutivi di recessione industriale con un sistema Italia ancora in attesa, mentre in altri Paesi la ripresa viaggia a buoni livelli.

La domanda interna, in parte «drogata» dagli incentivi fiscali del 2002, quella estera ovviamente penalizzata da un euro che si mantiene molto forte rispetto a tutte le principali valute estere, vedono una crescita modesta del commercio.

La conseguenza è una stagnazione del sistema produttivo.

Eppure durante i Governi dell'Ulivo si erano emanate delle norme buone, apprezzate e utilizzate dalle industrie proprio in quelle aree del Paese, il Mezzogiorno e le aree depresse, che maggiormente hanno bisogno di essere poste in condizioni di competitività.

Si è avviata un'opera di privatizzazione dell'apparato finanziario, bancario e industriale e la parziale liberalizzazione dei servizi di pubblica utilità, che hanno contribuito allo sviluppo del sistema industriale.

Bisogna però ridurre l'incertezza giuridica e creare un sistema di regole certo e duraturo facilmente intelligibile all'imprenditore e quindi non burocratico lasciando all'imprenditore – che nel nostro sistema fatto di piccole e medie imprese non ha la possibilità di creare strutture apposite per dialogare con la burocrazia – il tempo di fare il proprio mestiere, l'impresa.

Bisogna, quindi, introdurre regole o in alcuni casi deregolamentare, incentivare e disincentivare, ove gli incentivi siano inappropriati.

Siamo favorevoli alle modifiche alla legge Prodi- *bis*, ma non riusciamo a vedere una politica industriale convincente da parte di questo Governo nonostante si sia ormai vicini ai tre anni di legislatura.

Ecco perché annuncio il voto di astensione dei senatori di Alleanza Popolare-Udeur, auspicando, però, l'assunzione, da parte del Governo, di iniziative di carattere finanziario anche a favore delle piccole e medie imprese che nel Sud sono le uniche a garantire qualche posto di lavoro.

**Dichiarazione di voto finale del senatore Tirelli
sul disegno di legge n. 2714**

Signor Presidente, colleghi senatori, la Lega Nord darà il proprio voto favorevole a questo provvedimento, che rappresenta il primo passo, urgente e tempestivo, di un percorso di riforma che il Governo e l'economia di questo Paese dovrà necessariamente portare a termine. I fatti sono noti ed è evidente oramai che serve una nuova disciplina di controllo sulle imprese che impedisca eventi sciagurati come quello della truffa che i risparmiatori hanno subito con i *bond* Parmalat. Lo chiedono gli stessi risparmiatori e il tessuto imprenditoriale sano, ma lo chiede anche la borsa, che ha bisogno di certezze e di evitare shock e tracolli che allontanano dalla nostra economia gli investitori nazionali ed internazionali. Questo significa che oltre al danno che subisce un investitore truffato bisogna considerare il danno di altrettanta consistenza che subisce il tessuto economico a causa dell'abbassamento dei *rating* per le banche coinvolte, l'innalzamento dei tassi d'interesse su prestiti e finanziamenti, la sfiducia, la fuga dagli investimenti mobiliari. Ecco perché il cammino di riforma in questo campo è indispensabile, ecco perché la Lega si impegnerà a lottare contro le distorsioni micro e macro economiche.

Questo Paese ha bisogno di strumenti per lottare contro la malversazione, le truffe e l'immoralità radicate nella sua parte peggiore, quella che si richiama a poteri occulti che sembra risiedano addirittura tra i vertici di Bankitalia. Lo abbiamo toccato con mano ascoltando la relazione del governatore Fazio in Commissione, quando, minimizzando l'accaduto, tentando di ridicolizzare il più pesante *crack* finanziario subito da un'impresa di questo Paese, la più alta autorità di controllo sulle banche ha di fatto sbeffeggiato i risparmiatori e le famiglie vittime dell'ennesimo raggio occorso dopo quello della Cirio e quello argentino. Censurare questi atteggiamenti ritengo sia inutile se noi tutti, l'intero Parlamento, non ci si interroga sul ruolo di questi poteri svincolati dal controllo pubblico, sollevati dal rendere conto al popolo e liberi di coprire e occultare atti e responsabilità. Dovremo cambiare molte regole, signor Presidente, e anche in fretta. Provvedimenti come questo, che consente la ristrutturazione di grandi imprese in stato di insolvenza, dovranno essere applicati come ultima spiaggia, dopo che tutti i sistemi di controllo del mercato abbiano esplicitato la loro funzione preventiva per limitare i danni sul nascere. Altro che tollerare falsificazioni di bilanci per più lustri consecutivi, altro che banche vittime di raggio! È una questione di onestà, un valore desueto per molti ma non per la Lega. Questo è il senso che diamo al nostro parere favorevole.

Non possiamo esimerci, allora, dal ricordare tutto il complesso insieme delle procedure concorsuali, a fianco delle quali, per le grandi aziende, è stato concepito, ed ora rimodellato, l'istituto dell'amministrazione straordinaria. Il sistema produttivo italiano paga un costo elevatissimo per un sistema avviato sessant'anni or sono (la cosiddetta legge fal-

limentare) che si è trasformato in una voragine senza fine, in una macina trita-aziende che quasi mai soddisfa le esigenze dei creditori. Per questo chiediamo a gran voce che il Parlamento riveda il più presto possibile le norme che regolano le crisi delle aziende, piccole o grandi che siano, favorendo gli aspetti della ristrutturazione, del mantenimento dei posti di lavoro, dei diritti dei creditori in contrapposizione con le sanguisughe che invece oggi si avventano sull'azienda insolvente a loro proprio ed esclusivo beneficio. Veniamo al cuore del disegno di legge di conversione:

Questo provvedimento ammette l'immissione tempestiva dell'impresa all'amministrazione straordinaria a partire dalla nomina del commissario straordinario che assorbe anche le funzioni che la «Prodi-bis» assegnava al commissario giudiziale. Ci sembra un buon inizio che, così come la Lega sta chiedendo da anni, stravolge le contraddizioni di leggi, come la Prodi-bis, nate per risanare e consolidare imprese in crisi e finite invece per liquidarle arricchendo discutibili operatori, avvocati, consulenti e quant'altro, alla faccia dei creditori e dei posti di lavoro perduti.

Con questo provvedimento si consegna la Parmalat alla speranza di un risanamento condotto con trasparenza e in applicazione di un piano industriale che, applicato onestamente e in tempi brevi, otterrà il recupero di impianti di produzione sani e in perfetta efficienza e la salvaguardia di preziosi posti di lavoro. Concrete prospettive di recupero si affiancheranno, nell'azione del commissario straordinario, ad una delicata analisi delle cause di insolvenza da riportare, entro il sesto mese dal decreto di nomina del commissario stesso, al Ministro delle attività produttive insieme al programma di ristrutturazione.

L'impianto generale del provvedimento, infine, è stato migliorato nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera dei deputati perseguendo una flessibilità delle procedure che assicureranno specifiche garanzie alla tutela dei creditori, determinando ulteriormente il nostro voto favorevole a questa conversione in legge.

Sen. TIRELLI

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge costituzionale n. 2544. Emm. 8.1000/1 e 8.1000/2, Villone e Turroni, Bassanini e Mancino	204	202	002	074	126	102	RESP.
2	NOM.	DDL cost. n. 2544. Prima parte em. 8.503, Calderoli	212	211	036	139	036	106	APPR.
3	NOM.	DDL cost. n. 2544. Seconda parte em. 8.503, Calderoli	210	209	039	121	049	105	APPR.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0536 del 11-02-2004 Pagina 1

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
ACCIARINI MARIA.C	F	F	A
AGOGLIATI ANTONIO	C	F	C
AGONI SERGIO	C	F	F
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB		F	F
AMATO GIULIANO	F	A	A
ANTONIONE ROBERTO	M	M	M
ARCHIUTTI GIACOMO	C	F	F
ASCIUTTI FRANCO	C	F	C
AZZOLLINI ANTONIO	C	F	F
BAIO DOSSI EMANUELA	F	C	C
BALBONI ALBERTO	C	F	F
BALDINI MASSIMO	M	M	M
BARATELLA FABIO	F	F	
BARELLI PAOLO		F	F
BASILE FILADELFIO GUIDO	C	F	F
BASSANINI FRANCO	F	A	A
BASSO MARCELLO	F	F	A
BASTIANONI STEFANO	F	C	C
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	F	A	A
BATTAGLIA GIOVANNI		F	C
BEDIN TINO	M	M	M
BERGAMO UGO	C	F	F
BETTA MAURO	F	C	C
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	F	F
BEVILACQUA FRANCESCO	C	F	F
BIANCONI LAURA	C	F	F
BOBBIO LUIGI	M	M	M
BOLDI ROSSANA LIDIA	C	F	F
BONATESTA MICHELE	C	A	F
BONAVITA MASSIMO	F	A	A
BONFIETTI DARIA	F		
BONGIORNO GIUSEPPE	C	F	F

Seduta N. 0536 del 11-02-2004 Pagina 2

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
BOSSETTO GABRIELE	C	F	F
BOSI FRANCESCO	M	M	M
BRIGNONE GUIDO	C	F	F
BRUNALE GIOVANNI	F	A	A
BRUTTI PAOLO		F	C
BUCCIERO ETTORE	C	F	
CADDEO ROSSANO	F	F	
CALDEROLI ROBERTO	F	F	F
CALLEGARO LUCIANO	C	F	F
CAMBER GIULIO	C	F	F
CAMBURSANO RENATO	F	C	C
CANTONI GIAMPIERO CARLO	C	F	F
CARELLA FRANCESCO	F	C	C
CARRARA VALERIO	C	F	F
CARUSO ANTONINO	C	F	F
CASTAGNETTI GUGLIELMO	C	F	F
CASTELLANI PIERLUIGI	F	C	C
CASTELLI ROBERTO	M	M	M
CENTARO ROBERTO	M	M	M
CHERCHI PIETRO	C	F	F
CHINCARINI UMBERTO	C	F	F
CHIRILLI FRANCESCO	C	F	F
CHIUSOLI FRANCO	F	A	A
CICCANTI AMEDEO	C	F	C
CICOLANI ANGELO MARIA	C	F	F
CIRAMI MELCHIORRE	C	F	F
COLETTI TOMMASO	F	C	
COLLINO GIOVANNI	C		
COMINCIOLI ROMANO	C	F	F
COMPAGNA LUIGI	C	F	F
CONSOLO GIUSEPPE	C	F	F
CONTESTABILE DOMENICO	M	M	M

Seduta N. 0536 del 11-02-2004 Pagina 3

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
CORRADO ANDREA	C	F	F
CORTIANA FIORELLO		C	C
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	F	F
COVIELLO ROMUALDO	F	C	C
COZZOLINO CARMINE	C	F	F
CREMA GIOVANNI	F	A	A
CRINO' FRANCESCO ANTONIO	C	F	F
CURSI CESARE	M	M	M
CURTO EUPREPIO	M	M	M
CUTRUFO MAURO	M	M	M
D'ALI' ANTONIO	M	M	M
DALLA CHIESA FERNANDO (NANDO)		C	C
D'AMBROSIO ALFREDO	C	F	F
D'ANDREA GIAMPAOLO VITTORIO	F	C	C
DANIELI PAOLO	C	F	F
DANZI CORRADO	C	F	F
DEBENEDETTI FRANCO		A	A
DE CORATO RICCARDO	C	F	F
DEGENNARO GIUSEPPE	M	M	M
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M
DELOGU MARIANO	C	F	F
DEL PENNINO ANTONIO	C	C	A
DEMASI VINCENZO	C	F	F
DE PAOLI ELIDIO	A	A	A
DE RIGO WALTER	C	F	F
DE ZULUETA CAYETANA	F		C
DI GIROLAMO LEOPOLDO	F	A	A
D'IPPOLITO VITALE IDA	C	F	F
DONATI ANNA	F	C	C
D'ONOFRIO FRANCESCO	C	F	F
EUFEMI MAURIZIO	C	F	C
FABBRI LUIGI	C	F	F

Seduta N. 0536 del 11-02-2004 Pagina 4

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
FABRIS MAURO	F		
FALCIER LUCIANO	C	F	F
FASOLINO GAETANO	C	F	F
FASSONE ELVIO	F	A	A
FAVARO GIAN PIETRO	C	F	F
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	C	F	F
FERRARA MARIO FRANCESCO	C	F	F
FILIPPELLI NICODEMO FRANCESCO		C	C
FISICHELLA DOMENICO	P	P	P
FLAMMIA ANGELO	F	F	C
FLORINO MICHELE	M	M	M
FORCIERI GIOVANNI LORENZO		C	C
FORLANI ALESSANDRO	M	M	M
FORMISANO ANIELLO		C	
FORTE MICHELE	C	F	F
FRANCO PAOLO	C	F	F
FRANCO VITTORIA		F	A
GABURRO GIUSEPPE	C	F	F
GAGLIONE ANTONIO	F	F	A
GASBARRI MARIO	F	A	A
GENTILE ANTONIO	C	F	F
GIARETTA PAOLO	F	C	C
GIOVANELLI FAUSTO		A	
GIRFATTI ANTONIO	C	F	F
GIULIANO PASQUALE	C	F	F
GRECO MARIO	C		F
GRILLOTTI LAMBERTO	C	F	F
GRUOSSO VITO	F		
GUASTI VITTORIO	C	F	F
GUBERT RENZO	F	F	C
GUBETTI FURIO		F	F
GUERZONI LUCIANO	F	C	C

Seduta N. 0536 del 11-02-2004 Pagina 5

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
GUZZANTI PAOLO	M	M	M
IANNUZZI RAFFAELE	M	M	M
IERVOLINO ANTONIO	C	F	F
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	C	F	F
IOVENE ANTONIO	M	M	M
IZZO COSIMO	C	F	F
KAPPLER DOMENICO	C	F	F
KOFLER ALOIS	F	C	C
LA LOGGIA ENRICO	M	M	M
LAURO SALVATORE	C		
LIGUORI ETTORE	F	C	C
LONGHI ALEANDRO	F	F	C
MACONI LORIS GIUSEPPE	F		A
MAFFIOLI GRAZIANO	M	M	M
MAGNALBO' LUCIANO	C		
MAINARDI GUIDO	C	F	F
MALAN LUCIO	C	F	F
MANCINO NICOLA	F	A	A
MANFREDI LUIGI	C	F	F
MANTICA ALFREDO	M	M	M
MANUNZA IGNAZIO	C	F	F
MANZELLA ANDREA	F	C	C
MANZIONE ROBERTO	M	M	M
MARITATI ALBERTO	F	F	A
MARTONE FRANCESCO	F	C	C
MASCIONI GIUSEPPE		A	A
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.	C	F	F
MEDURI RENATO	C	F	C
MELELEO SALVATORE	C	F	F
MENARDI GIUSEPPE	C	F	F
MICHELINI RENZO	F	C	C
MINARDO RICCARDO	C	F	F

Seduta N. 0536 del 11-02-2004 Pagina 6

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
MODICA LUCIANO		A	A
MONCADA LO GIUDICE GINO	C	F	F
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE	F		
MONTI CESARINO	C	F	F
MONTICONE ALBERTO	F	C	C
MONTINO ESTERINO	F		
MORANDO ANTONIO ENRICO	F	A	A
MORRA CARMELO	C	F	F
MORSELLI STEFANO	C	F	F
MUGNAI FRANCO	C	F	F
MULAS GIUSEPPE	C	F	F
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	F	A	A
NESSA PASQUALE	C	F	F
NIEDDU GIANNI	F	A	A
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	C	F	F
NOVI EMIDDIO	M	M	M
OGNIBENE LIBORIO	C	F	F
PACE LODOVICO	C	F	F
PAGANO MARIA GRAZIA		A	A
PAGLIARULO GIANFRANCO	F	A	C
PALOMBO MARIO	C	F	F
PASCARELLA GAETANO	F		
PASINATO ANTONIO DOMENICO	C	F	F
PASQUINI GIANCARLO	F	A	A
PASSIGLI STEFANO	F	A	A
PASTORE ANDREA	C	F	F
PEDRAZZINI CELESTINO		F	F
PEDRIZZI RICCARDO	C	A	A
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO	C	F	F
PELLICINI PIERO	C	F	F
PERUZZOTTI LUIGI	C	F	F
PESSINA VITTORIO	C	F	F

Seduta N. 0536 del 11-02-2004 Pagina 7

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
PETERLINI OSKAR	F	C	C
PETRINI PIERLUIGI	F	C	C
PETRUCCIOLI CLAUDIO		F	
PIANETTA ENRICO	M	M	M
PIATTI GIANCARLO		A	A
PICCIONI LORENZO	M	M	M
PILONI ORNELLA	F	A	A
PIROVANO ETTORE	C	F	F
PIZZINATO ANTONIO	F	F	C
PONTONE FRANCESCO	C	F	F
PONZO EGIDIO LUIGI	C	F	F
PROVERA FIORELLO	C		
RAGNO SALVATORE	C	F	F
RIGONI ANDREA	M	M	M
RIPAMONTI NATALE	F	C	C
RIZZI ENRICO	M	M	M
ROLLANDIN AUGUSTO ARDUINO C.	A	C	C
RONCONI MAURIZIO	C	F	C
ROTONDO ANTONIO	F	A	A
RUVOLO GIUSEPPE	C	F	F
SALERNO ROBERTO		F	F
SALINI ROCCO		F	F
SALZANO FRANCESCO	C	F	F
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	C	F	F
SAPORITO LEARCO	M	F	F
SCALERA GIUSEPPE		C	C
SCARABOSIO ALDO	C	F	F
SCOTTI LUIGI	C	F	F
SEMERARO GIUSEPPE	C		
SESTINI GRAZIA	M	M	M
SILIQVINI MARIA GRAZIA	M	M	M
SODANO CALOGERO	C	F	F

Seduta N. 0536 del 11-02-2004 Pagina 8

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
SODANO TOMMASO	F	A	C
SOLIANI ALBERTINA	F	C	C
SPECCHIA GIUSEPPE	C	F	F
STANISCI ROSA	F	A	A
STIFFONI PIERGIORGIO	C	F	F
TAROLLI IVO	C	F	F
TATO' FILOMENO BIAGIO	C	F	F
TESSITORE FULVIO	F	A	C
TIRELLI FRANCESCO	C	F	F
TOFANI ORESTE	C	F	F
TOGNI LIVIO	F	F	C
TOMASSINI ANTONIO	M	M	M
TONINI GIORGIO			F
TRAVAGLIA SERGIO	C	F	F
TREDESE FLAVIO	C	F	F
TREMATERRA GINO	C		F
TREU TIZIANO	F	A	A
TUNIS GIANFRANCO	C	F	F
TURCI LANFRANCO	F	A	A
TURRONI SAURO	F	C	C
ULIVI ROBERTO	M	M	M
VALDITARA GIUSEPPE	C	F	F
VALLONE GIUSEPPE	F		
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	C	F	F
VEGAS GIUSEPPE	M	M	M
VENTUCCI COSIMO	M	M	M
VERALDI DONATO TOMMASO	F	C	C
VICINI ANTONIO		F	A
VILLONE MASSIMO	F	A	A
VISERTA COSTANTINI BRUNO	F	A	A
VIVIANI LUIGI	F	C	A
VIZZINI CARLO	C	F	F

Seduta N. 0536 del 11-02-2004 Pagina 9

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
ZANCAN GIAMPAOLO	F	C	C
ZANDA LUIGI ENRICO	F	A	C
ZANOLETTI TOMASO	C	F	F
ZAPPACOSTA LUCIO	C	F	F
ZAVOLI SERGIO WOLMAR		C	C
ZICCONI GUIDO	C	C	F
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	C	F	F

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo ha comunicato che il senatore Budin entra a far parte della 14^a Commissione permanente in sostituzione della senatrice De Zulueta.

Domande di autorizzazione ai sensi dell'articolo 68, secondo e terzo comma, della Costituzione, trasmissione di relazioni

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il senatore Crema ha presentato la relazione sulla domanda di autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione di tabulati telefonici nei confronti del senatore Costantino Garraffa nella qualità di persona offesa in un procedimento penale (*Doc. IV, n. 3*).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Sen. Liguori Ettore

Nuove norme in materia di promozione e sostegno delle attività economiche finalizzate alla valorizzazione delle aree protette (2749)
(presentato in data **11/02/2004**)

Sen. Brunale Giovanni, Boco Stefano

Disposizioni per la salvaguardia del patrimonio storico ed architettonico della città di San Gimignano (2750)
(presentato in data **11/02/2004**)

Interrogazioni

MUZIO, MARINO. – *Ai Ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

è in atto in alcune scuole italiane la compilazione di questionari da parte o di alunni o di genitori o di insegnanti, sul modello di quanto fatto negli U.S.A., atti a rilevare il «disturbo dell'iperattività e dell'attenzione», criteri che stigmatizzano ampie percentuali di bambini ed adolescenti come affetti da disturbi psichici, con il pericolo di essere successivamente sottoposti a trattamenti a base di psicofarmaci;

negli U.S.A., nonostante le rassicurazioni iniziali di un uso limitato di farmaci, più di sei milioni di bambini ed adolescenti sono trattati solo per questo «disturbo» con psicofarmaci a base di anfetamine, i quali hanno una quantità impressionante di effetti collaterali: infatti sono in corso notevoli controversie, anche di tipo legale;

esiste una raccomandazione del Consiglio europeo, n. 1562 del 2002, che mette in guardia proprio dal rischio dello «stigma» dei minori etichettati come malati mentali;

i questionari risulterebbero formulati in assenza del coinvolgimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e senza chiarezza sulle fonti di finanziamento,

si chiede di sapere se corrisponda a verità ciò di cui in premessa e se non si ritenga opportuno provvedere alla immediata sospensione di tali sperimentazioni.

(3-01423)

MINARDO, CREMA, GIRFATTI, MORO, MULAS, PAGANO, TREMATERRA. – *Al Ministro per gli italiani nel mondo.* – Premesso che:

il 26 marzo 2004 si terranno le elezioni per il rinnovo dei Comites in base alla nuova legge;

le notizie che giungono da molte circoscrizioni consolari relativamente alle difficoltà incontrate dai nostri connazionali nella presentazione degli elenchi di sottoscrittori delle liste per l'elezione dei Comites destano molte preoccupazioni;

la situazione che viene rappresentata induce a ritenere che ancora grave resti il disallineamento tra l'Anagrafe consolare e l'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE);

dall'incrocio tra le due Anagrafi dipende la definizione di un elenco di elettori, che corrisponda il più possibile alla realtà, da utilizzare per le elezioni dei Comites, e, in prospettiva, per le elezioni politiche,

si chiede di sapere:

quale sia la situazione che risulta al Governo;

quali azioni il Governo abbia intrapreso ed intenda intraprendere per assicurare un efficiente ed efficace svolgimento delle elezioni di fine marzo;

quali interventi il Governo abbia compiuto ed intenda compiere affinché i Consolati e RAI International assicurino tutta l'informazione istituzionale possibile su tale importante appuntamento.

(3-01424)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PERUZZOTTI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

le apparecchiature elettroniche denominate "Photored F17", destinate a documentare fotograficamente le infrazioni commesse da veicoli che superano la linea d'arresto in incroci semaforizzati quando il segnale è rosso, non offrono le garanzie di funzionalità, precisione, obiettività ed imparzialità per l'accertamento di detta violazione;

detti dispositivi presenterebbero difatti una serie di inconvenienti tecnici, nonché problemi di natura giuridica, quali:

i sensori di rilevamento a terra di dette apparecchiature sarebbero posti in linea dell'impianto semaforico, quindi la segnalazione di infrazione sarebbe viziata da un tempo molto limitato, tanto che quando le ruote del veicolo attraversano i sensori il conducente che è in transito con luce "arancione", dovendo liberare il passaggio, si troverebbe a transitare con luce "rossa" e, quindi, in contravvenzione;

tali modalità dei tempi del semaforo, per la distanza troppo ravvicinata tra giallo e rosso, aumenta, in modo particolarmente negativo, il rapporto transito - incidente;

l'uso del "Photored F17" da parte di parecchie amministrazioni comunali verrebbe usato per l'accertamento dell'osservanza del regolare transito dei veicoli agli incroci semaforizzati in totale assenza del vigile urbano, fondando quindi il rilevamento della violazione sulla base delle risultanze fotografiche prodotte dal predetto dispositivo;

considerato che:

l'accertamento delle condizioni che hanno determinato la violazione di una norma non può essere delegato "esclusivamente" ad un'apparecchiatura fotografica, ma esso deve essere predisposto mediante la presenza di almeno un vigile urbano, posizionato nel punto più favorevole dell'incrocio, in modo non solo da accertare e, ove possibile, contestare immediatamente l'infrazione al trasgressore, ma anche per intervenire in caso di difettoso funzionamento dell'apparecchiatura, ovvero in caso di ingorgo che abbia bloccato il transito dei veicoli all'incrocio;

in sostanza l'agente addetto al controllo del traffico deve sempre procedere "personalmente, immediatamente e sul posto di controllo" alla redazione del verbale, sia in caso di contestazione sia in caso contrario, sia manualmente che con sistema meccanizzato o di elaborazione, in quanto l'accertamento effettuato tramite il dispositivo in parola, in un momento successivo a quello della violazione, non potrebbe essere considerato "giuridicamente valido", poiché le risultanze fotografiche prodotte dal cosiddetto "Photored F17" potrebbero fungere solo ed esclusivamente da "mezzo probatorio" a favore dell'accertatore in caso, per l'appunto, di contestazione della violazione da parte del trasgressore;

la mole dei ricorsi alle violazioni accertate attraverso questo dispositivo è davvero esorbitante;

nel caso di specie la sanzione non viene notificata al trasgressore sul posto di controllo e conseguentemente, a distanza di circa quattro mesi dall'infrazione, non è sempre possibile risalire mnemonicamente al conducente dell'autovettura, tanto che, in assenza di tale indicazione, i punti vengono decurtati al proprietario del veicolo. A tal fine è bene precisare che in molte province del nostro territorio non sempre si trovano strutture abilitate al recupero dei punti persi,

si chiede di sapere:

se, alla luce di quanto esposto in premessa, non si intenda verificare in che modo le Amministrazioni comunali interpretano ed applicano

il dettato del codice della strada ed il relativo regolamento, visto che in moltissime città la regolamentazione del transito agli incroci sembra venga affidata "indistintamente" sia al vigile posizionato sulla pedana posta al centro dell'incrocio sia ad un impianto semaforico luminoso;

se non si ritenga anomalo che al momento dell'infrazione manchi l'agente verbalizzante, visto che la ditta che fornisce a noleggio l'apparecchiatura in parola incamera il 50% dei guadagni che il trasgressore dovrebbe versare nelle casse comunali, un guadagno direttamente proporzionale al numero dei verbali contestati dal pubblico ufficiale.

(4-06107)

DE PAOLI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso:

che con decreto del Ministro delle finanze del 13 dicembre 2000 la "Centomiglia del Garda" è stata individuata tra le manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali dell'anno 2001;

che il Ministero delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato – Direzione generale ha comunicato alla Comunità del Garda in data 21 dicembre 2001, protocollo concessione LTT 04 87229, che era stato accantonato a favore della suddetta Comunità l'importo di lire 34.740.000;

che la Comunità del Garda in data 18 gennaio 2002 ha trasmesso all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato la documentazione richiesta (prot. 51/02);

che i Monopoli di Stato, dopo essere stati sollecitati dalla Comunità, in data 3 dicembre 2002 dichiaravano che la divisione competente avrebbe provveduto all'emissione del mandato a favore della suddetta Comunità non appena emanato il relativo decreto ministeriale di attribuzione degli utili della lotteria;

che la Comunità del Garda ha, da allora, più volte sollecitato i Monopoli di Stato per conoscere i tempi necessari ad espletare la pratica di liquidazione, senza ottenere alcuna comunicazione certa in merito,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire al fine di una rapida e doverosa soluzione della situazione venutasi a creare a seguito del disservizio causato da un tale inconcepibile ed annoso ritardo nel pagamento di quanto dovuto.

(4-06108)

ROTONDO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e delle attività produttive.* – Premesso che:

il recente vertice euro-cinese ha evidenziato le grandi potenzialità di sviluppo di scambi commerciali con il Paese asiatico;

da diversi mesi il governo di Pechino sollecita l'Europa per localizzare nel Mediterraneo un porto dove realizzare un grande scalo di interscambio per il mercato cinese, individuando Augusta come una delle possibili strutture in grado di ospitarlo;

la Sicilia ed il porto di Augusta non possono perdere la possibilità di diventare lo scalo di interscambio nel Mediterraneo tra l'Europa e la Cina;

il rappresentante dell'Unione europea, Klaus Ebermann, su mandato del presidente della Commissione Romano Prodi – che sta lavorando alla realizzazione di una conferenza intergovernativa a Taormina per individuare proprio nel porto commerciale di Augusta lo scalo europeo di riferimento per l'economia cinese – ha denunciato uno scarso interesse da parte del Governo italiano per raggiungere questo obiettivo;

l'area portuale di Augusta meglio di altre risponderrebbe alle esigenze prospettate dagli investitori cinesi per creare il grande scalo di interscambio economico, per le strutture esistenti e per le potenzialità di sviluppo del porto commerciale;

considerato che:

lo scalo di interscambio rappresenta una importante occasione per la Sicilia, anche alla luce dei risultati del vertice euro-cinese e in considerazione delle grandi potenzialità economiche che la Cina sta sviluppando;

non sono ammissibili ritardi ed incertezze da parte del governo Berlusconi e dei Ministri degli affari esteri e delle attività produttive, in particolare davanti a nuove, importanti opportunità di sviluppo per le regioni del Mezzogiorno;

l'intesa prospettata dalla Cina rappresenterebbe una fondamentale occasione di rilancio e di investimenti per l'area portuale di Augusta,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Governo intenda adottare iniziative per realizzare al più presto la conferenza intergovernativa con la Cina, nella sede individuata di Taormina, o anche a Siracusa, per concordare modalità e tempi di attuazione dell'accordo per creare un grande scalo di interscambio economico nel Mediterraneo, così come sollecitato dal governo cinese;

se siano previsti interventi da parte dei Ministri competenti per accelerare la collaborazione economica con la Cina, in modo da non perdere l'ennesima occasione di sviluppo per la Sicilia e, nel caso specifico, per lo scalo portuale di Augusta, per il quale rappresenta una grande opportunità per il completamento di tutte le strutture e per utilizzare al meglio l'intera area del grande porto commerciale della provincia di Siracusa.

(4-06109)

FRANCO VITTORIA. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Ricordato che il Comune di Firenze ha richiesto al Ministero per i beni e le attività culturali, tramite la Consulta dei comitati e delle edizioni nazionali, un milione e mezzo di fondi per le celebrazioni del centenario del musicista istriano-fiorentino Luigi Dallapiccola;

appreso che la Consulta dei comitati e delle edizioni nazionali «ha ritenuto di non accogliere tale richiesta», motivando il diniego con il carattere troppo locale delle manifestazioni;

rilevato che Luigi Dallapiccola è una delle figure più rappresentative del Novecento ed uno dei più importanti e famosi musicisti italiani,

protagonista nel periodo tra le due guerre della Firenze capitale della cultura europea, e che le sue opere vengono rappresentate in tutti i teatri del mondo;

che Dallapiccola sarà celebrato anche in Europa – Germania, Francia, Inghilterra – nonché negli Stati Uniti mentre l'Italia, suo Paese di appartenenza, paradossalmente considera le celebrazioni solo di importanza locale;

che il programma delle manifestazioni per il centenario di Dallapiccola coinvolge tutte le istituzioni musicali fiorentine: il Comunale, il Maggio (tra l'altro uno dei festival più antichi d'Europa), l'Orchestra regionale della Toscana, il Conservatorio "Cherubini" e la Scuola di Fiesole, gli Amici della Musica;

che intellettuali di provenienza e orientamenti diversi hanno firmato un appello al Ministro che sollecita un suo personale intervento perché la Consulta riconsideri la sua posizione e conceda i fondi richiesti;

considerato che i mancati fondi alle celebrazioni possono essere interpretati come disinteresse e indifferenza del Ministro e dello stesso Governo verso la figura di questo grande personaggio della cultura e della musica e per tutto ciò che egli ha rappresentato con le sue composizioni,

si chiede di sapere se il Ministro condivida la decisione della Consulta e, in caso negativo, quali iniziative intenda assumere perché alla figura di Luigi Dallapiccola siano rese anche a Firenze degne celebrazioni con la significativa partecipazione del Governo italiano.

(4-06110)

DE PAOLI. – *Ai Ministri della salute e per gli affari regionali.* – Per conoscere quale sia l'impedimento al riconoscimento giuridico-professionale dei fisioterapisti attraverso un "registro dei fisioterapisti" che tutelerebbe entrambe le parti – da un lato il professionista nell'esercizio delle proprie funzioni, dall'altro l'utente/paziente, che verrebbe indirizzato nella scelta di un serio professionista – al fine di evitare che il paziente possa finire in mani poco esperte, con conseguenze e danni per la salute a volte irreversibili.

(4-06111)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01423, dei senatori Muzio e Marino, sul disturbo dell'iperattività e dell'attenzione.

